

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	34
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	107
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 16.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	115
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	205
<i>INDICE GENERALE</i>	»	207

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari),
V (Bilancio, tesoro e programmazione) e
XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione),
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.25.

Sul Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008.
(*Svolgimento e conclusione*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che sul canale satellitare della Camera dei deputati, anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Francesco TEMPESTINI (PD) e Enrico PIANETTA (PdL), il senatore Marco PERDUCA (PD), i deputati Lino DUILIO (PD), Sandro GOZI (PD), Margherita BONIVER (PdL), Fabio EVANGELISTI (IdV), Matteo MECACCI (PD), Luca BELLOTTI (PdL) e Gianpaolo DOZZO (LNP).

Il ministro Franco FRATTINI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

Martedì 9 dicembre 2008.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (*Esame e rinvio*)

5

SEDE REFERENTE

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che nella seduta congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, del 4 dicembre 2008, è stata stabilita la seguente organizzazione dei lavori, nel presupposto che l'Assemblea inizi l'esame del provvedimento il 12 gennaio 2009.

Nella settimana in corso avrà luogo l'esame preliminare; il termine per la

presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 14 di lunedì 15 dicembre; entro il 23 dicembre le Commissioni dovranno terminare l'esame degli emendamenti ed il 9 gennaio verrà conferito il mandato ai relatori.

Avverte che nella ricordata seduta del 4 dicembre, gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, hanno preso atto della comunicazione del Ministro per i rapporti con il Parlamento secondo la quale il disegno di legge è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda che il provvedimento ha un effetto positivo sui saldi di bilancio e reca misure di sostegno dei redditi più bassi, in coerenza con il dispositivo della risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento al DPEF.

Pertanto, per quanto riguarda i criteri che saranno adottati per l'ammissibilità degli emendamenti, occorrerà conciliare il regime ordinario previsto per i disegni di legge di conversione di decreti-legge, di cui all'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, con la disciplina dettata dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, relativa ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Quanto al primo aspetto, rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge cui le stesse si riferiscono.

Come è noto, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa ha precisato che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Quanto al secondo aspetto, il comma 3-*bis* dell'articolo 123-*bis* del Regolamento considera inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del disegno di legge collegato, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. L'articolo 3, comma 4, della legge n. 468 del 1978 stabilisce, a sua volta, che l'oggetto dei disegni di legge collegati deve presentare un contenuto omogeneo. Per prassi costante, l'omogeneità del contenuto è riferita, non solo all'oggetto in senso stretto del provvedimento, ma anche alle finalità dello stesso.

In applicazione delle disposizioni ora richiamate, e tenuto conto dei criteri di ammissibilità adottati in passato in occasione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge collegati alla manovra di finanza pubblica, le Presidenze della V e della VI Commissione ritengono che nel caso in esame il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative vada disciplinato come segue.

Saranno considerati ammissibili per materia gli emendamenti strettamente riferibili a singole disposizioni del decreto-legge. Saranno parimenti ritenuti ammissibili gli emendamenti che perseguono le finalità perseguite dal provvedimento: il sostegno alle famiglie, la ripresa dell'economia e il miglioramento dei saldi di bilancio.

Saranno invece considerati inammissibili gli emendamenti di carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che non presentino un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; gli emendamenti recanti norme onerose che non perseguano le finalità in precedenza indicate; gli emendamenti onerosi con carattere localistico o microsettoriale; gli emendamenti recanti modificazioni al contenuto dell'articolato e dei fondi speciali del disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato. Degli emendamenti riferiti alle altre Tabelle della legge finanziaria dovrà in ogni caso essere valutata con estrema attenzione la sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario.

Ricorda inoltre che, poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009, è necessario che le proposte emendative recanti nuovi o maggiori oneri o minori entrate siano corredate di puntuale ed esplicita compensazione. I criteri di omogeneità di materia valgono anche per la parte delle proposte emendative recanti le clausole di copertura.

Pertanto, saranno considerate ammissibili le coperture accessorie e strumentali, vale a dire rispondenti alla funzione propria delle clausole di copertura di garantire la disponibilità finanziaria necessaria a compensare gli oneri derivanti dalle proposte emendative. Non saranno invece considerate ammissibili le disposizioni di copertura che eccedano la mera funzione di compensazione, in quanto, ad esempio, modifichino parzialmente o integralmente istituti o tributi, o comunque rechino norme di carattere procedurale o ordinamentale non strettamente funzionali alle finalità di copertura. È in ogni caso esclusa la copertura di entrate e spese correnti con entrate in conto capitale.

Infine, sempre in considerazione della natura di collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009 del provvedimento in esame, non saranno in ogni caso considerati ammissibili gli emendamenti privi di effetti finanziari nel 2009, a meno che non risultino strettamente riferibili a singole disposizioni del decreto-legge.

Ricorda quindi che gli uffici di presidenza delle due Commissioni hanno convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 15 dicembre prossimo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur riconoscendo la coerenza del contenuto delle dichiarazioni del Presidente sull'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che nel corso dell'esame di provvedimenti precedenti sono state dichiarate inammissibili proposte emendative, sul contenuto delle quali peraltro vi era anche una condivisione del Governo, che aveva infatti accettato sul tema degli ordini del giorno in Assemblea, con la riserva che il problema sarebbe stato affrontato in successivi provvedimenti. Segnala quindi l'esigenza di tenere conto di questa circostanza ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.

In secondo luogo, rileva come sul provvedimento saranno probabilmente presentate proposte emendative volte a delineare una politica economica maggiormente espansiva, invitando pertanto i Presidenti a valutarne l'ammissibilità, anche per quel che concerne i profili di copertura, alla luce del contesto economico generale e della necessità di sostenere la domanda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, fa presente che i saldi di finanza pubblica per il prossimo triennio sono stati fissati dal decreto-legge n. 112, e quindi confermati dal disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato e che, pertanto, le misure di carattere espansivo dovranno muoversi all'interno di questa cornice finanziaria. Quanto all'ammissibilità per materia, ritiene che l'ampiezza della finalità e dei contenuti del provvedimento possa consentire ampi spazi per l'attività emendativa.

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare la disponibilità al dialogo sul merito del provvedimento, segnala come una valutazione eccessivamente severa dell'ammissibilità delle proposte emendative non aiuterebbe certo tale confronto. In particolare

evidenzia come alcune proposte emendative che il suo gruppo sta predisponendo potrebbero essere volte ad anticipare l'acquisizione di disponibilità finanziarie in termini di cassa, ritenendo che, con riferimento alle stesse, in considerazione della loro importanza generale, non dovrebbero essere seguita un'interpretazione inutilmente rigoristica dei criteri di ammissibilità.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), in riferimento ai criteri di ammissibilità delle proposte emendative esposti dal Presidente, ritiene infondata la scelta di considerare il decreto-legge n. 185 collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla base di una dichiarazione in tal senso del Ministro per i rapporti con il Parlamento. Rileva, infatti, come tale decisione, oltre ad apparire priva di giustificazioni, sconfessi le affermazioni del Governo secondo le quali il contenuto della manovra finanziaria annuale sarebbe stato anticipato con il decreto-legge n. 112 del 2008. Considera quindi improprio utilizzare tale soluzione, che costituisce un vero e proprio *escamotage*, per vincolare le misure contenute nel decreto-legge n. 185 ai saldi di finanza pubblica stabiliti dal disegno di legge finanziaria, rendendo in tal modo, di fatto, impossibile ogni modifica del testo.

Ritiene quindi sbagliata la scelta, compiuta dalle Presidenze delle Commissioni riunite, di accettare tale impostazione dell'Esecutivo, laddove sarebbe invece necessario ribadire l'autonomia del provvedimento e del dibattito che su di esso si aprirà rispetto al disegno di legge finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alle considerazioni espresse dal deputato D'Antoni, rileva innanzitutto come l'ampiezza del provvedimento consentirà anche ai gruppi di opposizione di affrontare un significativo ventaglio di questioni, favorendo in tal modo un dibattito il più possibile articolato ed approfondito.

Per quanto concerne le questioni relative al carattere collegato del decreto-legge in esame, rileva come esso comporti, sul

piano dell'ammissibilità delle proposte emendative, solo l'esigenza di indicare la quantificazione e copertura degli oneri da esse recate, evidenziando come tale aspetto sia valutato, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento a tutte le proposte emendative esaminate dalla Camera. Ricorda, peraltro, che il carattere di collegato del decreto-legge era già stato evidenziato nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza delle due Commissioni del 4 dicembre scorso, senza che in quella sede fossero state sollevate obiezioni di sorta.

Maino MARCHI (PD), nel condividere le valutazioni dei deputati Baretta e D'Antoni, segnala come il collegamento del decreto-legge n. 185 alla manovra di finanza pubblica renda, di fatto, il provvedimento in esame la terza manovra finanziaria adottata quest'anno dal Governo, dopo il decreto-legge n. 112 ed il disegno di legge finanziaria.

In ogni caso, alla luce di tale collegamento, dichiarato dal Governo, evidenzia come – con l'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento del disegno di legge finanziaria – si sia previsto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzeranno nel 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013 devono essere destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità di destinazione ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Per effetto di tale previsione le risorse derivanti dal miglioramento dei saldi dovrebbero, quindi, essere destinate alle finalità sopra richiamate e si pone, pertanto, l'esigenza di verificare con attenzione se il decreto in esame si muova nella direzione indicata dal disegno di legge finanziaria.

Ritiene, infine, che di tale quadro complessivo debba tenersi conto anche in sede di valutazione di ammissibilità della pro-

posta emendativa, in modo da consentire anche adeguati spazi di intervento per il Parlamento.

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto come la dimensione finanziaria della manovra adottata con il decreto-legge n. 185 del 2008 risulti assolutamente insufficiente rispetto agli ambiziosi obiettivi dell'intervento legislativo, ed appaia quasi irrisoria a paragone con gli interventi di sostegno adottati da molti altri Paesi europei.

Per quanto riguarda gli aspetti di copertura, evidenzia come il Governo abbia ritenuto di ricorrere ad una notevole dose di ipocrisia, quantificando in circa 5 miliardi le maggiori entrate determinate dagli interventi in materia di accertamento recati dal provvedimento, laddove appare chiaro a tutti come ben difficilmente tali misure potranno recare un apporto tanto significativo all'erario.

Considera quindi particolarmente deludenti le disposizioni relative al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e degli altri strumenti anticongiunturali, invitando a tale proposito a considerare maggiormente nel dibattito la realtà economica del Paese e le domande sociali che da esso provengono, al fine di rivedere le risorse disponibili ed i saldi complessivi di finanza pubblica, eventualmente attraverso la presentazione di un'ulteriore Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria.

Gaspare GIUDICE (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come i precedenti interventi avrebbero dovuto essere più propriamente svolti dopo lo svolgimento delle relazioni da parte dei relatori.

Francesco BOCCIA (PD), riprendendo alcune considerazioni espresse dal deputato D'Antoni, segnala come sia decisivo precisare se il decreto-legge debba muoversi esclusivamente nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica individuati dal disegno di legge finanziaria ovvero se siano consentiti maggiori margini di intervento. Qualora, infatti, si dovesse rimanere entro

i vincoli finanziari posti dal disegno di legge finanziaria, il decreto-legge non consentirebbe un'efficace azione di contrasto della crisi economica e finanziaria in atto, ma rappresenterebbe una semplice appendice al disegno di legge finanziaria.

Ritiene, quindi, che in occasione dell'esame del decreto-legge non potrà più procedersi — come accaduto in troppe occasioni nel corso della presente legislatura — ad un rinvio dell'esame nel merito delle questioni in attesa di un successivo provvedimento. Giudica, pertanto, essenziale una risposta da parte dei relatori e del rappresentante del Governo su questi temi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, segnala preliminarmente l'esigenza di collocare il provvedimento all'interno dell'azione complessiva di politica economica intrapresa dal Governo a partire dal suo insediamento. Se esso infatti costituisce la risposta alla crisi finanziaria ed economica internazionale manifestatasi in tutta la sua gravità nelle ultime settimane, allo stesso tempo vengono proseguite le azioni avviate con il decreto-legge n. 112, con i disegni di legge collegati 1441-*bis*, 1441-*ter* e 1441-*quater* con i significati interventi in questi contenuti per il sistema produttivo nel suo complesso, quali quelli per l'energia nucleare e per la semplificazione del processo civile, ed infine con il disegno di legge finanziaria. Ricorda poi che il Ministro Tremonti ha evidenziato nella sua audizione del 3 dicembre scorso che le autorità comunitarie, nell'adottare il piano europeo di ripresa economica, hanno sostanzialmente escluso di porre in essere strumenti comuni come l'emissione di *eurobond*, preferendo il ricorso ad interventi distinti ma coordinati dei singoli Stati. Lo stesso Ministro ha riconosciuto che in questa situazione i margini di intervento dell'Italia sono ridotti rispetto a quelli degli altri paesi per il peso del debito pubblico in una situazione in cui i titoli italiani si troveranno a dover concorrere con i titoli emessi dagli altri Stati per far fronte alla crisi. Quanto alla complessiva

portata del provvedimento sotto il profilo finanziario, segnala come l'intervento di sostegno all'economia perseguito rechi effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e che, pertanto, l'effetto anticongiunturale è ascrivibile essenzialmente agli interventi di riallocazione e rimodulazione delle risorse previsti dal decreto-legge. Nel complesso, gli effetti derivanti dal decreto di legge comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 390 milioni di euro nel 2009, a 480 milioni nel 2010 e a 161 milioni nel 2011. Gli effetti del decreto in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione sono parimenti positivi, anche se di minore portata, registrandosi un miglioramento pari a circa 29 milioni di euro nel 2009, a 120 milioni nel 2010 e a 79 milioni nel 2011. Con più specifico riferimento alla composizione della manovra, il decreto-legge reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate. Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24 miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi. Nel complesso, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3,12 miliardi di euro, di cui 3,48 miliardi di euro di maggiori spese nette di parte corrente e 0,36 miliardi di euro di minori spese nette in conto capitale.

Più in dettaglio, segnala come sotto il profilo finanziario i più rilevanti interventi sul versante della spesa per le famiglie siano il *bonus* straordinario per i nuclei familiari a basso reddito previsto dall'articolo 1, il cui onere è pari a 2,4 miliardi di euro ed il contributo dello Stato per i mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto della prima casa, previsto dall'articolo 2, il cui onere è valutato dalla relazione tecnica in circa 350 milioni di euro. Sul versante della spesa per le infrastrutture, segnala, in particolare, lo

stanziamento di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula di nuovi contratti di servizio con Trenitalia per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico e la destinazione di 960 milioni di euro per il 2009 ad un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. Quanto al reperimento delle risorse, il decreto determina maggiori entrate attribuibili in primo luogo al riallineamento e alla rivalutazione di valori contabili su base volontaria, per la quale si stimano maggiori entrate per circa 2,45 miliardi di euro nel 2009 e 45 milioni euro nel 2010. Sul fronte delle minori spese, la voce più rilevante è rappresentata dalla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, che nel 2009 ammonta a 1,63 miliardi di euro. Passando ad esaminare le disposizioni del decreto-legge di competenza della Commissione bilancio più significative e segnalando preliminarmente che in molti casi non è possibile individuare una precisa linea di demarcazione tra le competenze della Commissioni bilancio e finanze, ricorda che, come ha già segnalato, l'articolo 1 assegna per il 2009 un *bonus* straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l'attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo. Per l'erogazione del *bonus*, che dovrebbe essere attribuito a circa 8 milioni di persone, è istituito un fondo con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro per il 2009. Il beneficio è concesso nei casi di reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione e redditi assimilati e l'ammontare del *bonus* (da 200 a 1.000 euro) è determinato, in una cifra compresa tra i 200 e i 1.000 euro, in base al numero di componenti del nucleo familiare, agli eventuali componenti portatori di *handicap* e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008. Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del *bonus* prestano l'attività lavorativa ovvero

sono titolari di trattamento pensionistico, nonché da altri intermediari, previa richiesta autocertificata da parte dei richiedenti. L'articolo 3 reca disposizioni volte al blocco o alla riduzione delle tariffe per le famiglie. In particolare, si dispone la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sino a tutto il 2009, dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Con riferimento alle tariffe autostradali, i commi 2 e 4 prevedono, invece, la sospensione fino al 30 aprile 2009, degli incrementi tariffari relativi all'anno 2009 e dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007. Sul versante delle tariffe energetiche, il comma 8 dell'articolo 3 prevede in primo luogo il monitoraggio, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dell'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi, mentre il successivo comma 9 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, agevolazioni tariffarie delle utenze del gas a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate. Ricorda, poi, l'articolo 4, il quale al comma 1 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo di credito per i nuovi nati, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari e volto ad agevolare l'accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011. Il comma 2 del medesimo articolo 4 modifica la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile svolti su base volontaria, prevedendo che a

decorrere dal 2009 essi non siano più a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, ma siano riscattabili, su domanda, con oneri a carico dell'interessato. Con riferimento all'articolo 16, segnala in primo luogo i commi da 1 a 5, i quali recano l'abrogazione di disposizioni concernenti adempimenti tributari, quali la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio, le compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA, la memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Tali commi dispongono, inoltre, una riduzione, in caso di ravvedimento del contribuente, delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il comma 6 impone alle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, mentre il comma 7 impone ai professionisti iscritti in albi, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, di comunicare all'ordine o al collegio di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. I commi da 8 a 12 recano disposizioni in materia di « pubblica amministrazione digitale », finalizzate sia alla riduzione dei costi e allo snellimento delle procedure per le pubbliche amministrazioni, sia all'alleggerimento di taluni oneri amministrativi per le imprese. In questo ambito, i commi da 8 a 11 intervengono in materia di comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, allo scopo di portare a regime l'uso della posta elettronica certificata quale ordinario strumento di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, e di agevolare il ricorso al medesimo strumento da parte delle imprese e dei cittadini. L'articolo 18 prevede, invece, la riprogrammazione delle risorse le risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate al fine di concentrarle su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio del-

l'economia italiana, nel rispetto, comunque, del criterio di ripartizione territoriale previsto per il FAS medesimo. In particolare, la norma prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito, e al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di destinarle anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Come segnalato da parte del Ministro Tremonti anche nel corso della recente audizione, particolare rilievo assumono, inoltre, le disposizioni dell'articolo 19 in materia di estensione dell'operatività degli ammortizzatori sociali, tenuto conto delle ricadute occupazionali che potrebbe avere l'attuale crisi economica e finanziaria. In questo quadro, l'articolo 19 ripropone sostanzialmente le disposizioni contenute nell'articolo 27 del cosiddetto « collegato lavoro », attualmente all'esame del Senato, al fine di assicurare la loro operatività sin dall'inizio del 2009, introducendo ulteriori fattispecie di tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro, per le quali sono destinati oltre 600 milioni di euro. L'articolo 20 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure straordinarie. Il successivo articolo 21 prevede al rifinanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta « legge obiettivo » mediante la concessione di due contributi quindicennali, rispettivamente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'articolo 22 dispone in primo luogo

una estensione delle competenze della Cassa depositi e prestiti, stabilendo che i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale possono essere utilizzati anche per il compimento di operazioni di interesse pubblico previste dallo statuto sociale della Cassa depositi e prestiti s.p.a., che siano effettuate da soggetti istituzionali ovvero promosse dai medesimi soggetti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro. Segnala inoltre che l'articolo 24 modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società *ex* municipalizzate in attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione. Le modifiche sono dirette a dare maggiore efficacia all'azione di recupero, consentendo all'Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria. Come già segnalato in precedenza, l'articolo 25 reca misure in materia di ferrovie e trasporto pubblico locale, prevedendo in primo luogo l'istituzione di un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009. La disposizione autorizza inoltre una spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. Agli oneri derivanti da tali misure, pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla realizzazione

di infrastrutture. La società Ferrovie dello Stato è tenuta a presentare annualmente una relazione sull'attuazione di dette misure nella quale dovrà, in particolare, dar conto del rispetto del criterio di ripartizione territoriale degli investimenti nella misura dell'85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Sud e del 15 per cento in favore di quelle del Nord. Il comma 5 dispone, infine, che gli aiuti di Stato recuperati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge siano assegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale non ferroviario. Il successivo articolo 26 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per consentire la stipula della nuova convenzione con la Società Tirrenia di Navigazione S.p.a., nonché il completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e la privatizzazione delle società controllate da Tirrenia. Ricorda, poi, l'articolo 28, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fidejussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta, trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, debbano dare avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell'invito. Il successivo articolo 29 intende introdurre meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali estendendo a tutti i crediti di imposta vigenti la normativa sul monitoraggio prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, in base alla quale i soggetti hanno diritto di fruire dei crediti di imposta fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziato per ciascuno di essi. In applicazione di tale principio, i commi da 2 a 11 modificano la procedura per ottenere i crediti di imposta per le spese per attività di ricerca e per beneficiare delle detrazioni per interventi

di riqualificazione energetica degli edifici. A questo proposito, sottolinea peraltro come il Ministro Tremonti nel corso della sua recente audizione abbia manifestato la propria disponibilità ad una modifica della disposizione che preveda l'esclusione dalla nuova disciplina le spese sostenute nel corso del 2008. L'articolo 33, in linea con quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, del disegno di legge finanziaria per il 2009, prevede la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2008 in favore del personale contrattualizzato della amministrazioni dello Stato nonché del personale in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali. Da ultimo, segnala che l'articolo 34 prevede un'ulteriore proroga per il 2009 del finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, autorizzando allo scopo la spesa di 110 milioni di euro. In conclusione, sottolinea come nell'attuale situazione di crisi internazionale sia fondamentale garantire interventi tempestivi ed efficaci di sostegno all'economia reale, in linea con quanto indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nella sua recente audizione presso le Commissioni V e XIV. Ritieni, tuttavia, che la tempestività dell'intervento non determini necessariamente una compressione dell'esame nel merito delle misure contenute nel decreto-legge, auspicando un esame approfondito delle diverse disposizioni sia nell'ambito della discussione generale sia in sede di esame delle proposte emendative che verranno presentate. In tale quadro, segnala la possibilità di correggere ed integrare le disposizioni del decreto, ricordando in particolare la disponibilità manifestata dal Governo con riferimento alla modifica della disciplina prevista per i crediti di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2008, ed auspica che tutte le forze politiche prestino la propria collaborazione per individuare le misure più adatte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, rileva innanzitutto come il decreto-legge n. 185 del 2008 si inserisca, per la parte di competenza dell'Italia, nell'ambito del piano di rilancio economico elaborato dalla Commissione europea, volto a garantire un'azione concordata di politica fiscale espansiva su scala continentale. Come è noto, il pacchetto di misure prevede un intervento di politica fiscale pari a 200 miliardi di euro, circa l'1,5 per cento del PIL dell'UE, di cui 170 miliardi di provenienza dei bilanci pubblici nazionali, e 30 miliardi, pari allo 0,3 per cento del PIL, a carico del bilancio dell'Unione europea e della Banca europea degli investimenti (BEI).

A tale azione di politica fiscale coordinata su scala continentale si è poi affiancata la politica monetaria espansiva perseguita dalla Banca Centrale Europea, che ha intrapreso un sentiero di sostanziale riduzione dei tassi di interesse. L'azione combinata di politica fiscale e politica monetaria è molto opportuna, in quanto, attraverso la BCE, si riducono per i Governi i costi del crescente indebitamento cui devono necessariamente far fronte per finanziare lo stimolo fiscale, realizzando per la prima volta una seria azione di politica economica veramente europea.

L'Italia contribuisce a questa azione per quello che può consentire lo stato delle sue finanze pubbliche, condizionate dall'effetto simultaneo di tre fattori.

In primo luogo la riduzione dei tassi di interesse, calati dal 4,25 per cento di luglio all'attuale 2,5 per cento, con la prospettiva di raggiungere il 2 per cento nei primi mesi del prossimo anno, che riduce il costo dell'indebitamento per il Governo.

In secondo luogo la tendenza dei mercati finanziari ad operare il cosiddetto *flight to quality*, vale a dire la ricerca di titoli di Stato di Paesi caratterizzati da basso debito e grande solidità nella finanza pubblica, rispetto a quelli di tutti i paesi maggiormente indebitati o coinvolti nella crisi. Per l'Italia, in particolare, lo *spread* è aumentato di quasi l'1 per cento

rispetto ai valori di luglio (il che compensa in parte la riduzione dei tassi operata dalla BCE).

In terzo luogo la minore crescita dell'economia, che vedrà nel 2009 una flessione del PIL pari, verosimilmente, allo 0,5 per cento, rispetto alle stime di luglio di un incremento dello 0,9 per cento, con un decremento dunque di quasi 1,4 punti percentuali di crescita, il che, data l'elasticità del deficit pubblico rispetto al PIL (pari a circa il 50 per cento) si traduce in un aumento del deficit di circa 0,7 punti percentuali in rapporto al PIL.

Sottolinea quindi come, senza la manovra di luglio, le prospettive di finanza pubblica per il 2009 sarebbero state molto peggiori, con l'Italia ampiamente al di là del tetto del 3 per cento, e dunque esposta, se non alle sanzioni delle Istituzioni europee, che hanno previsto eccezioni al riguardo, sicuramente a quelle, ben più severe, dei mercati finanziari.

In tale contesto la manovra del Governo deve dunque, da un lato, preservare i saldi di finanza pubblica, e, dall'altro, intervenire su quelle categorie di cittadini maggiormente esposte alla crisi finanziaria, tentando al contempo di non perdere di vista le azioni di politica economica necessarie a rilanciare l'Italia sul sentiero della crescita strutturale.

Coerentemente con questa impostazione, la maggior parte delle maggiori uscite della manovra è legata a spese per sostenere il consumo delle famiglie (attraverso lo strumento del *bonus* per i meno abbienti), nonché all'irrobustimento degli ammortizzatori sociali (mediante interventi sul Fondo per l'occupazione).

A tale riguardo considera interessante l'idea di legare il sostegno alla dimensione e composizione del nucleo familiare, che costituisce un primo passo importante verso una rimodulazione della fiscalità nei confronti del reddito dell'unità-famiglia.

Dal punto di vista delle entrate, queste sono sostanzialmente individuate a carico del sistema delle imprese, attraverso la possibilità di operare riallineamenti nei valori di bilancio, nonché di rivalutare *asset* presenti negli stessi, a fronte del

pagamento di un'imposta sostitutiva, oltre che mediante interventi di riforma della disciplina sugli accertamenti.

Il decreto-legge si articola dunque quattro secondo grandi finalità: il sostegno alle famiglie, la ripresa dell'economia, il ridisegno del quadro strategico nazionale ed il miglioramento dei saldi di bilancio.

Il primo obiettivo è perseguito sia attraverso interventi diretti di erogazione sia attraverso misure, relative ai mutui casa, alle tariffe ed all'accesso al credito, che ne migliorino la situazione economica.

Il secondo obiettivo è realizzato operando mediante agevolazioni tributarie, interventi a sostegno della disponibilità di credito alle imprese, misure di alleggerimento degli oneri gravanti su di esse, nonché attraverso talune modifiche alla disciplina finanziaria rese necessarie a seguito delle turbolenze insorte sui mercati finanziari.

La terza finalità è perseguita attraverso il ridisegno e lo snellimento dei meccanismi di distribuzione delle risorse pubbliche per la formazione e gli interventi infrastrutturali, l'estensione ed il potenziamento degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento delle opere strategiche di interesse nazionale, l'ampliamento delle funzioni della Cassa Depositi e Prestiti e l'allocazione di risorse aggiuntive per le ferrovie ed il trasporto pubblico locale.

Il quarto obiettivo è realizzato attraverso il potenziamento delle attività di accertamento e controllo svolte dall'Amministrazione fiscale, l'affinamento dei meccanismi di controllo sulla fruizione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni previste per gli enti non commerciali, le associazioni di volontariato e le società sportive dilettantistiche, nonché il rafforzamento degli strumenti posti a disposizione degli agenti della riscossione.

Passando ad illustrare singolarmente le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 2, commi da 1 a 4, prevede che l'importo delle rate da corrispondere nel 2009 per i mutui a tasso variabile relativi all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili di

prima abitazione non di lusso, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008, non possa comunque essere superiore al 4 per cento, al netto dello *spread*, delle spese varie e di ogni altro tipo di maggiorazione. Tale limite si applica anche ai mutui rinegoziati in base all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, ai sensi del quale le rate dei predetti mutui sono mantenute al medesimo livello del 2006, con conseguente allungamento della durata del mutuo stesso.

Il comma 3 specifica che l'eventuale differenza positiva tra le rate di mutuo derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali e tale limite massimo è posto a carico dello Stato, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 5 prevede inoltre che le banche le quali propongano mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono garantire ai clienti, a partire dal 1° gennaio 2009, la possibilità di stipulare contratti di mutuo a tasso variabile che siano indicizzati al tasso praticato sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. A tal fine le banche sono tenute ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza a tali contratti, secondo le disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

In caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.032 euro e 12.911 euro prevista dall'articolo 194, comma 3, del Testo unico bancario per la violazione delle disposizioni del medesimo testo unico in materia di pubblicità delle condizioni contrattuali dei contratti di credito.

L'articolo 4 istituisce, al comma 1, un fondo rotativo denominato « Fondo di credito per i nuovi nati », dotato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, volto al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, per favorire l'accesso al credito delle famiglie nelle quali sia nato o sia stato adottato un figlio. Ai relativi oneri si fa

fronte mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Sempre nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 4 rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala anche il comma 3, il quale introduce in via sperimentale, per il 2009, un'agevolazione fiscale in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito complessivo annuo non superiore, nel 2008, a 35.000 euro, consistente in una riduzione dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile al trattamento accessorio dei fondi della produttività, e spettante nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. L'agevolazione è motivata esplicitamente dall'esigenza di riconoscere la specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del predetto comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

L'ammontare della riduzione non è indicato dalla disposizione, la quale rinvia a tal fine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma si connette alle simili agevolazioni per la riduzione dell'imposizione sulle componenti reddituali relative al lavoro straordinario o alla produttività, introdotte in via sperimentale, per il 2008, e limitatamente ai dipendenti privati, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008.

L'articolo 5 proroga fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento applicabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 93 del 2008, alle somme erogate a titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività o altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Rispetto alle previsioni agevolative contenute nel citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 93, che si estendevano anche alle somme corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, la proroga del regime forfetario si applica solo agli emolumenti relativi ad

incrementi di produttività; viene inoltre innalzato da 3.000 a 6.000 euro lordi il limite complessivo delle somme che possono fruire della predetta agevolazione, ed è altresì incrementato da 30.000 a 35.000 euro annui il limite complessivo di reddito annuo fino al quale il lavoratore dipendente può fruire dell'imposizione sostitutiva.

L'articolo 6, comma 1, consente di dedurre, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, il 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e degli oneri assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente.

A tale riguardo rileva come il riferimento, contenuto nella disposizione, all'articolo 99 del TUIR sembri indicare che la predetta deduzione si applica solo ai fini dell'IRES (come indicato anche dalla rubrica dell'articolo): appare tuttavia opportuno chiarire meglio il senso della disposizione, considerato che la relazione tecnica fa riferimento sia all'IRES sia all'IRPEF, e che la norma stessa richiama anche l'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale disciplina la determinazione del valore della produzione netta a fini IRAP valevole per le società di persone e per le imprese individuali, le quali non sono sottoposte all'IRES, ma bensì all'IRPEF.

I commi da 2 a 4 disciplinano il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota di IRAP riferita agli interessi passivi o alle spese di personale relative ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nel caso in cui la relativa domanda di rimborso sia già stata presentata, i contribuenti interessati hanno diritto al rimborso fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP relativa all'anno di competenza, mentre i contribuenti che non abbiano presentato tale domanda dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro 48 mesi dal termine di versamento o della data in cui è stata operata la ritenuta.

Ai sensi del comma 4 tali rimborsi sono eseguiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, di 500 milioni per il 2010 e di 400 milioni per il 2011.

L'articolo 7, comma 1, prevede, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, che l'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, sia esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, a condizione che nella fattura sia annotato che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita.

In tal modo viene estesa l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che finora circoscriveva tale possibilità di esigibilità differita solo a talune tipologie di cessioni di beni o prestazioni di servizi. La norma del comma 1 specifica, peraltro, che l'imposta è comunque esigibile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione: tale limite temporale non si applica tuttavia nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive prima dello spirare del predetto termine annuale.

Inoltre, l'agevolazione non si applica alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi IVA speciali, ovvero ai quali si applichi il regime del cosiddetto *reverse charge* (previsto ad esempio nel caso di cessioni di oro e relativi prodotti semilavorati).

Il comma 2 chiarisce che l'efficacia delle previsioni del comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione degli organismi comunitari.

L'articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia, gli studi di settore possano essere integrati per tener conto degli effetti della crisi economica su determinati settori o aree territoriali, anche sulla base dei dati ed elementi acquisibili dagli Osservatori regionali per gli studi di settore e da istituti di ricerca. A tale riguardo evidenzia come la disposizione rappresenti in qualche modo il

frutto del dibattito sull'impatto degli studi sulle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, avviato già nella scorsa legislatura, in particolare a seguito delle sollecitazioni in tal senso dei gruppi di centrodestra.

L'articolo 9, comma 1, integra l'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge n. 81 del 2007, che aveva stanziato 5,7 miliardi di euro in ciascuno degli anni 2007-2009 per l'effettuazione dei rimborsi connessi all'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che aveva sancito l'illegittimità dei limiti alla deducibilità a fini IVA dell'imposta assolta al medesimo titolo per l'acquisto di autovetture, prevedendo che le risorse ancora disponibili siano iscritte nel Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle Amministrazioni centrali, istituito dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005, per provvedere, da un lato, all'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2007, e dall'altra, per l'effettuazione dei rimborsi fiscali richiesti da più di dieci anni.

In connessione con le previsioni del comma 1, il comma 2 abroga il comma 140-bis dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, il quale recava norme per l'accelerazione dei rimborsi fiscali ultradecennali.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'economia siano stabilite modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE S.p.a. nella prestazione di garanzie per agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori delle Amministrazioni pubbliche.

L'articolo 10 prevede, al comma 1, che, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è ridotto dal 100 al 97 per cento l'ammontare dell'acconto IRES e dal 99 al 96 per cento l'ammontare dell'acconto IRAP.

Dal momento che il termine per il versamento dell'acconto è fissato al 1° dicembre 2008, ed il decreto-legge è entrato in vigore solo il 29 novembre 2008, il comma 2 prevede che i contribuenti i quali abbiano già provveduto al pagamento degli acconti nella misura prece-

dentemente prevista, possano fruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai fini dei successivi versamenti tributari.

L'articolo 11, comma 1, prevede che le economie di spesa di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, derivanti dalla revoca delle agevolazioni in favore dell'imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno, sono destinate, nel limite massimo di 450 milioni di euro, al rifinanziamento del Fondo di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale per assicurare i crediti concessi in favore delle piccole e medie imprese. Ai sensi del comma 3 il 30 per cento di tale somma è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo in favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Il comma 2 estende gli interventi del predetto Fondo anche alle imprese artigiane, prevedendo a tal fine che l'organo del Fondo che delibera sul rilascio delle garanzie stesse sia integrato con i rappresentanti delle imprese artigiane. Inoltre, il comma 4 stabilisce che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Infine, il comma 5 stabilisce che la dotazione del già citato Fondo potrà essere ulteriormente incrementata attraverso contributi delle banche, delle regioni, di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE.

L'articolo 12, che si pone in continuità con le misure per il sostegno alla patrimonializzazione delle banche italiane previste dal decreto-legge n. 155 del 2008, recentemente esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto emesse da banche italiane quotate o da società capogruppo di gruppi bancari italiani quotate, che siano computabili nel patrimonio di vigilanza delle stesse banche. Tali operazioni, che sono finalizzate a garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia ed un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema ban-

cario, sono effettuate sulla base di una previa valutazione della Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 2 tali strumenti possono consistere in strumenti convertibili, su richiesta dell'emittente, in azioni ordinarie; può inoltre essere prevista la facoltà di rimborso o riscatto da parte dell'emittente stesso, qualora la Banca d'Italia attesti che tale operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca o del relativo gruppo bancario.

Per quanto attiene alla remunerazione dei predetti strumenti finanziari, essa può dipendere dalla disponibilità di utili distribuibili: in tal caso la delibera sulla distribuzione degli utili deve rispettare le condizioni di remunerazione degli strumenti stessi. Ai sensi del comma 8 la deliberazione in merito all'emissione degli strumenti finanziari spetta all'organo della società emittente competente in materia di emissione di obbligazioni subordinate; inoltre l'esercizio della facoltà di conversione in azioni, prevista dal comma 2, è condizionato alla deliberazione relativa all'aumento di capitale.

In base ai commi 4 e 5, la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia dei predetti strumenti è condizionata al fatto che tale operazione risulti economica, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale alle finalità di finanziamento dell'economia e di patrimonializzazione del sistema bancario. Inoltre, si prevede l'obbligo, per l'emittente, di assumere impegni, definiti in apposito protocollo di intenti con il Ministero dell'economia, circa il livello e le condizioni del credito erogato alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ed in merito alle politiche dei dividendi, nonché di adottare un codice etico che disciplini, tra l'altro, la remunerazione dei vertici aziendali. In tale contesto il comma 6 prevede una relazione periodica al Parlamento del Ministro dell'economia sul finanziamento dell'economia, nonché l'istituzione, presso le prefetture, di uno speciale osservatorio in materia.

Ai sensi del comma 9, le risorse necessarie per finanziare le operazioni di

sottoscrizione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di talune tipologie di spesa, riduzione di autorizzazione legislative di spesa, utilizzo temporaneo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria intestati ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché attraverso emissioni di titoli del debito pubblico. Tali decreti, secondo il comma 10, sono trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

In merito alle modalità di copertura degli oneri finanziari recati dall'articolo rileva come esse risultino analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008: a tale proposito ricorda che, nel corso dell'esame, presso la Camera, del relativo disegno di legge di conversione del predetto decreto, a seguito di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione Bilancio, sia stata introdotta una previsione specifica secondo la quale gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio sono sottoposti all'esame delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, secondo un meccanismo di doppio parere per il quale il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi qualora non si sia uniformato alle condizioni formulate sui profili finanziari.

Ai sensi del comma 12 i criteri e le condizioni delle modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia.

L'articolo 13 reca talune modifiche alla disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto recata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare, il comma 1 apporta talune modifiche all'articolo 104 del predetto TUF, il quale prevede che, salva autorizzazione dell'assemblea, le società italiane quotate oggetto dell'offerta pub-

blica di acquisto si astengono dall'adottare misure difensive che possano contrastare l'offerta stessa. In questo quadro le modifiche recate dall'articolo prevedono che tale obbligo si applichi solo qualora gli statuti delle società italiane quotate lo prevedano. Inoltre viene espunta la previsione in base alla quale le deliberazioni in merito alle predette misure difensive sono assunte con il voto favorevole di almeno il 30 per cento del capitale.

Il comma 2 interviene altresì sull'articolo 104-*bis* del TUF, in base al quale, nel caso in cui sia stata promossa un'offerta pubblica di acquisto su società italiane quotate, durante il periodo di adesione all'offerta, non hanno effetto, nei confronti dell'offerente, le eventuali limitazioni al trasferimento di titoli previste dallo statuto della società, né le limitazioni al diritto di voto nelle assemblee chiamate a decidere sulle misure difensive avverso l'OPA. In tale quadro le modifiche recate dal comma stabiliscono che le sopra richiamate previsioni si applichino solo qualora lo prevedano gli statuti delle società italiane quotate. Inoltre viene modificato il comma 7 del predetto articolo 104-*bis*, al fine di precisare che la salvaguardia delle disposizioni speciali applicabili nelle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici, ai sensi del decreto-legge n. 332 del 1994, si riferisce, oltre che ai limiti di possesso azionario, anche ai limiti al diritto di voto che possono essere previsti negli statuti delle predette società.

Il comma 3 modifica l'articolo 104-*ter* del TUF, ai sensi del quale le disposizioni dei predetti articoli 104 e 104-*bis* non si applicano nei casi in cui l'OPA sia promossa da un soggetto cui tali disposizioni, ovvero disposizioni equivalenti, non siano applicabili. In tale contesto la modifica recata dal comma specifica che tale previsione si applica solo qualora lo prevedano gli statuti delle società italiane quotate oggetto dell'OPA.

Inoltre viene soppresso il comma 2 del medesimo articolo 104-*ter*, ai sensi del quale, qualora i soggetti offerenti applichino disposizioni analoghe a quelle del-

l'articolo 104, ma la relativa assemblea deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite dall'articolo 104, comma 1 (in base al quale esse deliberano con il voto favorevole di almeno il 30 per cento del capitale), le assemblee delle società italiane oggetto dell'OPA che deliberano le misure difensive possono deliberare con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

L'articolo 14, abroga, al comma 1, i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), i quali prevedono, rispettivamente, che i soggetti svolgenti in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari e finanziari non possono acquisire partecipazioni in una banca superiore al 15 per cento, né conseguire, comunque, il controllo della banca stessa, e che l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca è negata o revocata dalla Banca d'Italia qualora i soggetti non bancari acquisiscano una rilevante concentrazione di potere per la nomina degli amministratori o dei componenti del Consiglio di sorveglianza della banca medesima che ne pregiudichi la sana e prudente gestione.

In tale contesto la disposizione prevede che l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni bancarie da parte di soggetti non bancari né finanziari sia rilasciata dalla Banca d'Italia, qualora sussistano le condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione della banca stessa, previste dal citato articolo 19 del TUB. Inoltre la Banca d'Italia deve accertare la competenza professionale di tali soggetti nella gestione di partecipazione, ovvero la loro competenza specifica nel settore finanziario, chiedendo ai medesimi soggetti ogni informazione ritenuta utile a tal fine.

I commi da 2 a 4 apportano talune modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2007, in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

In particolare si detta, introducendo un nuovo comma 18-*bis*, una disciplina speciale per le persone giuridiche oggetto del congelamento dei beni previsti dal decreto

legislativo sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia (dunque, in sostanza, per gli intermediari bancari e finanziari), anche se sottoposti alla vigilanza di altre autorità.

In questa fattispecie si prevede l'applicazione degli articoli 70 e seguenti del Testo unico bancario, in materia di amministrazione straordinaria delle banche, nonché degli articoli 98 e 100 del medesimo TUB, relativi all'amministrazione straordinaria della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo bancario, oltre che dell'articolo 56 del TUF, relativo all'amministrazione straordinaria delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.

In tal caso l'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e per il tempo necessario agli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria istituito dal decreto legislativo n. 109, autorizzi la chiusura anticipata della medesima amministrazione straordinaria. Si prevede inoltre che sia esclusa in materia ogni competenza dell'Agenzia del demanio, e che siano applicabili solo talune delle previsioni contenute nell'articolo 12.

Il comma 5 integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativamente al contenuto del programma per l'amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, stabilendo che la dismissione o liquidazione di beni dell'impresa non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti di azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile. In tal modo non si applica la previsione del predetto articolo 2112, ai sensi della quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il concessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

A tale riguardo segnala come una previsione sostanzialmente identica sia contenuta nell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 162 del 2008, introdotto nel corso dell'esame al Senato.

I commi da 6 a 9 introducono talune modifiche alla disciplina dei fondi comuni di investimento speculativi. In particolare, si prevede che la Banca d'Italia, con proprio regolamento, possa stabilire che, sino al 31 dicembre 2009, qualora le richieste di rimborso siano complessivamente superiori, in un determinato giorno o periodo, al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo stesso può sospendere il rimborso eccedente tale ammontare, in proporzione alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso stesso; le quote non rimborsate costituiscono nuova domanda di rimborso, considerata presentata il primo giorno successivo a quello di effettuazione dei rimborsi parziali.

Inoltre, in casi eccezionali, qualora le richieste di rimborso rendano necessarie cessioni di attività illiquide, tali da pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la società di gestione del risparmio può operare una parziale scissione del fondo, trasferendo le attività illiquide in un fondo chiuso, le cui quote sono distribuite a ciascun partecipante del fondo originario in misura uguale a quelle possedute.

Le previsioni sopra richiamate entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia, e si applicano anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.

Si stabilisce infine l'abrogazione dei limiti massimi al numero dei partecipanti ai fondi speculativi attualmente previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 15 introduce un'articolata serie di previsioni in materia di riallineamento e rivalutazione di valori contabili.

In particolare, il comma 1 stabilisce, al primo periodo, che il nuovo regime di determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 83 del TUIR, introdotto per le imprese che applicano i principi contabili internazionali (IAS) dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007, si applica relativamente alle componenti reddituali rilevate in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31

dicembre 2007. Tuttavia, il secondo periodo della disposizione precisa che rimane salva l'applicazione del regime fiscale previgente alle citate modifiche apportate dalla legge n. 244, alle operazioni che risultino qualificate, classificate o imputate diversamente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Le previsioni contenute nei primi due periodi del comma si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

I commi da 2 a 9 consentono il riallineamento ai fini IRES ed IRAP delle divergenze contabili tra i valori civilistici e quelli fiscali conseguenti all'introduzione degli IAS, che si riscontrino all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tale riallineamento può essere richiesto sostanzialmente per due tipologie di divergenze:

a) le divergenze riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio, conseguenti alla predetta modifica dell'articolo 83 del TUIR [comma 3, lettera a)], che si sono verificate in quanto la modifica non ha trovato applicazione fin dal primo anno di adozione degli IAS: la relazione illustrativa indica, a titolo esemplificativo, tali divergenze nel diverso trattamento previsto dagli IAS stessi per gli strumenti finanziari, per l'imputazione dei ricavi di affiliazione nonché delle locazioni o vendite di beni;

b) le divergenze riconducibili ad altre disposizioni collaterali al predetto articolo 83 [comma 3, lettera b)], relative soprattutto alle deduzioni extracontabili di ammortamenti di beni materiali ed immateriali, di cui alla previgente versione dell'articolo 109, comma 4, lettera b), eliminate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), n. 1, della legge n. 244 del 2007, nonché alla disciplina di neutralità fiscale prevista, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, dall'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, i quali consentivano di

continuare a valutare le rimanenze di magazzino secondo il criterio « LIFO » (*last in first out*), la deducibilità sulla base dei precedenti criteri di costi già imputati al conto economico e lo stralcio dal passivo patrimoniale di fondi di accantonamento dedotti in forza di previgenti disposizioni del TUIR.

Per quanto riguarda la prima tipologia di disallineamenti, indicata dal comma 3, lettera a), il riallineamento può essere effettuato, alternativamente:

1) ai sensi del comma 4, mediante applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP alla somma algebrica delle differenze positive derivanti dal predetto riallineamento, mediante versamento in unica soluzione da effettuarsi entro il termine di versamento del saldo d'imposta relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

2) ai sensi del comma 5, previa opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, relativa anche a singole componenti reddituali o patrimoniali, mediante assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e delle eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento, da versare in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In base al comma 6, il predetto riallineamento può applicarsi anche in caso di aggregazioni aziendali, con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione, mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

Ai sensi del comma 7 il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere effettuato mediante versamento di imposta sostitutiva, secondo le modalità dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007, ai sensi del quale l'aliquota d'imposta varia dal 12 al 16 per cento, a seconda che i maggiori valori non

superino il limite di 5 milioni di euro, siano compresi tra 5 e 10 milioni di euro, ovvero eccedano i 10 milioni.

Il comma 8 consente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 anche al riallineamento delle divergenze che emergano successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, in occasione della prima applicazione dei principi contabili internazionali, ovvero nel caso di variazioni dei medesimi principi contabili.

I commi da 10 a 12 disciplinano il riallineamento di divergenze tra valori civilistici e quelli fiscali emergenti a seguito di aggregazioni aziendali, relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali. In particolare il comma 10 prevede che i maggiori valori attribuiti in bilancio a tali cespiti siano riconosciuti fiscalmente, previo versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16 per cento, da versarsi in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente, il maggior valore può essere dedotto dall'imponibile IRES e dal valore della produzione ai fini IRAP, in misura non superiore ad 1/9, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stata versata la predetta imposta sostitutiva.

Ai sensi del comma 11, le previsioni del comma 10 sono applicabili anche al riallineamento a fini fiscali di attività diverse da quelle sopra elencate: in tal caso i maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo.

Il comma 12 precisa che le norme di cui ai commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo.

I commi da 13 a 15 consentono, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai criteri di valutazione

basati sul valore di mercato, relativamente agli investimenti non durevoli in titoli. Tale facoltà è connessa con l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari e con la conseguente estrema volatilità di tali titoli, che sta determinando conseguenze particolarmente gravi sugli equilibri di bilancio dei soggetti che li detengono. In particolare, si prevede che i titoli siano valutati al loro valore d'iscrizione a bilancio, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa ad un ulteriore esercizio con decreto del Ministro dell'economia.

I commi 14 e 15 stabiliscono che le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma 13 alle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono definite con regolamento dell'ISVAP. Tali imprese applicano le predette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura del proprio portafoglio assicurativo e sono tenute a destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle medesime disposizioni ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio. Qualora gli utili di esercizio siano insufficienti, si ricorre a riserve di utili ovvero agli utili di esercizi successivi.

I commi da 16 a 23 prevedono la possibilità di rivalutare i beni immobili da parte dei soggetti IRES, ovvero di società in nome collettivo, o in accomandita semplice, che non adottano i principi contabili internazionali. In particolare si prevede che tali soggetti possano rivalutare, nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili, e degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, mediante imputazione al capitale o accantonamento in riserva in sospensione d'imposta del saldo attivo risultante dalle predette rivalutazioni.

In base al comma 19, il saldo può essere affrancato fiscalmente mediante applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 10 per cento. Inoltre, ai sensi del

comma 20, il maggior valore attribuito ai beni valutati è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva, stabilita in misura pari al 10 per cento per gli immobili ammortizzabili, ed al 7 per cento per gli immobili non ammortizzabili, la quale è computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. L'imposta è versata in un'unica soluzione ovvero in tre rate, in tal caso con l'applicazione di un interesse legale del 3 per cento annuo.

Secondo il comma 21, qualora i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, ovvero assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero finalizzati al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, le plusvalenze o le minusvalenze emergenti dalle predette cessioni o trasferimenti sono calcolate in base al costo del bene prima della rivalutazione.

Per quel che riguarda l'articolo 16 segnala, quanto agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, i commi da 1 a 5, recanti alcune disposizioni di semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti.

Il comma 1 integra la disciplina in materia di interpello circa l'applicazione delle norme antielusive, di cui all'articolo 21 della legge n. 413 del 1991. In particolare la lettera *a*) introduce in materia un meccanismo di silenzio-assenso, in base al quale, qualora la risposta all'interpello da parte dell'Agenzia delle entrate non intervenga entro 120 giorni, il contribuente può presentare diffida ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la risposta si intende espressa in senso positivo. Inoltre la lettera *b*) sopprime le disposizioni relative al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

Il comma 2 abroga i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, eliminando in tal modo le norme che stabilivano l'obbligo, per gli

esercenti attività di commercio al dettaglio e di grande distribuzione, nonché per i soggetti che effettuano vendite e prestazioni di servizi con emissione di ricevuta fiscale, di trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i corrispettivi.

Il comma 3 abroga i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, i quali avevano introdotto l'obbligo, per i titolari di partita IVA che intendessero utilizzare in compensazione crediti in misura superiore a 10.000 euro, di inviare una preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

La relazione illustrativa indica come le previsioni abrogate, dettate da motivazioni di natura antievasiva, non sono risultate efficaci a tal fine, in quanto l'Amministrazione finanziaria non disponeva, al momento della comunicazione, di dati sufficienti per riscontrare il contenuto ed effettuare i necessari controlli circa la spettanza dei crediti per i quali si richiedeva la compensazione. Pertanto esse costituivano solo un aggravio amministrativo per i contribuenti, senza alcun vantaggio concreto per l'Erario.

Il comma 4 abroga i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che avevano introdotto l'obbligo, per gli esercenti attività commerciali, di memorizzare e trasmettere su supporto elettronico all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle singole operazioni svolte mediante distributori automatici.

Il comma 5 riduce ulteriormente le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso per le violazioni in materia tributaria. In particolare:

a) sono ridotte da un ottavo ad un dodicesimo le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento di tributi o acconti, se il pagamento è eseguito entro i 30 giorni dalla commissione della violazione;

b) sono ridotte da un quinto ad un decimo le sanzioni applicabili in caso di errori o omissioni, se regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione, ovvero entro un

anno dalla commissione della violazione stessa;

c) sono ridotte da un ottavo ad un dodicesimo le sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione della dichiarazione, se questa è presentata entro 90 giorni dallo spirare del relativo termine;

d) sono ridotte da un ottavo ad un dodicesimo le sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa è presentata entro 30 giorni dallo spirare del relativo termine.

L'articolo 17, comma 1, introduce una misura fiscale agevolativa in favore dei docenti o ricercatori, non occasionalmente residenti all'estero e che vi abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni, in possesso di titolo universitario, che, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si trasferiscono in Italia assumendone la residenza fiscale. In particolare si prevede che i redditi da lavoro dipendente autonomo di tali soggetti siano imponibili ai fini delle imposte dirette solo in misura del 10 per cento e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP. Tale incentivo si applica nel periodo d'imposta nel quale il soggetto acquista la residenza fiscale in Italia e nei due periodi d'imposta successivi, a condizione che permanga la residenza fiscale nel nostro Paese.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006, recanti un credito d'imposta in favore delle imprese, in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

A tal fine si chiarisce che il credito d'imposta spetta anche ai soggetti residenti ed alle stabili organizzazioni del territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono le predette attività di ricerca in forza di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati con i quali è attuabile lo scambio di

informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

L'articolo 23 prevede agevolazioni per la realizzazione di opere di interesse locale proposte da gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per gli enti locali competenti.

In particolare si prevede, al comma 2, che l'approvazione e autorizzazione della proposta avvenga secondo il meccanismo del silenzio-assenso, decorsi due mesi dalla presentazione della proposta stessa all'ente locale. In tal caso la realizzazione delle opere, che deve avvenire a cura e sotto la responsabilità del gruppo di cittadini proponente, deve iniziare entro sei mesi dalla predetta approvazione, ed essere completata entro ventiquattro mesi dall'inizio. Si stabilisce comunque che gli interventi relativi ad immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al parere o all'autorizzazione previste dalla legislazione vigente, richiamando a tal fine esplicitamente le disposizioni del testo unico in materia di beni culturali ed ambientali.

In base al comma 3 le opere realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente locale competente.

Il comma 4 prevede l'esenzione della realizzazione delle opere da ogni onere fiscale ed amministrativo a carico del gruppo proponente ed attuatore delle stesse, ferma restando l'applicazione dell'IVA. Inoltre i contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono detraibili dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nonché secondo i limiti di ammontare e le modalità previste dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e relativi provvedimenti di attuazione.

Ricorda a tale riguardo che il citato articolo 1 della legge n. 449 ha introdotto la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche una quota delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione),

fino all'importo massimo di 150 milioni di lire, da ripartirsi in quote costanti in cinque anni, ovvero in 10 anni.

In merito a tale previsione segnala l'opportunità di chiarire se la detraibilità si riferisca solo all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero anche all'imposta sul reddito delle società, considerato che il richiamo ai « soggetti che li hanno erogati » può riferirsi tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche.

La disposizione specifica che tale disposizione si applica « sino all'attuazione del federalismo fiscale » e che, successivamente sarà prevista la detrazione dei medesimi contributi dai tributi propri dell'ente competente.

Il comma 5 indica che le disposizioni dell'articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, salvo che le leggi regionali siano già conformi alle previsioni dei commi da 1 a 3 e ferma restando la possibilità, per le regioni stesse, di ampliare o ridurre l'ambito applicativo di tali disposizioni. Viene inoltre fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 24 disciplina il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 331 del 1993 in favore delle aziende municipalizzate, consistenti in sostanza nell'applicazione alle aziende che si fossero trasformate o avessero acquisito la personalità giuridica del regime tributario applicabile agli enti territoriali di appartenenza, e dichiarate contrarie alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea con la decisione 2003/193/CE.

In merito ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 10 del 2007 ha già individuato un meccanismo di recupero di tali aiuti, rispetto al quale la Commissione europea ha tuttavia sollevato rilievi, in

particolare per quanto riguarda l'ammontare delle somme da restituire richieste ai beneficiari delle agevolazioni.

In tale contesto l'articolo introduce una serie di poteri in favore dell'Agenzia delle entrate, prevedendo, ai commi 1 e 2, che l'Agenzia esegua il recupero dei predetti aiuti, e dei relativi interessi, secondo principi e procedure applicabili in materia di riscossione di tributi, tenendo conto di quanto liquidato dalla stessa Agenzia, senza invece riconoscere rilevanza all'eventuale adesione ad istituti di definizione agevolata dei tributi (condoni) da parte dei soggetti sottoposti al recupero.

Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia delle entrate notifichi gli avvisi di accertamento per il recupero entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; in caso di mancata ottemperanza entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso l'Agenzia iscrive a titolo definitivo le somme non versate e i relativi interessi, anche qualora sia stato presentato ricorso. Non sono applicate sanzioni e sono escluse dilazioni di pagamento o sospensioni in sede amministrativa o giudiziale.

Il comma 4 regola il meccanismo di determinazione degli interessi dovuti sulle somme da recuperare, che sono calcolati con riferimento al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte nel primo periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

Il comma 5 prevede l'applicazione alle predette procedure di recupero degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 59 del 2008, i quali disciplinano i giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato, nonché le controversie avviate dinanzi ad organi della giustizia tributaria per la sospensione in via cautelare di atti di recupero di aiuti dichiarati incompatibili.

L'articolo 27 prevede un insieme piuttosto articolato di disposizioni incidenti sul sistema di accertamento dei tributi.

In primo luogo il comma 1 introduce un nuovo istituto di deflazione del contenzioso tributario e di definizione degli

accertamenti relativi alle imposte sui redditi ed all'IVA, prevedendo la possibilità, per il contribuente, di aderire ai contenuti dell'invito a comparire inviato dall'Ufficio delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997. L'adesione si concreta mediante una comunicazione all'ufficio competente ed il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione del contribuente presso l'ufficio. Il pagamento delle somme dovute avviene secondo le modalità dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218, senza tuttavia l'obbligo di prestare garanzia nel caso in cui sia richiesto il pagamento rateale, che potrà avvenire, ai sensi del citato articolo 8, in un massimo di otto rate trimestrali, ovvero di dodici rate se le somme superano i 100 milioni di lire. Sulle rate successive alla prima sono calcolati interessi al saggio legale. In caso di mancato pagamento delle somme l'Ufficio delle entrate provvede all'iscrizione al ruolo a titolo definitivo delle somme stesse.

L'adesione ai contenuti dell'invito comporta l'ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 218, il quale già stabilisce che per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni, le relative sanzioni sono ridotte ad un quarto del minimo di legge.

La disposizione specifica che il nuovo istituto non si applica agli inviti a comparire preceduti da processi verbali di constatazione, i quali possono essere definiti con il distinto istituto dell'adesione ai verbali di constatazione di cui all'articolo 5-bis del predetto decreto legislativo 218, recentemente introdotto dall'articolo 83, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, per i quali non sia stata prestata adesione; è altresì esclusa l'applicabilità dell'istituto alle maggiori imposte relative alle violazioni indicate nei predetti verbali

di constatazione che consentono l'accertamento parziale da parte degli uffici finanziari.

Il comma 3 stabilisce che l'adesione si applica agli avvisi di invito a comparire emessi a partire dal 1° gennaio 2009.

Il comma 4 definisce le ulteriori conseguenze sostanziali dell'adesione all'invito. In particolare la disposizione integra, con un nuovo articolo 10-ter, la legge n. 146 del 1998, stabilendo che l'adesione ai contenuti dell'invito a comparire formulato dagli uffici tributari al contribuente preclude lo svolgimento nei confronti di quest'ultimo di talune attività di accertamento e rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate oggetto di accertamento non sia superiore a 50.000 euro né al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti con la predetta adesione.

In tale ipotesi sono in particolare esclusi:

gli ulteriori accertamenti dell'Amministrazione finanziaria sui redditi di impresa sulle persone fisiche basati sulle presunzioni semplici, gravi precise e concordanti, relative all'esistenza di attività non dichiarate o all'inesistenza di passività dichiarate previste dall'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

la rettifica, da parte dell'ufficio, della dichiarazione IVA nel caso di omissioni e false o inesatte indicazioni risultanti da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, prevista dall'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le predette esclusioni si applicano a condizione che, per l'anno di imposta oggetto dell'invito a comparire, non siano state irrogate sanzioni per omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, di falsa indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità dei predetti studi.

I commi da 5 a 8 rafforzano gli strumenti per la riscossione coattiva dei tributi. In particolare, il comma 5 stabilisce che l'ipoteca ed il sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997, si applicano anche in relazione ai tributi ed ai relativi interessi vantati in base a processi verbale di constatazione. Parimenti, il comma 6 prevede l'applicazione di tali strumenti di garanzia per l'Erario, nel caso di pericolo per la riscossione, non appena sia pervenuta la notizia del provvedimento con il quale siano accertati maggiori tributi, relativamente a tutte le somme dovute. Il comma 7 stabilisce invece che le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti di cui al comma 6 perdono efficacia a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della cartella notificata al debitore iscritto a ruolo.

Il comma 8 integra il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di comunicare al concessionario della riscossione l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari, esecutive e conservative da intraprendere nell'azione di riscossione, stabilendo che, a tal fine, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può richiedere dati, notizie e documenti relativi ai rapporti bancari e finanziari del contribuente.

I commi da 9 a 15 rivedono l'organizzazione dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate sui contribuenti di maggiori dimensioni.

In particolare i commi 9, 10 ed 11 prevedono che l'Agenzia delle entrate attivi, entro l'anno successivo alla presentazione, un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di maggiori dimensioni, identificate in quelle che conseguano un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 300 milioni di euro. Tale importo sarà successivamente diminuito, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2001. Il controllo sostanziale sarà realizzato in termini selettivi, sulla

base di analisi di rischio relative al settore produttivo o al profilo della singola impresa, dei soci, delle società partecipate e delle operazioni effettuate.

In tale contesto il comma 12 stabilisce che le istanze di interpello presentate dalle predette imprese devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 195, e che la soluzione interpretativa della normativa tributaria contenuta nella risposta all'interpello deve essere verificata nell'ambito dei controlli previsti dal comma 9.

Il comma 13 stabilisce inoltre che i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, disciplinati dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per quanto riguarda i contribuenti con volume d'affari pari o superiori a 100 milioni di euro sono demandate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a specifiche strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi del comma 14, tali strutture svolgono le attività di liquidazione delle imposte, di controllo formale delle dichiarazioni, di controllo sostanziale, di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati anche in compensazione, nonché di gestione del contenzioso.

In base al comma 15 lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo, e la riorganizzazione prevista dal comma 13 sono effettuate con le risorse umane e finanziarie attribuite dalla legislazione vigente all'Agenzia delle entrate.

I commi da 16 a 20 incrementano gli strumenti per contrastare l'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti.

In particolare il comma 16 prevede che l'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati ai fini della compensazione di imposte può essere notificato al contribuente dall'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del predetto credito. Ai sensi del comma 17 la previsione del comma 16 si applica

dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale siano indicati crediti inesistenti utilizzati ai fini della compensazione in anni per i quali siano ancora pendenti i termini per gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (i termini da ultimo citati sono fissati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere presentata).

Il comma 18 introduce una specifica sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, stabilita nella misura compresa tra il 100 ed il 200 per cento dell'ammontare dei crediti stessi, mentre il comma 19 stabilisce che, in caso di mancato pagamento, entro un termine che comunque non può essere fissato dall'ufficio competente in misura inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione sono iscritte a ruolo per l'intero importo risultante dall'atto di recupero dei predetti crediti, anche se non definitivo. Ai sensi del comma 20, la cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base al predetto atto di accertamento è notificata al contribuente entro il secondo anno successivo all'atto di accertamento.

Il comma 21 riduce di 110 milioni di euro per il 2009, di 165 milioni per l'anno 2010 e di 220 milioni a decorrere dal 2011 le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », in relazione alle maggiori entrate attese dall'attuazione dei commi da 16 a 20.

L'articolo 29 introduce nuovi strumenti per il controllo della fruizione di talune agevolazioni fiscali, nonché per garantirne l'effettiva copertura.

In particolare i commi da 1 a 6 stabiliscono che il credito d'imposta riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 alle imprese che effettuino attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, nella misura del

10 per cento del costo sostenuto per tali attività, previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006, nonché le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, ai commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, sono fruibili alle condizioni stabilite dai commi 2 e 3.

Tale previsione è esplicitamente finalizzata al rispetto dello stanziamento di bilancio previsto per il credito d'imposta, confermati dallo stesso comma 2 in 375,2 milioni di euro nel 2008, 533,6 milioni nel 2009, 654 milioni nel 2010 e 65,4 milioni nel 2011.

Il comma 2 prevede che per godere del predetto credito d'imposta i contribuenti interessati debbano inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate un formulario approvato dal Direttore dell'Agenzia.

Ai sensi della lettera *a*) del comma 2, per le attività di ricerca avviate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, l'inoltro del formulario vale come prenotazione all'accesso al credito d'imposta, mentre, ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma 2, per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'inoltro del formulario costituisce prenotazione per la fruizione del predetto credito nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge.

In base al comma 3 l'Agenzia delle entrate esamina, rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, i formulari pervenuti.

Per quanto riguarda le prenotazioni relative alle attività di ricerca già avviate, l'Agenzia esprime solo un nulla osta ai fini della copertura finanziaria: la fruizione del credito è quindi possibile nell'esercizio in corso, ovvero, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie, negli esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece le attività di ricerca non ancora avviate, il comma 4, primo periodo, stabilisce che l'Agenzia certifica l'avvenuta presentazione del formulario, comunicando l'accoglimento della relativa prenotazione e, nei successivi 30 giorni, il nulla osta relativo alla copertura

finanziaria. In tal caso le spese agevolabili devono essere sostenute, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione, e, comunque, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009.

Il secondo periodo del comma 4 prevede che l'utilizzo dei crediti d'imposta, rispetto ai quali sia stato comunicato il nulla osta, è possibile solo entro il sesto mese successivo «al termine di cui al primo periodo»; tale previsione, il cui contenuto non appare del tutto chiaro, sembra riferirsi al termine del 31 dicembre 2009 entro il quale le spese devono comunque essere sostenute. In ogni caso si stabilisce che il credito d'imposta deve essere utilizzato entro il limite massimo del 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte nell'anno successivo.

Il comma 5 stabilisce che la procedura per la trasmissione del predetto formulario è attivata entro 30 giorni dall'approvazione del formulario stesso.

I commi da 6 a 11 stabiliscono specifiche disposizioni per regolamentare la fruizione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006.

Ricorda che le detrazioni o per interventi di riqualificazione energetica, di cui alle norme appena richiamate, sono stabilite in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici, fino ad un massimo di 60.000 euro per interventi relativi a strutture opache e finestre ed installazione di pannelli solari, e fino ad un massimo di 30.000 euro per sostituzione di impianti di climatizzazione invernali. L'applicabilità delle agevolazioni è stata estesa, dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.

In particolare, il comma 7 stabilisce che per fruire delle detrazioni relative alle spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 i contribuenti interessati debbano

ottenere un assenso da parte dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire il rispetto dei limiti di spesa ascrivibili alle agevolazioni, che sono stabiliti dallo stesso comma 7 in 82,7 milioni di euro nel 2009, in 185,9 milioni nel 2010 e in 314,8 milioni nel 2011. Secondo la relazione tecnica tali limiti finanziari indicati corrispondono a quelli recepiti in bilancio sulla base delle norme istitutive dell'agevolazione.

A tal fine i contribuenti inviano in via telematica un'apposita istanza, la quale sarà esaminata, secondo l'ordine cronologico di invio, dall'Agenzia delle entrate, che le verifica e comunica al contribuente, entro 30 giorni, l'esito della verifica stessa. In caso di mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, l'assenso si intende negato. Ai sensi del comma 10, i contribuenti che non presentino l'istanza, o che ricevano comunicazioni di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate beneficiano di una detrazione pari al 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in dieci rate annuali.

In base al comma 9, per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'istanza deve essere presentata tra il 15 gennaio ed il 27 febbraio 2009, mentre per le spese relative ai due periodi di imposta successivi l'istanza deve essere presentata tra il 1° giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

In merito alla formulazione dell'articolo segnala un'apparente contraddizione tra il disposto del comma 1, secondo periodo, secondo il quale la fruizione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è condizionata al meccanismo procedurale individuato dai commi 2 e 3, e la formulazione dei predetti commi, i quali fanno riferimento solo ai crediti di imposta previsti per le spese per attività di ricerca di cui ai commi da 280 a 283 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Inoltre non ritiene chiaro come le previsioni appena ricordate si coordinino con quelle dei commi da 6 a 11 dello stesso

articolo 29, le quali dettano una specifica procedura per la utilizzabilità delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

L'articolo 30 introduce forme più puntuali di controllo sulla fruizione dei benefici fiscali riconosciuti agli enti non commerciali, alle società sportive dilettantistiche ed alle organizzazioni di volontariato.

In particolare il comma 1 stabilisce che la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi, delle quote e dei contributi corrisposti agli enti di tipo associativo di cui all'articolo 148 del TUIR, è condizionata al fatto che i medesimi enti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria per gli enti non commerciali (in sostanza, esercizio non prevalente di attività commerciale, secondo i parametri definiti dall'articolo 149, comma 2, del TUIR), nonché al fatto che gli enti stessi trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo il modello, i tempi e le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione dei dati è espressamente richiesta dal comma 3 anche alle società sportive dilettantistiche. L'Agenzia delle entrate comunicherà agli enti interessati, ai sensi del comma 2, la loro esclusione dai benefici fiscali, qualora essi risultino privi dei presupposti previsti dalla normativa.

In tale contesto il comma 4 sopprime l'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, il quale prevedeva che le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Il comma 5 stabilisce che la qualifica a fini fiscali di organizzazione non lucrativa di utilità sociale si applica alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti a fini fiscali come previsto dal comma 1 dell'articolo.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle trasmissioni televisive.

In particolare il comma 1 elimina l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento precedentemente prevista per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni in forma codificata, e alla diffusione radiotelevisiva via cavo o via satellite.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 273 del 2003, relativo al periodo di applicazione delle modifiche alla disciplina IVA applicabile ai servizi radiotelevisivi recate dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 273.

Si tratta, in sostanza, delle disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che hanno sancito la territorialità e, quindi, l'imponibilità a fini IVA, dei servizi radiotelevisivi e delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, anche se rese da soggetti non residenti ma utilizzate nel territorio dello Stato stesso, con esclusione di quelle rese a committenti non soggetti all'IVA residenti al di fuori della Comunità europea, nonché delle disposizioni dell'articolo 74-*quinquies* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 che consentono ai soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità di assolvere l'IVA per i servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti IVA domiciliati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

In tale contesto il nuovo articolo 2 del decreto legislativo n. 273 stabilisce che tali disposizioni si applicano non più nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE, ma in quelli previsti dalla direttiva 2008/8/CE.

La disposizione proroga, in sostanza, dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA relativo alla determinazione del luogo delle prestazioni relativamente ai servizi radiotelevisivi ed a determinati servizi prestati mediante mezzi elettronici.

Il comma 3 interviene sulla disciplina dell'addizionale sulla produzione e vendita

di materiale pornografico istituita dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005.

Il primo periodo specifica che detta addizionale si estende, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche al reddito corrispondente alla quota dei ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi di contenuto pornografico.

In merito alla formulazione della norma, non appare chiaro il riferimento, probabilmente frutto di un refuso, « al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto ».

Il secondo periodo, sostituendo il terzo periodo del citato comma 466, precisa l'ambito di operatività della predetta addizionale, la quale si applica ai giornali e ad ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o prodotta su supporto informatico o telematico, avente contenuto pornografico o di incitamento alla violenza.

Rispetto alla previgente formulazione del comma 466 si specifica che il contenuto pornografico sussiste nel caso in cui si sia in presenza di atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 32 reca talune modifiche alla disciplina del servizio nazionale della riscossione dei tributi.

In particolare, il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, relativo alla remunerazione del servizio di riscossione.

In luogo dell'attuale previsione, secondo cui l'aggio attribuito al concessionario è determinato, ogni biennio, con decreto ministeriale, sulla base del costo normalizzato della riscossione, della situazione sociale ed economica di ciascun ambito di riscossione e del tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il conces-

sionario può porla in riscossione, la nuova disciplina stabilisce che l'aggio è fissato in misura pari al 10 per cento delle somme iscritte a ruolo: tale aggio è posto a carico del debitore nella misura del 4,65 per cento, nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero in misura integrale, nel caso contrario. Tali percentuali possono essere rideterminate, nel limite del 2 per cento, con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia.

Si stabilisce inoltre che, per tutti i ruoli, l'agente della riscossione trattenga l'aggio a lui spettante all'atto del riversamento delle somme riscosse all'ente impositore, laddove il testo vigente in precedenza stabiliva che, per i ruoli emessi da uffici statali, le modalità di erogazione dell'aggio fossero definite con decreto ministeriale.

Tali modifiche, si applicano, ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il comma 3 reca alcune modifiche alla disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 concernente la restituzione agli agenti della riscossione delle anticipazioni effettuate dagli stessi agenti a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso. In tale ambito si prevede che le rate annuali con le quali sono restituite tali anticipazioni non debbano essere necessariamente di pari importo; inoltre si stabilisce che i rimborsi riferiti a tributi non erariali sono restituiti in venti rate annuali ad un tasso d'interesse pari alla misura del tasso euribor diminuito di 0,5 punti; qualora tali rimborsi siano comprese in domande di rimborso o in comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, la restituzione è ridotta del 10 per cento.

Inoltre si stabilisce che i crediti vantati dalle società agenti della riscossione risultanti a bilancio al 30 dicembre 2007 sono rimborsati in dieci rate, per le anticipazioni effettuate a favore dello Stato, ed in venti rate per le anticipazioni relative a quote non erariali. L'ammontare dei crediti è riscontrato in occasione dei controlli sull'inesigibilità delle quote di tributo, che

saranno effettuate a campione secondo criteri stabiliti da ciascun ente. In tale contesto il recupero dei crediti non spettanti sarà effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. Si specifica altresì che le riscossioni conseguite successivamente al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato, e che le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.

Il comma 4 assegna 50 milioni di euro per il 2009 alla società Equitalia Spa, al fine di consentire gli investimenti e le operazioni societarie conseguenti alla razionalizzazione e omogeneizzazione della struttura della riscossione.

Il comma 5 apporta modifiche alla disciplina relativa alle transazioni fiscali che possono essere richieste in caso di concordato preventivo. In particolare si prevede che la proposta di pagamento parziale o dilazionato possa riguardare, oltre che i contributi previdenziali, solo i tributi diversi dall'IVA, imposta per la quale la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Inoltre si specifica che le garanzie relative ai crediti oggetto di transazione riguardano sia i crediti tributari sia quelli contributivi.

In merito alla formulazione di tale ultima previsione segnala come, probabilmente a causa di un refuso, la disposizione indichi che «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore», laddove, più correttamente occorrerebbe far riferimento a percentuali, tempi di pagamento e garanzie non inferiori a quelli offerti ai creditori.

Il comma 6 stabilisce che le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione degli accordi transattivi sui crediti contributivi sono definite con decreto del Ministro del lavoro.

Il comma 7 introduce nell'ambito della legge n. 289 del 2002 un nuovo articolo 16-bis, volto a potenziare le procedure di riscossione coattiva nel caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito

di adesione alle definizioni agevolate dei tributi previste dalla medesima legge n. 289.

La previsione si riferisce alle fattispecie nelle quali i contribuenti che abbiano aderito agli istituti della definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione, dell'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, della definizione automatica delle imposte per gli anni pregressi, della definizione degli accertamenti, atti di contestazione avvisi di irrogazioni di sanzioni, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione, nonché della chiusura delle liti fiscali pendenti, abbiano omesso i versamenti successivi al primo.

In tal caso si prevede che sia ridotto da 8.000 a 5.000 euro il limite minimo del credito tributario per il quale l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare, che non si applichi la norma dell'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo la quale, prima di procedere all'esecuzione immobiliare l'agente della riscossione deve iscrivere ipoteca sull'immobile, qualora l'importo del credito tributario non superi 5 per cento del valore dell'immobile stesso, e che, decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione possa utilizzare i dati detenuti dall'Agenzia delle entrate relativi ai rapporti bancari e finanziari del contribuente.

Auspica quindi che sia possibile svolgere una riflessione aperta e non preconcetta sulle misure contenute nel decreto-legge, e sulle eventuali modifiche che ad esso potranno essere apportate.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) rileva, ad integrazione dell'illustrazione del provvedimento compiuta insieme al relatore per la VI Commissione Bernardo, come risulti altresì necessaria, ai fini dell'esame del provvedimento, una compiuta verifica degli effetti finanziari dello stesso. Per i chiarimenti necessari in tal senso, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, invitando il rappresentante del

Governo a predisporre i necessari elementi di risposta.

Il Sottosegretario Luigi CASERO, riservandosi di intervenire più compiutamente al termine della discussione generale, segnala come l'individuazione delle misure per fronteggiare gli effetti sull'economia reale dell'attuale crisi finanziaria non possa non tenere conto della situazione della nostra finanza pubblica e, in particolare, dell'ingente indebitamento pubblico. Il decreto-legge in esame è quindi stato impostato all'interno del quadro di compatibilità finanziarie individuato dalla manovra triennale di finanza pubblica e dai vincoli posti al nostro Paese dal rispetto del Patto di stabilità e di crescita. Quanto alle direttrici di intervento, segnala come esse siano in linea con quelle indicate nel Piano europeo di ripresa economica contenuto nella comunicazione della Commissione europea del 26 novembre 2008, e mirino principalmente a garantire il sostegno della domanda e a ridare fiducia ai consumatori, nel rispetto della cornice del Patto di stabilità e di crescita, che, a seguito della riforma del 2005, presenta già sufficienti margini di flessibilità.

Osserva, infine, con riferimento alle valutazioni del deputato Boccia, che non è nelle intenzioni del Governo procrastinare l'esame di questioni già segnalate in occasione di precedenti provvedimenti, sottolineando come il decreto-legge dia at-

tuazione a taluni impegni assunti dal Governo nel corso dell'esame di passati provvedimenti, con riferimento, ad esempio, alla capitalizzazione delle banche, al controllo parlamentare e territoriale sul finanziamento all'economia, agli interventi a favore di quanti hanno stipulato mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa e alla revisione degli studi di settore.

Gaspare GIUDICE (PdL), nel prendere atto dell'intenzione del rappresentante del Governo di intervenire in sede di replica, invita tuttavia lo stesso a fornire in tempi rapidi, utili per lo stesso svolgimento dell'esame preliminare, gli elementi di risposta sulle richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici. In particolare invita il Governo a predisporre un quadro aggiornato della situazione contabile del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, che sarà convocata alle 9 anziché alle 10. Avverte quindi che alle ore 13,30 di domani si svolgerà una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai apprestanti di gruppo, delle Commissioni, al fine di definire l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame.

La seduta termina alle 12.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia. C. 1052 Santelli. <i>(Esame e rinvio)</i>	34
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	35
Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta. <i>(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto)</i>	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1875-A Governo. <i>(Parere all'Assemblea). (Esame e conclusione - Parere)</i>	36
AVVERTENZA	36

SEDE REFERENTE

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.

C. 1052 Santelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, presentata dall'onorevole Santelli, si pro-

pone l'obiettivo di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.

Al riguardo fa presente che gli studi condotti sul fenomeno dei movimenti migratori consentono di affermare che oggi in Italia siano mille i nomadi che arrivano ogni mese e, in particolare, che a Roma si registra la presenza di oltre trenta campi nomadi, che ospitano oltre diecimila persone.

I numeri citati evidenziano l'entità del fenomeno, che rileva per gravi motivi di ordine pubblico: i campi nomadi sono infatti dei focolai di microcriminalità che hanno generato insicurezza nei cittadini, rappresentando una situazione che è ormai divenuta insostenibile. Considerando l'integrazione sociale come l'unica strada per-

corribile per risolvere il problema dell'immigrazione dei rom, sono necessari tolleranza e rispetto reciproco, evitando forme di multiculturalismo che producono indifferenza ed assuefazione a comportamenti che violano deliberatamente le regole del vivere civile ed i valori del Paese di accoglienza, cosa che rischia di provocare reazioni emotive con connotati razzisti.

Tratto caratteristico di tutti i gruppi rom è l'organizzazione sociale basata sulla famiglia allargata: la donna dipende completamente dal marito e dalla famiglia di cui è entrata a far parte al momento del matrimonio. Essa subisce quotidianamente la pressione della comunità che la spinge ad assumere abitudini e comportamenti degradanti. La donna è dunque vittima di violenza da parte del marito: si tratta di una violenza mai denunciata per paura di essere isolata dalla comunità.

I bambini si sposano frequentemente, consistendo il matrimonio stesso in una sorta di vendita della ragazza alla famiglia del marito. Tale situazione genera l'abuso sessuale in danno alle bambine che devono infatti ripagare quanto per loro è stato versato dalla famiglia del marito.

Il tasso di scolarizzazione tende allo zero perché questo facilita la perpetuazione dei comportamenti della comunità. Le donne e i bambini vengono addestrati da subito all'accattonaggio, al furto e indirizzati alla tratta di persone.

Di fronte alla grave e continua violazione dei diritti umani fondamentali e dei principi fondamentali previsti dalla Costituzione, si ritiene necessaria, e persino doverosa, l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, affinché l'intervento legislativo, quanto mai necessario, possa costituire una specifica repressione delle forme di devianza e garantire l'integrazione delle persone rom nel Paese in cui vivono.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene necessario riflettere sull'opportunità di istituire una ulteriore Commissione di inchiesta, le cui finalità reali non appaiono evidenti, visto che essa approverà la relazione conclusiva verosimilmente verso la

fine della legislatura in corso: in questo modo né il Parlamento né l'Esecutivo potrebbero giovare, in questa stessa legislatura, degli elementi di conoscenza in essa contenuti. Si tratta di elementi che oltre tutto, potrebbero non presentare fattori di novità rispetto a quelli di cui dispone il Ministero dell'interno che, sul tema in questione, svolge una costante attività di monitoraggio di cui le Camere possono comunque avvalersi. Su tali questioni problematiche ritiene che la presentatrice del provvedimento potrebbe fornire opportuni chiarimenti.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che, nel corso della vigente legislatura, è stata fino ad ora istituita una sola commissione d'inchiesta con atto legislativo, mentre ne sono state istituite due presso il Senato ed una presso la Camera con atti monocamerale non legislativi.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, quale è senza dubbio l'accertamento di eventuali violazioni di diritti umani nei confronti di donne e minori. Si tratta di una esigenza di monitoraggio e di informazione, avvertita dal Parlamento, che prescinde dalle attività svolte in proposito dal Ministero dell'interno.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

C. 907 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta dello scorso 4 dicembre la Commissione ha convenuto

sull'opportunità di richiedere al Governo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del Regolamento, di predisporre un'apposita relazione tecnica sulla proposta di legge in oggetto, nella quale si indichino l'ampiezza della platea dei potenziali beneficiari della norma, l'onere finanziario recato dalla stessa, nonché gli adempimenti regolamentari e amministrativi che il Governo ritiene necessari ai fini dell'applicazione della norma stessa. Fa quindi presente l'opportunità che tale relazione pervenga alla Commissione entro un termine stabilito, che sarà definito in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1221 cost. Lanzillotta.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nel corso delle precedenti sedute è emersa l'esigenza di costituire un comitato ristretto al fine di individuare il testo base per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Propone pertanto di costituire un Comitato ristretto.

La Commissione accoglie la proposta del presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Emendamenti C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che i subemendamenti 0.2.0101.1 Libè, 0.2.0101.2 Libè, l'emendamento 6.31 Cosenza, i subemendamenti 0.8.0200.1 Mariani, 0.8.0200.2 Mariani, gli emendamenti 9.39 Mariani, 9.40 Marchignoli, 9.41 Bratti e 9-bis.30 Bratti e il subemendamento 0.10.0100.1 Mariani, 2.100 (*nuova formulazione*) della Commissione, 2.0101 (*nuova formulazione*) della Commissione e 2.0100 (*nuova formulazione*) della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
Emendamenti C. 1936-A Governo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contino, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo dicembre 2008-gennaio 2009	43
AVVERTENZA	43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame. Rileva quindi che la Convenzione sulla mutua assistenza tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea, volta a prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale, e a sostituire integralmente il previgente accordo del 1967, è stata conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ma non è ancora entrata in vigore proprio in ragione della mancata ratifica da parte dell'Italia. Essa tuttavia risulta già applicabile tra gli Stati membri che abbiano proceduto a depositare lo strumento di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica, composto da 6 articoli, reca, oltre alle disposizioni di

autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento della normativa nazionale ai contenuti della Convenzione per la necessità di individuare, da parte di ciascuno Stato, secondo le proprie leggi in materia doganale, le Amministrazioni di riferimento cui spetta la concreta attuazione della Convenzione.

In tale ottica, in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge demanda a un decreto del Ministro dell'economia il compito di individuare, in seno al Ministero medesimo, un « Ufficio centrale di coordinamento » di livello dirigenziale non generale, e di stabilirne composizione, compiti e modalità di funzionamento.

L'articolo 4, poi, contiene norme di coordinamento, dettando che le forme di cooperazione previste nella Convenzione siano effettuate secondo le leggi di ciascuno Stato contraente e secondo le modalità nazionali, senza deroghe alla disciplina in materia stabilita singolarmente.

Infine, il disegno di legge introduce disposizioni di dettaglio sullo svolgimento delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, improntate al mantenimento dello stretto collegamento tra tutti gli atti di polizia giudiziaria e l'avviso all'autorità giudiziaria competente, cui spetta comunque la facoltà di disporre diversamente.

Passando ai contenuti della Convenzione, che consta di 35 articoli, evidenzia la previsione di precise forme di collaborazione transfrontaliera per lo svolgimento in territorio di altro Stato contraente di attività investigative (inseguimento e sorveglianza, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali), oltre alla prestazione di assistenza.

In generale, la rilevanza della Convenzione consistente nel fatto che essa rappresenta uno strumento per il contrasto dei reati doganali sul territorio dell'Unione europea, nel quadro dell'impegno contro la criminalità organizzata e in un'ottica di sostegno e sviluppo dell'economia nazionale, nel contesto della libera circolazione dei capitali e delle persone.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giusti-

zia, osserva che gli articoli da 8 a 18 riguardano le specifiche forme di assistenza che uno Stato membro, tramite gli organi competenti della propria Amministrazione doganale, fornirà ai sensi della Convenzione. Le richieste di cooperazione possono anzitutto riguardare la raccolta e trasmissione di « informazioni ». Per quanto invece riguarda le richieste di sorveglianza, esse concernono persone che l'autorità richiedente ritenga abbiano commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali ovvero che intendano commetterle.

L'articolo 14, in particolare, prevede che i risultati di tali indagini, come anche le informazioni e i documenti trasmessi all'autorità richiedente, potranno essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente stessa, in base alle procedure di diritto interno.

Gli articoli da 19 a 24 concernono particolari forme di cooperazione, tra le quali anzitutto quelle transfrontaliere, nel corso delle quali i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, con il consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto. Le attività di cooperazione transfrontaliera sono in particolare consentite per il contrasto dei traffici illeciti di droga, sostanze psicotrope e relativi precursori, nonché di armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti tossici e pericolosi, materiali nucleari o materiali e attrezzature suscettibili di utilizzazione per la fabbricazione di armi di distruzione di massa.

Un profilo particolarmente delicato è disciplinato dall'articolo 20, che tratta delle modalità dell'inseguimento transfrontaliero: infatti i funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato membro che inseguono nel proprio territorio una persona colta in flagrante a commettere una violazione suscettibile di far scattare la cooperazione doganale a livello transfrontaliero, e per la quale potrebbe essere prevista l'estradizione, hanno la possibilità, a determinate condizioni, di continuare l'inseguimento senza preventiva autorizzazione nel territorio di un

altro Stato membro. Modalità in gran parte analoghe riveste la sorveglianza transfrontaliera di cui all'articolo 21: infatti i funzionari dell'amministrazione doganale di uno Stato membro sono autorizzati a proseguire la sorveglianza di una persona — implicata in una delle violazioni per le quali è previsto anche l'inseguimento transfrontaliero — nel territorio di un altro Stato membro, purché da quest'ultimo autorizzati in base a una preventiva domanda di assistenza.

Altre forme di collaborazione tra Stati membri prevedono anzitutto l'impegno a garantire che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne controllate nel proprio territorio, correlate a indagini penali per reati che comportino l'estradizione. Viene inoltre prevista la possibilità che, su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta autorizzi funzionari dell'amministrazione doganale dell'altro Stato membro ad effettuare operazioni come agenti infiltrati nel proprio territorio.

L'articolo 24 prevede infine tra le forme speciali di collaborazione la possibilità di costituire squadre investigative comuni, composte da funzionari specializzati nei settori di indagine interessati appartenenti a diversi Stati membri, ma con base in uno di essi.

L'articolo 25 riguarda la protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali. In particolare, è previsto il rispetto della Convenzione del consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, concernente la protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale.

L'articolo 26 concerne l'interpretazione della Convenzione in esame: viene anzitutto previsto che la Corte di giustizia delle Comunità europee decida in merito ad ogni controversia tra Stati membri, o tra Stati membri e Commissione, sull'interpretazione o applicazione della Convenzione in esame, che non abbia potuto essere risolta, rispettivamente, dal Consiglio o dalla Commissione europea entro sei mesi.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Rao, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Rileva quindi che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

L'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan si iscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Esso mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti e, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato, ponendo come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala i Titoli VII e VIII.

Le disposizioni contenute nel Titolo VIII concernono la « Cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani ». L'articolo 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche tramite il necessario potenziamento del sistema giudiziario.

Le disposizioni contenute nel Titolo VII riguardano invece la « Cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina ». E previsto, in particolare, il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, nonché ad una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra le quali, anzitutto, la corruzione, il traffico di rifiuti e di armi e le contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 171 del 2008, nel testo del Governo, prevedeva una varietà di interventi la cui *ratio* unificante consisteva nella finalizzazione all'urgente rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale. Il Senato ne ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo originario aggiungendovi quindici articoli. Tra questi vi è l'articolo 4-*terdecies* che coinvolge la

competenza della Commissione Giustizia, modificando la disciplina sanzionatoria dell'attività di preparazione e commercio dei mangimi, di cui alla legge n. 281 del 1963. Si tratta di una normativa che è stata più volte oggetto di interventi modificativi. Tra le modifiche più rilevanti ricorda quelle del 1999, con cui si sono depenalizzati gli illeciti previsti come reato, e del 2001, quando, per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (cosiddetto « morbo della mucca pazza »), sono state nuovamente qualificate come reato alcune delle fattispecie già depenalizzate.

Tornando alla norma in commento, rileva che il comma 1 sostituisce l'articolo 20 della legge n. 281 del 1963. Tale articolo punisce chiunque produce, per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita, ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla predetta legge, in impianti non debitamente autorizzati. All'attuale sanzione amministrativa (da 309 a 774 euro) è sostituita una sanzione penale (ammenda da 10.000 a 60.000 euro) ed è aggiunta la sanzione dell'interruzione dell'attività fintanto che non venga rilasciata la prescritta autorizzazione.

Il comma 2 riscrive l'articolo 21 della legge n. 281 del 1963, che prevede sanzioni per la vendita di mangimi in violazione delle disposizioni relative al loro confezionamento e sanzioni per la vendita o la distribuzione di mangimi (o materie prime per mangimi) scaduti. In questo caso è rimasta la natura amministrativa della sanzione, ma ne è modificato l'importo: attualmente è da 77 a 774 euro, secondo la nuova normativa sarebbe da 1.600 a 9.500 euro. Segnala quindi che il testo introdotto dal Senato contiene una inesattezza, nella parte in cui utilizza una clausola di salvaguardia che era contenuta nel testo originario della fattispecie quando questa (prima della depenalizzazione del 1999) aveva natura penale. In particolare, nella nuova disposizione introdotta dal Senato si afferma espressamente (come in altre parti del testo) che

la fattispecie sanzionatoria amministrativa in esame trova applicazione a condizione che il fatto non « costituisca più grave reato ». È evidente che dovrebbero essere soppresse le parole « più grave », che fanno riferimento ad una comparazione tra due fattispecie di reati, laddove invece la fattispecie sanzionatoria in esame ha natura amministrativa. Su questo punto, così come per gli altri punti dove si ripete tale errore, la Commissione Giustizia non può che chiedere, con una condizione al parere favorevole, la soppressione delle parole « più grave ».

Il comma 3 sostituisce l'articolo 22 della legge, che prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge. Si ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 22 è frutto della novella apportata dal decreto-legge n. 1 del 2001, adottato per fronteggiare la cosiddetta « emergenza mucca pazza », che ha configurato le violazioni come reati, sanzionati con l'ammenda. Ora questi illeciti, salvo per una ipotesi in cui è rimasta la natura penale della sanzione, vengono nuovamente depenalizzati e le sanzioni pecuniarie ridotte.

Il comma 1 del nuovo articolo 22 punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (anziché con l'ammenda da 1.549 a 15.493 euro) chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni. Anche in questo caso è usata erroneamente la clausola « salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Il comma 2 punisce chi tiene la condotta di cui al comma 1 in relazione a prodotti disciplinati dalla legge n. 281 contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego. Anche in questo caso si procede ad una depenalizzazione, che rende errata la clausola « salvo che il fatto costituisca più

grave reato », ed a una riduzione della sanzione pecuniaria che passa da quella da 15.493 a 61.974 euro a quella da 2.000 a 20.000 euro.

Il comma 3 rimane di natura penale. In questo caso la condotta si riferisce a sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla legge n. 281, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce. La pena dell'ammenda passa da quella da 25.822 a 77.468 euro a quella da 20.000 a 66.000 euro.

È inoltre disposto (comma 4 del nuovo articolo 22), che le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, relative alla vendita, messa in commercio, preparazione per la distribuzione di prodotti contenenti sostanze vietate o di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce, si applichino anche all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste. L'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 22, prevede invece che l'ammenda (da 25.822 a 77.468 euro) si applichi all'allevatore che detiene o somministra agli animali « sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche » nonché alcuni tipi di integratori (è infatti richiamato l'articolo 17, comma 2, della legge n. 281 del 1963).

La modifica apportata dal comma 3 dell'articolo in commento al comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 281 del 1963, non sembra definire sufficientemente la fattispecie penale ivi prevista. Le sanzioni richiamate, che dovrebbero applicarsi anche agli allevatori, si riferiscono infatti alla messa in commercio e distribuzione di prodotti contenenti sostanze vietate (commi 2 e 3 dell'articolo 22). Non appare chiaro dunque quale sia la condotta dell'allevatore suscettibile di sanzione. Da un lato infatti i reati previsti dai commi 2 e 3 sono reati comuni (« chiunque »), e possono pertanto essere commessi anche da colui che esercita il commercio, pur essendo anche un allevatore, senza bisogno

che il legislatore lo specifichi. Se invece la condotta dell'allevatore che si intende sanzionare fosse riconducibile alla detenzione o somministrazione di prodotti contenenti le sostanze vietate, ciò andrebbe più chiaramente specificato. Si osserva inoltre che — sempre con riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 22, comma 4 della legge n. 281 del 1963 — l'eliminazione del richiamo al divieto di cui all'articolo 17, comma 2, comporta che tale divieto resti, in seguito alla modifica proposta, privo di sanzione. Su questo punto appare opportuno prevedere almeno una osservazione.

Nella nuova formulazione dell'articolo 22, il disegno di legge conferma infine l'attuale inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162 del codice penale) ai reati previsti dall'articolo stesso.

Il comma 4 dell'articolo in commento sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281 relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività. In particolare, si evidenziano le seguenti novità: *a)* la sospensione dell'attività (per un periodo massimo di 3 mesi) non costituisce una sanzione accessoria in caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalla legge, ma può essere irrogata solo per la — reiterata — vendita di prodotti contenenti sostanze vietate ovvero vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente (ex articolo 22, commi 2 e 3); *b)* viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un anno (attualmente prevista in caso di reiterazione dell'illecito); *c)* la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio (con conseguente impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione per 5 anni) è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana; la messa in pericolo della salute degli animali non comporta più l'applicazione di questa sanzione accessoria; *d)* l'affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni amministrative è rimessa alla discrezionalità dell'autorità amministrativa che irroga la sanzione; viene infatti soppressa la previsione che attualmente rende tali attività obbligatorie.

Si riserva quindi di esprimere una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito e, comunque, in seguito ad una attenta valutazione delle fattispecie sanzionatorie testé illustrate. Tali fattispecie, infatti, destano più di una perplessità sia sotto il profilo della formulazione sia sotto il profilo dell'opportunità, poiché sostanzialmente determinano anche una parziale depenalizzazione di un settore del quale anche i più recenti fatti di cronaca evidenziano l'estrema delicatezza e la diretta incidenza sulla salute dei consumatori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide i rilievi e le perplessità del relatore, sottolineando l'opportunità di formulare un parere che sia eventualmente condizionato ad una riformulazione di taluni aspetti delle fattispecie sanzionatorie contenute nel provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato. Ricorda altresì che nella precedente seduta era emersa l'opportunità di conoscere al più presto gli intendimenti del Governo in merito alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, considerato che le disposizioni introdotte dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che, per quanto le risulti e con riserva di ulteriori verifiche, il Governo dovrebbe essere in procinto di presentare, al Senato, un emendamento relativo alla disciplina dell'azione risarcitorie collettiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge S. 1194.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Predisposizione del programma dei lavori per il
periodo dicembre 2008-gennaio 2009**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di reati ministeriali.
C. 891 Consolo.*

*Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817
Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688
Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952
Pelino e C. 1424 Governo.*

*Disposizioni in materia di reati commessi
per finalità di discriminazione o di odio
fondati sull'orientamento sessuale o sul-
l'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.

Audizione del presidente dell'ICE, Amb. Umberto Vattani (*Svolgimento e conclusione*) 44

SEDE REFERENTE:

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. C. 1907 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 45

Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania. C. 1908 Governo (*Esame e rinvio*) 45

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 12.45.

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.

**Audizione del presidente dell'ICE,
Amb. Umberto Vattani.**

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che sul canale satellitare della Camera dei deputati, anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Umberto VATTANI, *presidente dell'ICE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, Fabio PORTA (PD), Marco FEDI (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Stefano STEFANI, *presidente*.

Umberto VATTANI, *presidente dell'ICE*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

C. 1907 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2008.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che il provvedimento in titolo soddisfa le aspettative delle imprese italiane, così come dell'interlocutore d'oltreoceano, per l'incremento della quota di investimenti nei due mercati, tenendo conto del fatto che il livello di interscambio tra i due Paesi è al di sotto delle potenzialità presenti nelle due economie. Auspica pertanto un celere *iter* di ratifica del disegno di legge in titolo.

Marco FEDI (PD), nel preannunciare la valutazione positiva del suo gruppo sul provvedimento in esame, ne segnala la rilevanza, al di là di ogni considerazione di immagine, in quanto convenzioni del tipo oggetto del disegno di legge in esame costituiscono a tutti gli effetti uno strumento di politica internazionale. Sottolinea inoltre l'importanza del provvedimento per gli aspetti di valutazione tecnico-amministrativa e di costo e auspica un'ampia applicazione degli standard dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni fiscali. Esprime soddisfazione per i chiarimenti che il provvedimento porta rispetto a nozioni quale la residenza fiscale e in tema di pensioni. In conclusione, si

associa alle parole del sottosegretario circa l'auspicio di un sollecito *iter* di ratifica.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI precisa che il procedimento finalizzato alla ratifica degli accordi internazionali siglati dal Governo italiano potrebbe trarre vantaggio da una riforma dei regolamenti parlamentari.

Stefano STEFANI, *presidente*, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione, reitera la richiesta al rappresentante del Governo di trasmettere lo stato degli accordi internazionali ad oggi siglati dall'Italia e non ancora ratificati. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte quindi che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania.

C. 1908 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che i Protocolli relativi all'accesso dell'Albania e della Croazia sono stati entrambi firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008. Come previsto, essi si limitano a regolare le modalità e i tempi di estensione dell'invito rivolto ai loro Governi dal Segretario generale della NATO, nonché la data della loro entrata in vigore. Il testo dei Protocolli, che è identico per i due Paesi, consta di soli tre articoli. Prevede in

sostanza che l'adesione diventi effettiva dopo l'avvenuta ratifica dei protocolli stessi da parte di tutti gli Stati membri a cui farà seguito l'invito ufficiale da parte del Segretario generale della NATO e quindi il deposito dello strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. I Protocolli di adesione sono già stati ratificati da Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Lituania e Stati Uniti. Il processo dovrebbe essere completato entro la prossima primavera.

Segnala che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione dei due Protocolli. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Osserva quindi che l'adesione alla NATO dell'Albania e della Croazia è maturata al vertice di Bucarest dello scorso aprile dell'Alleanza atlantica. Come è noto, non si è proceduto analogamente per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM), che pure aveva sino ad allora seguito lo stesso percorso degli altri due Paesi, per il mancato accordo sul nome ufficiale di quello Stato.

Ricorda che in quel vertice si decise di rinviare l'adesione dell'Ucraina e della Georgia, decisione peraltro confermata anche questa settimana dalla NATO, anche a seguito degli sviluppi della crisi politica interna in Ucraina e del conflitto russo-georgiano dello scorso agosto. Resta tuttavia confermato il loro diritto di principio all'adesione, non essendone precisato soltanto il « quando ».

Rileva che con Albania e Croazia, gli Stati membri della NATO passano da 26 a 28. È il sesto allargamento dalla fondazione. L'Alleanza cresce in particolare nell'area dei Balcani occidentali, dove il processo di integrazione nell'Unione europea resta l'obiettivo di scenario per addivenire alla stabilizzazione unitamente all'adesione alla NATO. Oltre alla già menzionata Macedonia, anche la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Serbia hanno iniziato il

processo di adesione alla NATO. Mentre per i primi due paesi, però, il dialogo è stato intensificato, la Serbia ha preferito evitare un'accelerazione che non sarebbe in grado di sostenere politicamente oggi (basti pensare alla questione del Kosovo).

Sottolinea che l'Italia è naturalmente particolarmente interessata alla conclusione di tale processo, in cui l'odierna ratifica dei protocolli relativi all'Albania e alla Croazia rappresenta un ulteriore passo avanti. Sia l'Albania che la Croazia hanno accresciuto negli ultimi anni la loro stabilità politica interna, anche realizzando alternanze degli schieramenti al governo e consolidando gli standards democratici. L'anno prossimo, la NATO celebrerà il suo sessantesimo anniversario; i Capi di Stato e di Governo si riuniranno al vertice di Strasburgo e Kehl, significativamente tra Francia e Germania, il 3 e 4 aprile 2009. È attesa l'adozione di una Dichiarazione Atlantica sulla Sicurezza. Se infatti non vi sono dubbi sulla ragion d'essere dell'Alleanza anche dopo la fine della guerra fredda (basti pensare alla minaccia terroristica), sono comunque aperti alcuni nodi critici: il rapporto con la Russia, il raccordo con l'Unione europea, l'esito della missione in Afghanistan. C'è altresì attesa per l'atteggiamento che la nuova Amministrazione USA adatterà nei confronti della NATO. L'accentuazione dell'impegno in Afghanistan sembra nascere dalla consapevolezza che su quel terreno la NATO si gioca molta parte della sua credibilità. Più in generale, occorrerà però valutare le prospettive delle relazioni tra Europa e USA per verificare se recupereranno o meno quella natura privilegiata che è l'asse portante della NATO, in mancanza della quale risulterebbe inevitabile la sua marginalizzazione. L'adesione di Croazia e Albania rafforza comunque il versante meridionale dell'Alleanza, con indubbio vantaggio per il nostro Paese.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce il sostegno dell'Italia alla piena integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'area euroatlantica

per la stabilità dell'area e l'efficacia stessa dell'Alleanza Atlantica. In tal senso, l'adesione di Albania e Croazia costituisce il risultato di un percorso avviato otto anni fa e conclusosi positivamente grazie ai notevoli progressi maturati dai due Paesi sul piano delle riforme interne, a conferma del loro impegno per la democrazia e la pace nella regione. Segnala infine l'impegno convinto del nostro Paese, che guarda con favore ed è attivo nelle sedi multilaterali per un analogo percorso di

adesione alle strutture euroatlantiche da parte della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Montenegro e della stessa FYROM una volta superata la controversia sul nome.

Stefano STEFANI, *presidente*, nell'imminenza delle comunicazioni del Governo sul prossimo Consiglio europeo, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
AVVERTENZA	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

C. 1928 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco BOSI (UdC), *relatore*, osserva che la Convenzione per la messa al bando delle armi chimiche, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993, completa la disciplina internazionale previgente relativa alle armi chimiche, che si limitava a proibirne l'uso in guerra, senza tuttavia inibirne la produzione, lo sviluppo e la detenzione.

In particolare, la Convenzione stabilisce la totale messa al bando delle armi chimiche, da un lato, prevedendo una serie di obblighi per gli Stati aderenti, quale quello di non utilizzare, sviluppare, produrre ed immagazzinare armi chimiche, dall'altro, provvedendo alla creazione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) dotata di poteri per l'attuazione di un regime di verifiche relative all'effettivo assolvimento di tali obblighi.

Sotto quest'ultimo profilo, la Convenzione stabilisce un duplice sistema di verifiche denominate di *routine* e « su sfida ». Le prime sono attivate ordinariamente a

prescindere dall'iniziativa degli Stati Parte della Convenzione e riguardano impianti di produzione di determinati precursori chimici ovvero con capacità potenziali di produzione. Le seconde sono attivate su iniziativa di uno Stato Parte della Convenzione, nel caso vi siano fondati sospetti in merito alle attività condotte in un altro Stato Parte, e possono riguardare qualsiasi installazione dello Stato membro anche al di fuori del settore chimico.

L'Accordo in esame, invece, è applicabile alle « ispezioni su sfida » condotte nel territorio italiano o in qualunque altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dell'Italia in cui impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all'interno dell'area ispezionabile e, viceversa, alle ispezioni condotte nel territorio statunitense o sotto la giurisdizione e il controllo degli Stati Uniti in cui impianti utilizzati dall'Italia si trovino all'interno della citata area.

La relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica dell'Accordo elenca, tra le altre, come potenzialmente sottoposte alla disciplina dettata dall'Accordo stesso le basi militari di Aviano, Sigonella, Camp Derby (presso Livorno), Bagnoli, nonché le navi militari statunitensi, quando si trovino nelle acque territoriali italiane.

L'Accordo consta di un preambolo e di 11 articoli.

Nel preambolo l'Italia e gli USA riconoscono la coerenza tra gli obblighi derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le « ispezioni su sfida » e il *Memorandum* di intesa bilaterale del 1995 sull'uso di installazioni o infrastrutture in territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi.

L'articolo I stabilisce che una serie di termini usati nel prosieguo del testo dell'Accordo ha lo stesso significato che assume nella Convenzione di Parigi del 1993 con alcuni ampliamenti o integrazioni che riguardano le nozioni di « Parte », di « navi o aeromobili di bandiera », di impianto » e di « area ispezionabile ».

L'articolo II definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo III è dedicato alle procedure di notifica concernenti lo svolgimento di « ispezioni su sfida » nel territorio di una delle due Parti.

L'articolo IV contiene le direttive generali relative anzitutto alle attività pre-ispettive.

L'articolo V riguarda la disciplina delle ispezioni nelle quali l'Italia è designata dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato.

L'articolo VI, che riguarda la disciplina delle ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato, riporta sostanzialmente a parti invertite quanto previsto dal precedente articolo V.

L'articolo VII prevede che le Parti subordineranno a previa reciproca consultazione ogni dichiarazione da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione o ad altri Stati Parte della Convenzione o ad Organi dell'OPAC.

L'articolo VIII dispone che le informazioni scambiate tra le Parti in base all'Accordo non potranno essere rese pubbliche se non con il consenso della Parte che le ha fornite.

L'articolo IX prevede consultazioni tra le Parti per la messa a punto di procedure attuative dell'Accordo nonché per la composizione di ogni eventuale controversia al riguardo.

L'articolo X stabilisce che le Parti potranno altresì concordare in forma scritta emendamenti all'Accordo.

L'articolo XI, infine, prevede l'entrata in vigore dell'Accordo subordinatamente alla notifica di ciascuna delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne.

In proposito, ricorda che nella XV legislatura l'Accordo in esame fu esaminato dalla Commissione Difesa nella seduta del 12 settembre 2007. Nel corso dell'esame emersero alcuni profili problematici che consistevano nel fatto che la riconducibilità ad uno Stato Parte del territorio su cui veniva condotta l'ispezione su sfida non comportava necessariamente la designazione di tale Stato come « Stato ispezionato ». Ciò significava che, nel caso di « ispezioni su sfida »

condotte sul territorio italiano, l'Italia non necessariamente veniva designata come « Stato ispezionato ».

L'Articolo IV, comma 3, dell'Accordo prevede infatti espressamente che, nel caso di navi e di aeromobili di bandiera che rappresentino l'unico oggetto dell'ispezione, la Parte che possiede o gestisce tali navi o aeromobili dovrebbe essere designata quale Stato Parte ispezionato. Non viene tuttavia precisato se oltre a tale fattispecie ve ne siano delle ulteriori in cui lo Stato ispezionato non coincida con lo Stato sul cui territorio avviene l'ispezione e sulla base di quali criteri tali fattispecie possano essere concretamente individuate.

Inoltre, si rilevava che la designazione dello Stato ispezionato non sembrava essere affidata integralmente all'OPAC. Infatti, ai sensi dell'Articolo IV, comma 1, dell'Accordo, qualora entrambe le Parti concordino che sia l'altra parte a rispondere correttamente alla definizione di Stato ispezionato, le Parti stesse informeranno il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC in merito alla loro richiesta di designare quale Stato Parte ispezionato la Parte più appropriata, senza che tuttavia sia disciplinata l'ipotesi in cui permanga una diversità di orientamento tra l'OPAC, da un lato, e l'Italia e gli Stati Uniti, dall'altro.

Si sottolineava come tale aspetto fosse di particolare rilievo dal momento che la designazione di uno Stato Parte come Stato ispezionato risulta ricca di implicazioni sotto il profilo dei poteri e delle responsabilità attribuibili a ciascuno Stato nel corso dell'ispezione. Basti pensare, ad esempio, che lo Stato Parte ispezionato ha la facoltà di limitare l'accesso dell'osservatore ai propri impianti indipendentemente dall'accesso accordato dall'altra Parte agli impianti di sua proprietà (Articolo IV, comma 5) e che l'Italia si riserva di rifiutare l'accesso alla squadra ispettiva fintantoché non sia designata come Stato Parte ispezionato, fermo restando che, nei casi in cui non eserciterà tale diritto, si adopererà per favorire l'ispezione (Articolo IV, comma 2).

Tali profili problematici, pur essendo ritenuti fondati dal rappresentante del Governo, al tempo stesso furono ritenuti da quest'ultimo di non facile soluzione, in quanto, in mancanza di una prassi internazionale di riferimento, essi potevano considerarsi di carattere teorico.

La Commissione Difesa, quindi non espresse il suo parere, rinviando alla Commissione di merito il compito di svolgere un approfondimento sui profili dianzi segnalati. Tali approfondimenti però non vennero ultimati dalla Commissione Esteri a causa della conclusione anticipata della legislatura.

In merito alla questione riguardante la presenza di ulteriori fattispecie, oltre quella indicata all'articolo 4, comma 3, nelle quali lo Stato ispezionato non coincide con lo Stato sul cui territorio avviene l'ispezione, osserva che l'unico caso in cui può verificarsi questa ipotesi di non coincidenza quella descritta dalla predetta disposizione che riguarda il caso di ispezioni di navi o aeromobili di bandiera, in cui lo Stato ispezionato è quello che ha la giurisdizione sulle navi e/o gli aeromobili stessi.

Riguardo invece alla mancata disciplina dell'ipotesi in cui vi sia diversità di orientamento tra l'OPAC, da un lato, e l'Italia e gli Stati Uniti, dall'altro, ritiene che si tratti di un'ipotesi in astratto configurabile, per la cui soluzione, tuttavia, salvo gli ulteriori approfondimenti che l'esperienza applicativa potrà consentire in relazione a casi specifici, l'Accordo prevede meccanismi che consentono, anche nel caso di ispezione ad impianti e aree in situazioni complesse, la possibilità di identificare con sufficiente intelligibilità le finalità e i siti da ispezionare, e, quindi, lo Stato ispezionato (Articolo II, commi 1 e 2, e l'articolo V, lettera B, comma 1), le idonee procedure di consultazione e collaborazione (Articolo IV, lettera D e Articolo V, lettere A e B) nonché i margini di tempo per l'avvio delle ispezioni (Articolo V, lettera C, comma 2). Ritiene che, poiché è compito dell'OPAC agevolare la condotta delle ispezioni, un eventuale irrigidimento della citata Organizzazione su questioni procedu-

rali, sia altamente improbabile ed estraneo al « *modus operandi* » dell'Organizzazione stessa.

Infine, osserva che quello all'esame è un Accordo bilaterale destinato a disciplinare le attività di cooperazione tra i due Stati ai fini dell'attuazione della Convenzione internazionale e, pertanto, esso non può incidere sui contenuti della Convenzione stessa concernenti l'identificazione dello Stato ispezionato.

Tutto ciò considerato, formula, pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con le valutazioni espresse dal relatore, con particolare riguardo ai profili problematici che erano rimasti aperti nella scorsa legislatura.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, osserva che l'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contiene disposizioni che, interessando anche gli aspetti più propriamente politici, comporta la necessità della ratifica da parte del Parlamento.

L'Accordo in esame mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti e – come chiarisce il suo preambolo – rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in 11 Titoli, 4 Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.

Il Titolo I, recando i principi generali dell'Accordo, identifica innanzitutto gli obiettivi del partenariato, che consistono nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nel promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche e nel gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Tale titolo contiene, inoltre, un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa.

Il Titolo II detta disposizioni in materia di dialogo politico, disciplinando l'istituzionalizzazione di tale dialogo tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni, sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici.

Il Titolo III, nel dettare la disciplina in materia di scambi di merci, prevede, tra l'altro, che le parti si concedano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori.

Il Titolo IV disciplina le attività commerciali e gli investimenti, sulla base del principio di non discriminazione in relazione alla nazionalità, per quanto riguarda condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento.

Il Titolo V, nel dettare disposizioni in materia di cooperazione legislativa, contiene il riconoscimento dell'importanza che le Parti attribuiscono al ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Tagikistan a quella comunitaria.

Il Titolo VI contiene disposizioni in materia di cooperazione socio-economica,

al fine di favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Tagikistan, rafforzando i vincoli economici a vantaggio delle Parti.

Il Titolo VII detta la disciplina in materia di cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani, prevedendo la collaborazione delle Parti in merito alle questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il Titolo VIII detta disposizioni sulla cooperazione per la prevenzione delle attività illegali e dell'immigrazione clandestina, ribadendo l'importanza che le Parti annettono alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori, organizzando un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi quelli della immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, nonché l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo socio-economico dei paesi di origine dei migranti.

Il Titolo IX disciplina la cooperazione nel campo culturale, impegnando le Parti a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale.

Il Titolo X contiene disposizioni in materia di cooperazione finanziaria.

Il Titolo XI prevede un articolato apparato istituzionale finalizzato alla corretta applicazione e allo sviluppo dell'Accordo. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 4 che, nell'ambito del dialogo politico di cui al Titolo II, sottolinea come le Parti

ritengano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. In particolare, le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione di tali armi e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul riarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono, inoltre, di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle predette armi e dei relativi vettori, mediante l'adozione di misure per la firma e la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi nonché per la loro piena attuazione e per la creazione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione, compreso un controllo sull'impiego finale delle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

In conclusione, poiché ritiene che l'Accordo in esame sia pienamente condivisibile per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con la proposta di parere favorevole del relatore, auspica una rapida conclusione dell'*iter* legislativo relativo al provvedimento in oggetto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che il citato decreto-legge, come modificato dal Senato, è composto da 10 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni per il reclutamento nelle università e negli enti di ricerca, prevedendo, tra l'altro, un generale allentamento dei vincoli in materia di *turn-over* e particolari limitazioni alle assunzioni per le sole università che superino determinati limiti di spesa stabiliti per legge.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, detta disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università, prevedendo che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possano procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi che presentino determinati requisiti professionali.

L'articolo 2 introduce misure per la qualità del sistema universitario prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del fondo straordinario istituito dalla legge finanziaria 2008 – quota destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi – sia ripartita fra le università in base a determinati parametri qualitativi.

L'articolo 3 reca disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli, prevedendo misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli, quali ad esempio la concessione di borse di studio.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, istituisce l'anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

L'articolo 3-*ter*, introdotto dal Senato, reca disposizioni sulla valutazione dell'attività di ricerca volte a legare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica.

L'articolo 3-*quater*, introdotto dal Senato, disciplina la pubblicità delle attività di ricerca delle università, prevedendo, in particolare, l'obbligo di pubblicità delle predette attività.

L'articolo 3-*quinquies*, introdotto dal Senato, reca disposizioni sulla definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo, in particolare, che con decreti ministeriali siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali le istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare.

Gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 4 che, nel disciplinare la copertura finanziaria, prevede che agli oneri derivanti dall'allentamento dei vincoli in materia di *turn-over* di cui all'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro nel 2009, a 71 milioni di euro per il 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. In particolare, per quanto concerne il Ministero della difesa le riduzioni disposte ammontano a 1,5 milioni di euro per il 2009, a 4,08 milioni di euro per il 2010 e 8,1 milioni di euro a decorrere dal 2011. Si segnala altresì che quota parte delle predette riduzioni riguarda spese predeterminate per legge per un ammontare pari a 437 mila euro per il 2009, a 383 mila euro per il 2010 e a 844 mila

euro a decorrere dal 2011. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca quali siano le spese predeterminate per legge oggetto di riduzione.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA dichiara che il Ministero della difesa non è al momento in condizione di poter precisare quali siano le spese predeterminate per legge oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in quanto l'individuazione dei citati stanziamenti verrà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di attuazione del provvedimento. Sottolinea, tuttavia, come le riduzioni lineari disposte a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa non abbiano ad oggetto le spese di esercizio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) giudica paradossale il fatto che il presente decreto-legge, che reca disposizioni in materia di università, trovi copertura finanziaria anche a valere sulle risorse dello stato di previsione del Ministero della difesa e che, recentemente, il decreto-legge n. 147 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, sia stato parzialmente coperto a valere sulle risorse destinate al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero della pubblica istruzione.

Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo chiarisca, in primo luogo, quali effetti determinino i tagli a carico del Ministero della difesa, posto che essi si aggiungono alle sensibili misure di defianziamento già disposte recentemente, in occasione dell'adozione di provvedimenti di contenimento della spesa, e, in secondo luogo, se i citati tagli incidano sui cosiddetti « consumi intermedi ».

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ribadisce che i tagli lineari disposti dall'articolo 4, comma 1, non incidono sulle spese di esercizio del Ministero della difesa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel concordare con le valutazioni del relatore, sottolinea negativamente il fatto che la copertura finanziaria disposta a carico del Ministero della difesa derivi dall'esigenza di far fronte agli oneri conseguenti all'allentamento dei vincoli in materia di *turn-over* per il personale delle università. A suo avviso, infatti, ciò comporta una doppia penalizzazione per il Ministero della difesa che, in occasione dell'adozione del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva dovuto invece sopportare un irrigidimento dei citati vincoli. Ritiene difatti che le stesse motivate ragioni che inducono ad una stabilizzazione dei precari nel Comparto Università dovrebbero indurre all'adozione di analoghe misure anche nel Comparto Difesa e Sicurezza, con un conseguente allentamento per quest'ultimo dei vincoli in materia di *turn-over*.

Francesco BOSI (UdC) si associa alle considerazioni svolte dal presidente Cirielli.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, nell'associarsi ai rilievi formulati dal presidente Cirielli in materia di *turn-over* nelle Università e nel Comparto Difesa e Sicurezza, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Salvatore CICU (PdL), nell'associarsi alle osservazioni del presidente Cirielli, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur esprimendo apprezzamento per la relazione svolta dal relatore e per i rilievi formulati dal presidente Cirielli in materia di *turn-over*, tuttavia, anche a nome del

suo gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore che, a suo avviso, non risponde ai dubbi emersi nel corso del dibattito, che, peraltro, non sono stati dipanati dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

ALLEGATO

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (C. 1966 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in oggetto, nel disciplinare la copertura finanziaria, dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

quota parte delle risorse necessarie a far fronte ai citati oneri è prelevata dallo stato di previsione del Ministero della difesa per un ammontare pari a circa 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 4,08 milioni di euro per l'anno 2010 e a 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

le riduzioni delle dotazioni finanziarie disposte a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa si sommano alle sensibili decurtazioni già disposte a valere sul medesimo dicastero per il triennio 2009-2011 dai recenti provvedimenti di contenimento della spesa;

considerato, tuttavia, che:

in occasione dell'approvazione del disegno di conversione del decreto-legge n. 147 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, quota parte delle spese derivanti dal provvedimento è stata coperta sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, per un ammontare pari a 985 mila euro per l'anno 2008, e sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della pubblica istruzione, per un importo pari a 2,457 milioni di euro per il medesimo anno;

il decreto-legge in esame risulta ormai prossimo alla scadenza e, quindi, l'introduzione di ulteriori modificazioni nel testo del provvedimento potrebbe rischiare di pregiudicarne la conversione in legge;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disposta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in oggetto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace. Testo unificato C. 139 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	57
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.10.

Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace.

Testo unificato C. 139 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge prevede l'istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali » da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre. Si prevede, all'articolo 1, comma 2, la possibilità di organizzare

convegni, incontri e dibattiti in particolare per sensibilizzare i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento alle scuole secondarie superiori. Alla ricorrenza, in base al comma 3 del medesimo articolo 1, non si applicano gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Nel ricordare che il provvedimento non risulta provvisto di relazione tecnica, rileva, infine, che il provvedimento, che reca, all'articolo 1, comma 4, una esplicita clausola di invarianza, in analogia con quanto previsto da analoghi provvedimenti istitutivi di giornate commemorative, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, conferma che il provvedimento, anche in considerazione dell'inserimento nello stesso di una clausola di invarianza finanziaria, non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, con riferimento alle proposte emendative da ultimo trasmesse dall'Assemblea, segnala che il subemendamento 0.8.0200.1 sopprime la copertura finanziaria prevista dall'articolo aggiuntivo del Governo 8.0200. In proposito, ricorda, peraltro, che anche sull'articolo aggiuntivo 8.0200 al quale il subemendamento è riferito era stato espresso un parere contrario. Chiede quindi un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento 9.40, che modifica la disciplina prevista dall'articolo 9, comma 1 per il riconoscimento di incentivi per la realizzazione di inceneritori. Al riguardo, ritiene infatti opportuno che il Governo chiarisca la compatibilità di quanto previsto dalla proposta emendativa con le disposizioni comunitarie in materia, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sia sul subemendamento 0.8.0200.1 sia, per gli effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale incompatibilità con la normativa comunitaria, sull'emendamento 9.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che l'Assemblea ha testé trasmesso la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.0101 elaborata dal Comitato dei nove. In sostituzione del relatore,

ricorda che nella precedente formulazione l'articolo aggiuntivo recava una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, autorizzando lo stoccaggio di determinate categorie di rifiuti e il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo. Sulla stessa era stato richiesto che il Governo chiarisse la compatibilità di quanto previsto dalla proposta emendativa con le disposizioni comunitarie in materia, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari e quindi, con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, espresso un parere contrario. La nuova formulazione prevede ora che all'interpretazione della disposizione sopra richiamata del decreto-legge n. 90 del 2008 si dia luogo solo subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria. Rileva che conseguentemente la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.0101 appare idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario che avevano indotto la Commissione ad esprimere un parere contrario sulla precedente formulazione dell'articolo aggiuntivo. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che il requisito della preventiva autorizzazione comunitaria mette al riparo da eventuali conseguenze finanziarie negative derivanti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0101.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 9.40 e sul subemendamento 0.8.0200.1, in quanto suscettibili

di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2, non compresi nel fascicolo 1 e sull'articolo aggiuntivo 2.0101 (*nuova formulazione*) ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00554 Lulli: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	67
5-00558 Siragusa: Sulla scelta dei formatori del Piano di formazione sull'indagine OCSE-PISA	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	69
5-00562 Mancuso: Accertamenti ispettivi presso l'Università degli studi di Genova	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-00582 Cera: Chiarimenti sul decreto ministeriale n. 59 del 2008, in materia di personale ATA di terza fascia	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73
5-00591 Ghizzoni: Sul fenomeno dei « laureati precoci »	61
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	75
5-00597 Centemero: Sullo studio della lingua latina nella classe terminale del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane	62
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	76

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano, e di Alberto Francesconi, presidente dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera	63
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Sincrotrone Europeo di Grenoble (ESRF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008 (atto n. 49)	63
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 11.30.

5-00554 Lulli: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che vi è un riconoscimento dell'effettiva importanza degli impegni principali dell'interrogazione. Ritiene però che non sia ancora del tutto chiaro come sarà effettuato lo sviluppo ulteriore dei programmi spaziali.

5-00558 Siragusa: Sulla scelta dei formatori del Piano di formazione sull'indagine OCSE-PISA.

Manuela GHIZZONI (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, pur rilevando che non è stata «sviscerata» in modo adeguato la questione relativa ai criteri seguiti nella scelta dei formatori soprattutto nella regione Sicilia.

5-00562 Mancuso: Accertamenti ispettivi presso l'Università degli studi di Genova.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che non entra nel dettaglio delle questioni affrontate dall'interrogazione presentata. Rileva in qualche modo che è stato anzi agitato il tema principale degli accertamenti ispettivi presso l'università di Genova. Evidenzia, infatti, che alcuni docenti universitari scioperano «di fatto», ma non formalmente, con l'*escamotage* del «blocco didattico» penalizzando la normale attività accademica. Auspica quindi che si vigili affinché già a partire dal prossimo 12 dicembre non si metta in atto tale tipo di furberie.

5-00582 Cera: Chiarimenti sul decreto ministeriale n. 59 del 2008, in materia di personale ATA di terza fascia.

Manuela GHIZZONI (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto della risposta, rilevando che si tratta di un tema che merita attenzione.

5-00591 Ghizzoni: Sul fenomeno dei «laureati precoci».

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che i laureati precoci sono un'anomalia nel caso in cui sono accreditati un numero sproporzionato di crediti. Occorrerebbe che tutti gli atenei evitassero – in applicazione della normativa vigente recentemente approvata dal Governo Prodi – di attribuire troppi

crediti. Auspica in conclusione che vengano effettuati gli opportuni accertamenti ispettivi presso le Università, comprese quelle telematiche, che ancora non applicano la disciplina in questione.

5-00597 Centemero: Sullo studio della lingua latina nella classe terminale del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Elena CENTEMERO (PdL) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, dalla quale si evince che l'insegnamento del latino e della cultura latina, sarà impartito nei nuovi percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane nei cinque anni di studio.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, d'iniziativa

governativa, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione sull'Istituto forestale europeo. Sottolinea che l'Istituto forestale europeo (EFI) è stato creato nel 1993 dal Governo della Finlandia allo scopo di fornire informazioni e ricerche in campo delle scienze forestali a livello europeo. Nel 2003, su richiesta dei soci fondatori e degli organismi associati, il Governo finlandese ha promosso la trasformazione dell'EFI in ente di diritto internazionale, e il 28 agosto 2003 è stata firmata dai rappresentanti di 12 Stati, tra cui l'Italia, la Convenzione che costituisce l'Istituto forestale europeo in organismo internazionale. Dalla creazione dell'Istituto, si sono registrate numerose adesioni e, dopo un decennio, gli enti associati erano 130. A fronte di 20 Stati europei firmatari, la ratifica della Convenzione è ad oggi intervenuta in 13 Stati (Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia), il che ha consentito il superamento della soglia di otto ratifiche e l'entrata in vigore della stessa.

Evidenzia che lo scopo dell'Istituto è svolgere ricerche a livello paneuropeo sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi (come specificato nell'articolo 2 della Convenzione). Il lavoro dell'Istituto contribuisce, quindi, alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa. L'Italia, in particolare, ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell'Istituto forestale europeo. Fra di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall'Università del Molise. Ricorda che la motivazione dell'interesse sollevato dalle iniziative promosse dall'EFI risiede nel coinvolgimento delle maggiori università di scienze forestali d'Europa, comprese quelle italiane, i cui ricercatori, in diretto rapporto con i corrispondenti esteri, partecipano spesso ai congressi, alle

riunioni ed ai programmi dell'EFI ed hanno anche assunto incarichi di responsabilità nei relativi organi statutari. Riguardo ai contenuti di dettaglio del Trattato, sottolinea che gli articoli 1, 2 e 3 indicano il nome e la sede dell'Istituto, precisandone gli scopi e le finalità divulgative, mentre gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, descrivono le qualità di parti contraenti e di membri associati (istituzioni di ricerca europee) e affiliati (istituzioni di ricerca non europee, prive di potere decisionale), gli organi dell'Istituto – consiglio, conferenza, comitato direttivo e segretariato – e la loro composizione e funzionamento. Sottolinea che gli articoli 10 e 11 trattano degli aspetti finanziari e di bilancio e gli articoli 12 e 13 precisano gli aspetti giuridici, anche ai fini di eventuali dispute. Infine, gli articoli 14 e 15 riguardano le modalità per la firma e la ratifica del Trattato e la sua entrata in vigore e gli articoli da 16 a 19 prevedono disposizioni transitorie, le modalità per effettuare emendamenti, per il recesso e per l'estinzione della Convenzione.

Segnala quindi che sia l'analisi tecnico-normativa che quella dell'impatto della regolamentazione sottolineano l'importanza che la ratifica della Convenzione riveste per l'Italia, anche in vista del potenziale inserimento di docenti e ricercatori universitari italiani negli organismi dell'Istituto (negli organi dirigenziali e nei comitati scientifici dell'EFI), ora divenuto organismo internazionale, senza che ciò comporti oneri finanziari. Gli impegni, infatti, che la Convenzione prevede per gli Stati partecipanti sono limitati al supporto al lavoro dell'EFI, fornendo, a richiesta, le informazioni attinenti le foreste che non risultino disponibili presso altri organismi. Inoltre, con la ratifica anche l'Italia potrà dare concreto ed ulteriore impulso alla ricerca forestale in Europa. Ricorda, infine, che ogni Stato deve poi partecipare all'attività degli organi statutari dell'EFI, consiglio, conferenza, comitato direttivo e segretariato, con a capo il direttore. Il consiglio è costituito dai rappresentanti degli Stati membri; ad esso spettano la nomina di metà del comitato direttivo e la

decisione di questioni generali di ordine tecnico, finanziario ed amministrativo. La conferenza, costituita dai rappresentanti dei membri associati, nomina a sua volta metà del comitato direttivo, e ha poteri d'impulso e raccomandazione. Il comitato direttivo prende le decisioni fondamentali per l'attività dell'Istituto, approva i bilanci e decide sulle spese, nomina il direttore e relaziona, per quanto necessario, alla conferenza ed al consiglio. Il segretariato, sotto la guida del direttore, provvede ai necessari atti esecutivi.

Alla luce delle considerazioni espresse, propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 dicembre 2008.

Audizione informale di Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano, e di Alberto Francesconi, presidente dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 dicembre 2008.

Audizione informale di rappresentanti del Sincrotrone Europeo di Grenoble (ESRF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008 (atto n. 49).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 4 dicembre 2008.

Eugenio MAZZARELLA (PD), ringraziando il relatore per lo sforzo fatto nel tentare di evidenziare gli aspetti positivi e quelli negativi del provvedimento, rileva che il decreto-legge è solo un « provvedimento tampone », che non ha effetti importanti e significativi sul sistema universitario italiano. Segnala che il problema sistema universitario italiano è di essere sottofinanziato rispetto a quello degli altri Stati europei. Ricorda inoltre che il decreto non innova nulla, alla luce, anche dei tagli di spesa notevoli, non reintegrati in realtà in termini significativi, neanche dal provvedimento in esame. Aggiunge che l'attribuzione in termini premiali del fondo ordinario per le Università non è rilevante, in quanto investe una quota di risorse molto esigua. Il decreto mette ancora una volta al centro la questione dei concorsi, che però non è una questione essenziale; anche se effettuare le selezioni secondo criteri di qualità è importante. Evidenzia altresì che le modalità per lo svolgimento dei concorsi avrebbero dovuto essere prefigurate diversamente, ad esempio attraverso lo svolgimento delle procedure a livello nazionale, dando inoltre maggiore rilievo all'attività di un organi-

simo di valutazione terzo. Sottolinea quindi che le norme che consentono di riaprire i termini dei bandi di concorso confermano l'esistenza di un'impostazione antica, che non giova al Paese.

Sottolinea che la documentazione della Conferenza dei Presidi consegnata al Senato nel corso dell'esame del provvedimento conferma che l'impostazione seguita è sbagliata. Rileva, in particolare, che il metodo del sorteggio è penalizzante per i concorsi: occorre infatti responsabilizzare maggiormente il singolo ateneo attraverso la definizione di parametri nazionali, ma affiancando a ciò un'attività di valutazione più rigorosa da parte di un'autorità centrale. Segnala, inoltre, che il decreto non rileva quale è la direzione culturale che si vuole seguire nelle politiche dell'università non consentirà di effettuare un adeguato ricambio generazionale per quel che riguarda i posti di professore e di ricercatore. Rileva, quindi, che i corsi di laurea non sono così numerosi rispetto al resto d'Europa, come dimostra la documentazione della Conferenza dei Presidi, ricordando, inoltre, che l'assunzione, recentemente avvenuta, di ricercatori è servita a regolarizzare solo una parte molto esigua dei precari dell'Università. Segnala infine che il *turnover* è ingiustificabile, alla luce delle statistiche attualmente esistenti e degli avvicendamenti che comunque si registrano nell'ambito degli atenei.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) segnala innanzitutto che il confronto sul provvedimento in esame che si è avuto nelle scorse settimane al Senato, in Commissione Cultura, ha rappresentato un significativo esempio di dialogo tra maggioranza e opposizione, un serio tentativo di cambiamento; una buona notizia per studenti e docenti, che considerano la formazione accademica e la ricerca scientifica una missione determinante per il futuro del paese. È consapevole del fatto che i giovani e le loro famiglie osservano a distanza il lavoro della Commissione, lo giudicano, lo apprezzano o lo criticano e che ad essi occorre rispondere dell'impe-

gno e della reale volontà di riformare il magma indifferenziato del sistema universitario, in cui qualità e mediocrità, produttività e inefficienza, merito e demerito convivono, disponendo delle stesse risorse a danno dei migliori. Ricorda per esempio il rispetto che merita l'enorme patrimonio di aspettative nei confronti della classe politica che deve spingere la Commissione a fare del proprio meglio e ad apprezzare, in attesa di una riforma complessiva dell'università italiana, le importanti novità introdotte dal decreto 180 per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

Sottolinea quindi che si tratta di decisioni forti, necessarie e non più rinviabili, che mirano a contenere gli sprechi e le disfunzioni ampiamente diffuse nel sistema della formazione universitaria; scelte di buon senso, che coniugano l'autonomia universitaria al concetto di responsabilità e al riconoscimento del merito e che sottopongono gli investimenti in formazione e ricerca a un sistema di valutazione dei risultati di atenei e docenti. Ricorda quindi che sin dall'inizio del suo primo mandato parlamentare, ha sempre sostenuto che gli argomenti in gioco, quando si parla di Scuola e di Università, sono troppo delicati per essere lasciati alla classica e spesso sterile contrapposizione destra-sinistra, maggioranza-opposizione, rilevando che non c'è cosa peggiore della politica del rifiuto, quando si ritiene che l'azione di governo, pur con la necessità di ulteriori aggiustamenti di rotta, stia comunque andando nella direzione giusta. Esprime quindi la convinzione che se, in Commissione e in Assemblea, si riusciranno a mettere da parte le prese di posizione ideologiche *tout court*, sarà possibile incidere davvero sul processo riformatore del Paese. Ricorda altresì che la spinta riformatrice è necessaria per ridare centralità al ruolo dei giovani e per superare i vizi di una società ancora troppo ingessata, *gerontocratica* e refrattaria a riconoscere il merito.

Esprime quindi apprezzamento per l'atteggiamento di chi, nel corso del dibat-

tito al Senato, — senza abbandonarsi allo spirito partigiano — ha cercato di confrontarsi con il testo del Governo. Crede che sia oggettivamente difficile non apprezzare le iniziative del decreto legge in esame che vogliono segnare una svolta all'insegna del rigore, per dare giustizia alle migliaia di validissimi studiosi che insegnano e fanno ricerca negli atenei italiani, e per liberare le energie di tanti giovani talenti. Rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Mazzarella, sottolinea che il testo del Governo va nel senso auspicato da osservatori internazionali, analisi Ocse, economisti e operatori del settore. e che non vi è dubbio sul fatto che il confronto avviato dal ministro Gelmini con autorevoli esponenti del mondo accademico italiano e internazionale sia stato proficuo. Ricorda che la mini riforma dei concorsi non pretende di essere una riforma complessiva della materia e che forse si sarebbe potuto fare di più, ma ritiene che nell'immediatezza non era possibile trovare soluzioni migliori a quelle fissate nel decreto in discussione. Aggiunge che la cooptazione è in qualche maniera ineliminabile in un ambiente universitario dove tutti si conoscono: qualunque riforma del sistema dei concorsi non può essere in grado di evitare comportamenti opportunistici da parte di chi vuole fare accedere alla carriera universitaria amici e parenti. È convinta invece che i concorsi istruiti con la modalità dell'elezione e poi del sorteggio renderanno sicuramente più complicate le pratiche clientelari e familiari. Sottolinea d'altra parte, che è stata una scelta ragionevole quella del Governo di limitare al massimo, con le misure di emergenza adottate dal decreto, il disagio e i ritardi per migliaia di studiosi che, del tutto legittimamente, attendono da tempo di partecipare a concorsi bloccati da anni. e che soluzioni più drastiche avrebbero dovuto confrontarsi con migliaia di ricorsi ai TAR, con tutto quello che abitualmente ne consegue. In conclusione, chiede all'opposizione senso di responsabilità, in quanto ci si trova di fronte ad anni importanti per il futuro del Paese. Rileva che, dopo queste prime misure urgenti non bisogna perdere

tempo per lavorare a più grandi riforme strutturali e che le linee guida del ministro Gelmini offrono spunti di discussione e un quadro d'insieme entro cui collocare i prossimi passi. Ricorda che, come giustamente segnalato dal ministro, i cardini di una riforma dell'università dovranno essere innovativi meccanismi di *governance*. In questo senso, emerge una sempre maggiore centralità della valutazione che gli atenei, più responsabilizzati e soggetti a valutazioni stringenti, non avranno bisogno di molte regole perché saranno consapevoli che scelte sbagliate eventualmente adottate, avranno conseguenze negative immediate e tangibili.

Manuela GHIZZONI (PD), riservandosi di svolgere nel prosieguo dell'esame un intervento più approfondito, rileva che occorrerebbe che il Governo fornisse chiarimenti in ordine a tre questioni fondamentali. Innanzitutto, quale interpretazione occorre dare ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che sono in contraddizione tra di loro; inoltre, occorrerebbe definire meglio le norme che riguardano il « sorteggio » dei componenti delle commissioni di concorso, in quanto tali norme sono troppo ambigue, prestandosi pertanto ad interpretazioni diverse; infine, che per quel che riguarda i titoli valutabili nell'ambito delle procedure per l'assunzione dei ricercatori, esiste una discrezionalità

troppo ampia attribuita alla Commissione, rispetto ai titoli da valutare poiché il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 in esame fa riferimento solo ai parametri e non ai titoli che obbligatoriamente occorre considerare.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, ringrazia il collega Mazzarella per gli spunti di riflessione interessanti che ha voluto fornire. Ricorda che il decreto in esame non rappresenta una riforma dell'Università, ma è solo l'inizio di un percorso più articolato. Sottolinea però che il sistema universitario non va bene, perché all'allargamento dell'autonomia non è corrisposta un corrispondente aumento delle responsabilità. Evidenzia, quindi, che il decreto interviene in modo efficace sui concorsi, sulla ripartizione delle risorse alle Università e sull'edilizia scolastica, prevenendo altresì norme importanti per il diritto allo studio.

Valentina APREA, *presidente*, prendendo atto che il relatore non intende intervenire in sede di replica, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-00554 Lulli: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si condivide quanto indicato nelle premesse dell'interrogazione in cui si sottolinea il ruolo strategico dello Spazio sia come campo di indagine scientifica, sia come opportunità per lo sviluppo di tecnologie innovative che sostengano la competitività del sistema industriale, sia come ambito in cui sviluppare applicazioni, infrastrutture e servizi di portata nazionale e internazionale, a supporto dell'economia e della società.

Relativamente alle richieste dell'interrogante, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Nel recente Consiglio ESA a livello ministeriale, tenutosi a l'Aia il 25-26 novembre 2008, è stata adottata la dichiarazione ESA/C-M/CLIV/26 Rev. 9: Amended Declaration, on the European Space Exploration Programme Aurora. In tale ambito, l'Italia ha confermato il proprio ruolo di *leader* per il programma ExoMars, passando da una contribuzione di 247.16 Meuro (a condizioni, economiche 2008), sottoscritta alla Ministeriale ESA di Berlino, nel 2005, ai 278.16 Meuro (condizioni economiche 2008) attuali.

La dichiarazione prevede anche una ulteriore fase di valutazione ed eventuale revisione del programma, da realizzarsi da parte dell'esecutivo ESA entro il 2009, che ne mantenga la natura strategica nel settore dell'esplorazione robotica spaziale, ma che ne favorisca, nel contempo, l'internazionalizzazione, per il coinvolgimento di altre agenzie spaziali quali quella americana e russa.

La nuova sottoscrizione complessiva, pari a 850.00 Meuro (condizioni economiche 2008) include una parte fissa, quella

sottoscritta a Berlino pari a 691.34 Meuro (condizioni economiche 2008), e una parte definita come « indicativa », che potrà essere confermata ed eventualmente ulteriormente aumentata da parte dei vari Paesi fino alla sottoscrizione definitiva prevista entro il 31 dicembre 2009.

Tale sottoscrizione riguarda il contributo ESA al programma, previsto entro il limite di 1 Beuro, mentre il costo complessivo della missione potrà essere superiore se coperto dai contributi delle altre agenzie spaziali.

L'Italia, mantenendo, il ruolo di *leader* della propria industria aerospaziale, potrà ospitare il Centro di controllo del robot marziano (ROCC), che sarà ubicato presso il Centro ALTEC di Torino. L'industria italiana rimane coinvolta anche nelle tecnologie innovative ed abilitanti quali quella relativa al « trapano » marziano in grado di acquisire campioni fino ad una profondità di due metri, ad oggi mai ottenuta.

Riguardo il programma SimbolX: l'ASI ha costituito a metà ottobre 2008 un gruppo di esperti formato da due rappresentanti dell'ASI, uno dell'INAF, due del CNES e uno del CNRS. I lavori del gruppo saranno presentati il 10 dicembre 2008 allo « Steering Committee del Programma, a Parigi. L'obiettivo è quello di rivedere la configurazione della missione alla luce di un *budget* definito, prevedendo la possibilità di estendere la collaborazione ad altre agenzie spaziali. L'obiettivo è di garantire un ruolo primario per l'Italia, nelle tecnologie degli specchi X, riconosciuto a livello internazionale, non escludendo un ruolo, anche nelle tecnologie innovative

relative al « volo in formazione ». Si ricorda che la missione consiste in un telescopio a raggi X a grande lunghezza focale realizzato con due satelliti posti e mantenuti a distanza variabile tra 20 e 30 metri tra di loro.

In merito alla capsula abitata europea per il collegamento con la Stazione Spaziale, la rilevanza politica e strategica di tale iniziativa impone che la decisione d'indirizzo sia presa a livello UE; l'ESA dovrebbe svolgere il ruolo di attuttore ed eventuale cofinanziatore del programma.

Il costo di realizzazione di un sistema autonomo di trasporto europeo può essere stimato in un *range* di 9Beuro-15Beuro. Ciò comporterebbe un incremento di oltre il 30 per cento per anno del *budget* ESA e di un raddoppio del contributo totale in ESA per quei Paesi che volessero avere un ruolo di *leadership* (intorno al 30 per cento).

Questi numeri dimostrano l'insostenibilità finanziaria di tale programma se mantenuto soltanto nell'ambito dell'ESA.

In un programma autonomo europeo di trasporto, occorre, inoltre, considerare anche i problemi di *Safety* degli astronauti. Infatti, se è vero che l'Europa, e le sue industrie hanno acquisito *know-how* nei sistemi abitati (Spacelab, Columbus, Nodo2, Nodo3, Cupola, eccetera), è anche vero che poco è stato fatto nello studio, la sperimentazione e la realizzazione di sistemi di trasporto man-rated, dove il rischio di perdita di vite umane è elevato, soprattutto per chi non ha maturato tali esperienze. Un incidente in una missione avrebbe un impatto fortemente negativo sull'opinione pubblica e le critiche generate potrebbero avere effetti negativi sui finanziamenti alle attività spaziali.

L'Italia è favorevole ad approfondire, mediante studi di scenario e/o di archi-

tettura di sistema, alcune aree critiche, come la sicurezza (*safety*) astronauti, o come la potenziale cooperazione con NASA, in modo da poter avere tutti i dati anche finanziari, per una decisione da assumere in ambito ESA, in occasione del prossimo Consiglio a livello Ministeriale del 2011.

Per il Modulo MPLM per l'ampliamento della Stazione Spaziale, la fattibilità tecnica è in corso di studio e si basa sulla notevole esperienza nel settore, dell'industria aerospaziale italiana: la decisione finale dipende anche dai prossimi sviluppi del programma « Stazione Spaziale » da parte della NASA.

Il Governo, come in più occasioni affermato, considera lo Spazio un settore strategico che richiede garanzia e continuità di finanziamenti per perseguire gli obiettivi strategici nazionali: obiettivo immediato del Governo è, pertanto, quello di definire un'appropriata politica spaziale nazionale che garantisca:

opportuno bilanciamento tra le attività e le commesse nazionali e quelle europee (che si realizzano attraverso la contribuzione in ESA, anche alla luce delle recenti sottoscrizioni effettuate alla Ministeriale dell'Aia);

equilibrio tra programmi atti a sviluppare, da una parte, servizi ed applicazioni per il cittadino e dall'altra, attività scientifiche, di ricerca e di innovazione tecnologica.

Al riguardo, l'ASI sottoporrà al MIUR, nei prossimi mesi, la proposta di nuovo Programma Aerospaziale Nazionale (PASN) 2009-11, che identificherà anche gli obiettivi strategici di lungo periodo (15 anni).

ALLEGATO 2

5-00558 Siragusa: Sulla scelta dei formatori del Piano di formazione sull'indagine OCSE-PISA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è titolare del Programma Operativo Nazionale «Competenze per lo Sviluppo», finanziato con le risorse dei Fondi Strutturali Europei nell'ambito della Programmazione 2007/2013, che ha come obiettivo prioritario il miglioramento delle competenze di base degli studenti e la riduzione della dispersione scolastica nelle aree dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

L'efficacia di tale obiettivo sarà misurata sulla base dei seguenti indicatori (scelti fra i *benchmark* definiti per il sistema istruzione dal Consiglio dei Ministri europei):

riduzione dall'attuale 26 per cento al 10 per cento della percentuale dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi;

riduzione dall'attuale 35 per cento al 20 per cento della percentuale degli studenti di 15 anni con scarse competenze in lettura;

riduzione dall'attuale 48 per cento al 21 per cento della percentuale degli studenti di 15 anni con scarse competenze in matematica.

Gli ultimi due indicatori saranno rilevati attraverso le prove internazionali predisposte in base al progetto OCSE-PISA cui partecipa il nostro Paese. Le prossime prove saranno tenute nell'aprile 2009.

Come dimostra l'indagine PISA dell'OCSE, nel mezzogiorno d'Italia il livello delle competenze dei giovani di 15 anni registra una situazione di difficoltà in tutte le discipline oggetto dell'indagine, sia per

l'esiguità delle eccellenze, sia per l'ampiezza dei livelli più bassi di apprendimento.

Al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile risultati tangibili, il Programma è stato avviato già dal primo anno di programmazione con un insieme di iniziative volte a migliorare le competenze di base degli allievi, tra le quali un progetto di sensibilizzazione e informazione sulla ricerca internazionale OCSE-PISA, che indaga sulle competenze dei quindicenni scolarizzati relativamente alla comprensione della lingua madre, alla matematica e alle scienze.

È stato dato quindi incarico all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), che, come è noto, si occupa istituzionalmente anche dell'organizzazione delle prove internazionali sopramenzionate, di individuare gli esperti/formatori allo scopo di realizzare un insieme di seminari di sensibilizzazione e informazione, destinati inizialmente ai docenti di italiano, matematica e scienze del primo biennio degli istituti di istruzione di secondo grado. Ciò in vista delle prossime prove previste per la primavera del 2009.

Il piano di sensibilizzazione continuerà, comunque, con la realizzazione di ulteriori azioni formative nei prossimi anni anche nei confronti degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado.

L'INVALSI, pertanto, tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia e conformandosi all'incarico, conferito dal Ministero, di individuare esperti/formatori per attivare nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza iniziative di informazione e

sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA, ha istituito un Albo specifico di Formatori attraverso un avviso al pubblico. L'istituzione di tale Albo è, peraltro, coerente con i compiti e le attività intraprese dall'Istituto per dare attuazione al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legislativo n. 286 del 2004 nonché al punto 5 della Direttiva annuale n.75 del 15 settembre 2008 in ordine alla promozione della cultura della valutazione, con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per favorire la piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa.

A tal fine è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente l'avviso di iscrizione all'« Albo dei Formatori sulla valutazione » dove si indicano i profili richiesti e i relativi requisiti e dove si precisa che per il progetto di sensibilizzazione in questione l'iscrizione è condizione necessaria per il reclutamento dei formatori. Nello stesso avviso è stata prevista la costituzione di un'apposita commissione, per la individuazione dei formatori, con il compito di esaminare le richieste e redigere due albi distinti per il profilo senior e per il profilo junior. A tale proposito si precisa che la creazione di un albo non comporta la creazione di una graduatoria.

L'avviso indicava anche la necessità di individuare esperti senior e junior allo scopo di garantire team di formatori effettivamente in grado di fornire tutte le informazioni complesse correlate alle prove OCSE-PISA. Ciò ha comportato la necessità di garantire un gruppo di esperti ad alto livello che potessero coordinare altri con informazioni e competenze più limitate. Tenuto conto che nell'indagine sono stati coinvolti, in Italia, un numero limitato di esperti e che la costituzione dei team doveva rispondere all'esigenza di garantire la qualità degli interventi, i componenti senior sono stati individuati a livello nazionale escludendo la limitazione territoriale che non avrebbe consentito di garantire la presenza di un sufficiente numero di esperti ad alto livello di qualificazione nell'ambito specifico di queste prove internazionali. Per quanto riguarda,

invece, gli esperti junior si è preferito dare rilevanza al collegamento territoriale per garantire la crescita di un nucleo di esperti per ogni Regione.

In proposito si precisa che l'INVALSI ha accolto tutte le domande di iscrizione all'albo che potrà costituire, eventualmente integrato e aggiornato sulla base di un avviso pubblico, una valida risorsa per le future attività di informazione e/o formazione. Inoltre è stato necessario comunque individuare dall'Albo, in prima battuta, figure professionali da utilizzare per lo svolgimento del piano di formazione sopramenzionato rivolto a tutti gli insegnanti di italiano, matematica e scienze del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). L'albo è stato successivamente pubblicato a cura dell'INVALSI.

Allo scopo di individuare il gruppo di formatori per questa prima fase di realizzazione del progetto è stata successivamente nominata la commissione prevista nell'avviso e sono stati esplicitati i criteri per l'individuazione dei team di esperti.

In primo luogo sono stati individuati tra gli iscritti all'Albo i nominativi in base ai seguenti criteri filtro già impliciti nei profili descritti nell'Avviso:

relativi ai tre ambiti disciplinari cui fanno riferimento le competenze indagate dalla ricerca OCSE-PISA;

con esperienza in attività di formazione degli insegnanti;

con titoli ed esperienze coerenti con le tematiche dell'indagine OCSE-PISA con esperienze svolte negli anni indicati nel modello del *curriculum*.

Sulla base delle necessità a livello regionale/provinciale e dei suddetti criteri filtro, la Commissione ha successivamente proceduto a formare i team tenendo conto dei seguenti sottocriteri, indicati in ordine di qualificazione, del tutto deducibili anche dall'Avviso di partecipazione:

attività di ricerca sull'indagine OCSE-PISA (partecipazione a gruppi di lavoro

per l'analisi e l'elaborazione di dati e rapporti anche a carattere regionale);

partecipazione a gruppi di lavoro OCSE-PISA per la costruzione delle prove internazionali;

esperienza in qualità di formatore in convegni e programmi nazionali/regionali sull'indagine e sui risultati OCSE-PISA;

esperienza quali referenti nazionali e/o regionali per l'indagine OCSE-PISA;

esperienza di formatore, sulle discipline oggetto dell'indagine OCSE-PISA, in ambito universitario, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e nei piani nazionali di formazione;

tutor dei piani SISS, Mat@bel e Poseidon che hanno partecipato alla prima fase di formazione;

esperienze come formatore in uno dei tre ambiti disciplinari indagati dalla ricerca OCSE-PISA;

collaborazione in progetti di ricerca didattica sulla valutazione con l'INVALSI e gli ex-IRRE;

attività di coordinamento progetti ed esperienze di gestione di gruppi di lavoro in ambito nazionale, regionale e locale.

I team di esperti sono stati pertanto individuati in base ai suddetti criteri, prescindendo dalla provenienza territoriale in ragione della necessità di garantire in primo luogo la qualità dell'intervento formativo. Solo per gli esperti junior si è proceduto, a parità di titoli, a conferire una preferenza in relazione alla provenienza territoriale.

I team sono stati successivamente costituiti non tenendo conto della provenienza territoriale per il gruppo dei senior, così come era deducibile anche dal testo dell'Avviso. La maggiore concentrazione di esperti senior presso la Regione Siciliana è, pertanto, del tutto casuale.

ALLEGATO 3

5-00562 Mancuso: Accertamenti ispettivi presso l'Università degli studi di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite del Ministero, con nota del 24 ottobre scorso, ha informato le Università che la Conferenza Italiana di Base Unicobas aveva proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e non docente, di ruolo e non, per l'intera giornata del 30 ottobre scorso.

Il Ministero, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, nei giorni precedenti lo sciopero, ha chiesto ai Rettori, proprio al fine di avere informazioni specifiche dal territorio, di relazionare in merito alle modalità di svolgimento dello stesso.

Riguardo al caso indicato dagli On. interroganti si riferisce quanto comunicato dal Rettore di Genova in merito allo sciopero in parola: «L'Ateneo ha proceduto nei consueti modi previsti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, è stato comunicato a tutti responsabili di struttura che dovevano essere garantiti i servizi essenziali, sia nel caso di adesione del personale di comparto, sia nel caso di adesione di personale docente. È stata, altresì, data informazione dell'evento ai giornali. Dalla rilevazione risulta esservi stata adesione di personale allo sciopero.

Nella stessa giornata, la FLC CGIL, CISL Scuola Università FIR, UIL-SCUOLA PA UR AFAM di Genova hanno indetto

una assemblea «itinerante» di tutto il personale dell'Università e degli enti pubblici di ricerca e manifestazione del personale della scuola.

La partecipazione a tale assemblea del personale del comparto, ai sensi dell'articolo 16 del CCNL del comparto Università del 16 ottobre 2008, è stata considerata nell'ambito del monte ore previsto dallo stesso articolo.

È stata, infine, condotta un'indagine presso le Facoltà dell'Ateneo da cui risulta che in tale data:

l'adesione del personale docente a detta assemblea non è avvenuta con modalità incompatibili con gli impegni didattici programmati;

non sono stati deliberati blocchi o sospensioni dell'attività didattica».

Riguardo la possibilità di attivare ispezioni ministeriali, si riferisce che la Legge n. 168 del 1989, attuativa dell'autonomia universitaria, prevedendo la potestà statutaria e regolamentare degli Atenei e degli Enti di Ricerca, ha assegnato al Ministero la titolarità dei poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti delle predette istituzioni, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della nostra Costituzione.

Mancano, pertanto, gli strumenti per avviare l'attività ispettiva.

ALLEGATO 4

**5-00582 Cera: Chiarimenti sul decreto ministeriale n. 59 del 2008,
in materia di personale ATA di terza fascia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante si sofferma sulle graduatorie di terza fascia per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale (ATA) compilate dai dirigenti scolastici per il triennio 2008/09 - 2010/11, ai sensi del decreto ministeriale n. 59 del 26 giugno 2008, e segnala una serie di inconvenienti che non assicurerebbero la legittimità dell'operato dell'amministrazione e l'uniformità di trattamento tra gli amministrati.

In primo luogo, faccio presente che la disciplina della materia è contenuta nel decreto ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000, «Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124», che è stato puntualmente applicato dal suddetto decreto ministeriale n. 59 del 2008 per il triennio di riferimento.

Vengo, quindi, alle specifiche osservazioni formulate nell'atto di sindacato ispettivo.

Per quel che riguarda l'attribuzione alle scuole della competenza a redigere le graduatorie di terza fascia anziché agli uffici scolastici provinciali, preciso che l'anzidetto regolamento attribuisce espressamente ai dirigenti scolastici la competenza a compilare le graduatorie di circolo e di istituto (cosiddetta terza fascia) in base alle domande prodotte dagli aspiranti a seguito dell'emanazione, ogni 3 anni, di apposito decreto ministeriale.

Quanto, poi, alla valutazione dei titoli vantati dagli aspiranti in base all'autocertificazione, anziché in base alla produzione della relativa documentazione, chia-

risco che ciò avviene in conformità alla normativa generale in materia di semplificazione amministrativa per la quale al ricorso all'autocertificazione corrisponde il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere ai candidati la certificazione dei titoli dichiarati. Resta fermo per la pubblica amministrazione l'obbligo di procedere a controlli a campione secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ed applicare le prescritte sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Per quel che concerne, infine, la valutazione dei servizi resi nelle scuole non statali ridotta a metà per il personale ATA, anziché piena come avviene per le graduatorie degli aspiranti alle supplenze del personale docente, faccio presente che la valutazione dei titoli, compresi quelli relativi ai servizi resi nelle scuole non statali, è effettuata sulla base delle tabelle allegate al suddetto regolamento del 13 dicembre 2000, n. 430, che prevede appunto la valutazione del servizio non di insegnamento prestato nelle scuole non statali in misura pari alla metà del servizio reso in scuole statali.

A tale ultimo proposito, ricordo che la legge n. 62 del 10 marzo 2000, nell'indicare i requisiti di qualità ed efficacia occorrenti per richiedere la parità scolastica, ha fatto menzione del personale docente, fornito del titolo di abilitazione, mentre non ha menzionato il personale non docente. È da ritenere che su questa linea si sia poi mosso il legislatore nell'introdurre la disposizione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito, con modificazioni

dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001, in base alla quale i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Il problema segnalato non può dunque essere risolto in via amministrativa in quanto non è possibile, con un atto amministrativo, estendere l'anzidetta disposizione di legge a categorie di personale diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore.

ALLEGATO 5

5-00591 Ghizzoni: Sul fenomeno dei « laureati precoci ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto l'espressione « laureati precoci » indica una specifica categoria di laureati che hanno conseguito il diploma in un numero di anni inferiore alla durata ufficiale del corso prescelto.

La laurea precoce non deve essere necessariamente considerata una anomalia da valutare come una disfunzione del sistema universitario in quanto è la normativa che consente l'abbreviazione dei corsi di laurea.

Infatti, l'articolo 22, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) e l'articolo 5 comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, hanno previsto la possibilità di riconoscere, senza criteri predeterminati, e quindi senza limiti numerici, come crediti formativi universitari che consentono l'abbreviazione dei corsi, le conoscenze e abilità professionali nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione le Università hanno concorso, a seguito della stipula di apposite convenzioni.

L'articolo 1, comma 147 del Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006 n. 286, ha modificato la normativa vigente prevedendo un limite massimo annuo al numero dei crediti riconoscibili nella misura di 60.

Si ritiene che tale limite costituisca un elemento di moralizzazione in quanto in grado di eliminare una disfunzione che si era verificata attraverso il riconoscimento di un numero non definito di crediti formativi.

Tali disposizioni sono state recepite nei provvedimenti di determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali del 16 marzo 2007, i quali stabiliscono anche che gli studenti

che maturano 180 crediti (laurea triennale) e 120 crediti (laurea magistrale) sono ammessi a sostenere la prova finale ed a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Lo stesso disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 2 prevede, a decorrere dall'anno 2009, di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle Università statali.

L'orientamento del Governo, espresso anche nelle Linee Guida per l'Università, è di continuare, dotandosi degli strumenti più appropriati, a perseguire la strada della moralizzazione attraverso il controllo della qualità della formazione, nel senso di percorso di valorizzazione del merito, promuovendo una collaborazione virtuosa tra il Ministero, che deve accreditare, valutare, incentivare e, soprattutto garantire il rispetto degli *standard* qualitativi, e gli Atenei che devono assicurare alla comunità nazionale ed internazionale, in riferimento a parametri qualitativi ed economici concordati e verificati, educazione di qualità, ricerca di alto livello, gestione efficiente delle risorse, contributo efficace allo sviluppo culturale, economico e tecnologico del Paese.

Siamo, a tale proposito, aperti a eventuali suggerimenti che l'onorevole interrogante e i componenti della Commissione vogliano offrire all'attenzione del Governo e del Parlamento su un tema che, riguardando come pochi altri il futuro del Paese, richiede una condivisione la più ampia possibile di obiettivi e strumenti.

ALLEGATO 6

5-00597 Centemero: Sullo studio della lingua latina nella classe terminale del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si forniscono assicurazioni all'Onorevole interrogante che l'insegnamento del latino e della cultura latina sarà impartito nei nuovi percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane per cinque anni, dalla classe prima alla classe terminale. Sarà così riaffermato l'irrinunciabile ruolo formativo del latino nell'istruzione liceale, giustamente sottolineato dall'onorevole interrogante le cui osservazioni sono pienamente condivise da questo ministero.

Già in data 6 novembre 2008, rispondendo alla interpellanza n. 2-00194 dell'Onorevole Frassinetti, sono state fornite assicurazioni che il Ministero si è mosso

nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante e cioè che il latino sarà insegnato non soltanto nel liceo classico ma anche nei licei scientifico, linguistico e delle scienze umane.

La questione, com'è noto è affrontata nell'ambito della applicazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che individua un quadro organico di interventi e misure per lo sviluppo e l'ammodernamento del sistema scuola, compresa anche la revisione degli ordinamenti scolastici, dei piani di studio e dei quadri orari nei diversi ordini di scuola.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82

COMITATO DEI NOVE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo	85
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia.	
Audizioni di rappresentanti di Nomisma Energia, di rappresentanti dell'ENEA e di rappresentanti della Stazione sperimentale per i combustibili	85

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	85
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base</i>)	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su un provvedimento già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio e la qualità del sistema universitario e della ricerca, che interessa solo marginalmente le competenze della Commissione. Al riguardo, fermo restando il giudizio complessivamente favorevole sul decreto-legge in titolo, rileva che le disposizioni di diretto interesse della Commissione sono quelle, positive, previste dai

commi 1 e 2 dell'articolo 3, che introducono misure di agevolazione per la garanzia del diritto allo studio universitario sotto il profilo della realizzazione di nuovi alloggi e residenze pubbliche per studenti universitari.

In particolare, il citato comma 1 stabilisce, per il 2009, un'integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il comma 2 prevede, sempre per il 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede, quindi, che agli incrementi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013. Infine, richiama il contenuto dell'articolo 4 del provvedimento, secondo il quale, ai fini della copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 3 – in tema di limiti al *turn-over* nelle università – si procede a riduzione lineare delle missioni di spesa di ciascun Ministero, specificando che tali riduzioni ammontano per il Ministero dell'ambiente a seicentosessantottomila euro per il 2009, a un milione e centocinquantaquattromila euro per il 2010 ed a un milione e duecentocinquantaquattromila euro per il 2011.

In conclusione, tenuto conto dell'esigenza generale di una rapida approvazione del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, rileva che il decreto-legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture e contrasto all'evasione fiscale emanate a seguito del deteriorarsi del quadro macroeconomico e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria. Osserva, quindi, che, al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale, esso contiene interventi diretti: a favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE; a promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese; a riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure.

Ritiene altresì di doversi soffermare particolarmente sugli articoli che incidono più direttamente sugli ambiti di competenza della VIII Commissione, dando comunque conto delle altre misure di interesse della Commissione stessa.

In tal senso, segnala, anzitutto, che l'articolo 2 introduce una disposizione di contenimento del costo dei mutui: in particolare, viene previsto che per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il quattro per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale

eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli *spread* è costituito dal saggio BCE.

Osserva, poi, che l'articolo 3 sospende, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame sino a tutto il 2009, l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Per quanto riguarda, invece, gli incrementi tariffari autostradali nonché l'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, essi sono sospesi solo fino al 30 aprile 2009, demandandosi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento. Il comma 5 dello stesso articolo 3 consente, inoltre, di estendere anche alle altre concessionarie che ne facciano richiesta la formula tariffaria semplificata prevista dalla nuova convenzione unica con la società *Autostrade per l'Italia*, realizzando – in tal modo – le condizioni per porre fine ad una evidente disparità di trattamento nel settore, rilevata anche dalla Commissione europea con una recente procedura di infrazione. Segnala, altresì, che sempre in materia di concessioni autostradali, il comma 6 provvede a modificare in più parti l'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 al fine di sopprimere le norme che prevedevano l'estinzione del rapporto concessorio nei casi di mancato accordo sui contenuti della convenzione unica, nonché di semplificare l'*iter* per l'approvazione delle variazioni tariffarie annuali. Il comma 7 novella il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 disponendo che i requisiti di solidità patrimoniale ivi previsti non siano più individuati con un decreto interministeriale, ma direttamente dalle convenzioni. Il comma 8

prevede il monitoraggio, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. La stessa norma dispone, inoltre, che la citata Autorità adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscono dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Osserva, quindi, che il provvedimento in esame introduce agevolazioni tariffarie delle utenze del gas a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate. Inoltre, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e per le imprese, riducendo il prezzo dell'energia elettrica, sono stabiliti alcuni principi a cui il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Segnala, altresì, che l'articolo 18 del decreto-legge in titolo è volto alla riprogrammazione delle risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) al fine di concentrarle su obiettivi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, nel rispetto, comunque, del criterio di ripartizione territoriale previsto per il FAS medesimo. In particolare, la norma prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito, nonché al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di destinarle anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità.

Riferisce, quindi, che il successivo articolo 20 prevede norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: a tal fine, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli investimenti pubblici, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie. Il decreto provvede quindi all'individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell'investimento stesso, istituendo anche un Commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi.

Con riferimento al contenzioso amministrativo, illustra la disciplina speciale introdotta dal provvedimento, sia per quanto riguarda la comunicazione e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l'eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo. In proposito, rileva che, com'è noto, una delle principali cause di rallentamento delle opere infrastrutturali riguarda la complessità delle procedure attuative insieme con l'enorme contenzioso amministrativo connesso, i cui tempi di risoluzione nel nostro Paese sono patologicamente lunghi. Giudica, per questo, positivamente l'intervento del Governo che contiene elementi sostanziali per una velocizzazione delle procedure, quali la revoca dell'assegnazione delle risorse in caso di circostanze che impediscano la realizzazione totale dell'investimento ovvero la mancata corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. In proposito ritiene però opportuno soffermarsi su un'esperienza particolarmente significativa riguardante il Passante di Mestre: si tratta dei poteri conferiti al Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273. Ai sensi della predetta ordinanza, il Commissario delegato può provvedere all'approvazione dei progetti delle opere e

degli impianti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, che deve comunque concludersi entro trenta giorni. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario può sostituire ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Per l'espletamento delle indagini necessarie all'attività di progettazione, egli può inoltre disporre l'accesso alle aree interessate in deroga alle disposizioni vigenti. Per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere, emette il decreto d'occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Tali poteri, insieme con la circostanza che la funzione di commissario è stata attribuita al segretario regionale alle infrastrutture e mobilità della regione Veneto – creando così un indispensabile collegamento funzionale tra le istituzioni – ha consentito un'effettiva velocizzazione dei lavori. A suo avviso, si potrebbe, pertanto, valutare la possibilità di assegnare al commissario previsto dal decreto-legge in esame – ovviamente per le sole opere prioritarie – alcuni poteri previsti dalla predetta ordinanza, recuperando al contempo l'esperienza di collaborazione tra le istituzioni che si è realizzata in questa occasione al fine di renderla in qualche modo vincolante.

Passando, poi, all'articolo 21 del provvedimento, riferisce che esso provvede al rifinanziamento del programma delle infrastrutture strategiche della cosiddetta « legge obiettivo » mediante la concessione di due contributi quindicennali pari, rispettivamente, a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Si tratta di nuove risorse disponibili da subito che, a suo giudizio, consentiranno di far ripartire le opere infrastrutturali fin dai primi mesi del 2009. Con riguardo alle infrastrutture, segnala inoltre che i commi 1 e 2 dell'articolo 22 introducono modifiche alla disciplina

della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale per il compimento di ogni operazione di interesse pubblico, tra le quali appunto le infrastrutture. Il comma 3 autorizza poi il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'*Expo Milano 2015* a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della società, pari a 48 mila euro.

Segnala, poi, che il successivo articolo 23 autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale. A tal fine devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi ed i mezzi di finanziamento. Per tali interventi è quindi riconosciuta una detrazione fiscale in misura pari al 36 per cento delle spese sostenute per la presentazione della proposta e per la realizzazione delle opere.

Segnala altresì che l'articolo 25 prevede l'istituzione di un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009 e autorizza una spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, a valere sulle risorse FAS destinate alla realizzazione di infrastrutture. È inoltre istituito un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

Segnala, infine, che i commi da 6 a 11 dell'articolo 29 intervengono relativamente alle detrazioni del 55 per cento dall'imposta lorda per la riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo che per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre

2007, i contribuenti inviino alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, apposita istanza di ammissione al beneficio. Sottolinea, inoltre, che, com'è a tutti noto, benché la disposizione abbia effetto retroattivo, il Governo ha già annunciato una iniziativa volta a correggere la retroattività della norma.

In conclusione, osserva che il provvedimento in esame interviene in maniera incisiva nel settore delle infrastrutture, attivando tutte le leve possibili, a partire da quella economica fino alla semplificazione delle procedure e alla adozione di misure straordinarie mediante l'istituzione di figure commissariali. Inoltre, ritiene che la detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale è mirata a favorire la piccola e media impresa. Ricorda, infine, che tali misure sono state precedute dal recente intervento sui prezzi dei materiali da costruzioni recato dal decreto legge n. 162 del 2008. Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente positivo nei confronti del provvedimento, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI (PD), nell'annunciare che i deputati del suo gruppo si riservano di approfondire con specifici interventi ulteriori aspetti del provvedimento in esame, desidera svolgere alcune considerazioni politiche su un punto a suo avviso determinante, vale a dire quello relativo alle agevolazioni tributarie per le spese per l'efficienza e il risparmio energetico. Ritiene, in ogni caso, opportuno segnalare criticamente l'inequità e l'onerosità complessiva di un provvedimento che, con la riapertura dei termini per la concessione degli incentivi CIP6, attribuisce di fatto agli inceneritori siciliani risorse molto maggiori di quelle stanziare per i ceti meno abbienti con la cosiddetta *social card*. Tornando alla citata misura della detraibilità delle spese per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento ener-

getico degli edifici, ribadisce ancora una volta l'inaccettabilità della sua abolizione nella legge finanziaria e torna a chiedere alla maggioranza di chiarire una volta per tutte se intenda davvero fare proprio, come Commissione, l'obiettivo politico della reintroduzione della misura in questione. Al riguardo, ricorda che si tratta di una misura pensata e voluta proprio dalla VIII Commissione della Camera, proposta con forza al Governo nella XIV legislatura e poi – in un certo senso – « imposta » nella XV legislatura, che ha avuto un grande successo in termini di numero dei cittadini che ne hanno potuto beneficiare e di fatturato delle imprese che hanno voluto investire nel settore strategico dell'innovazione tecnologica nel settore delle costruzioni.

Invita, quindi, la maggioranza ad abbandonare ogni tatticismo e atteggiamento « ragionieristico », ritenendo fondamentale che la Commissione non lasci cadere l'opportunità concreta di marcare politicamente il proprio ruolo e la propria funzione, battendosi per la reintroduzione della misura in questione, anche in considerazione del fatto che, da un lato, il Ministro dell'ambiente ha annunciato l'intenzione di presentare un emendamento volto a reintrodurre la misura in questione, dall'altro, che il Ministro dell'economia sembra voler fare « marcia indietro » sulla retroattività delle disposizioni della finanziaria.

In conclusione, nel ribadire la disponibilità dell'opposizione a lavorare insieme per il miglioramento del provvedimento in discussione, rinnova la richiesta alla maggioranza di esplicitare con chiarezza la propria posizione circa la reintroduzione della misura della detraibilità del 55 per cento delle spese per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico degli edifici, come pure per la reintroduzione di un'altra misura abolita dalla legge finanziaria, cioè quella del credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo.

Roberto TORTOLI (PdL), esprime condivisione per molte delle considerazioni

svolte dal deputato Realacci, ricordando anche di essere stato fra i firmatari di un emendamento al disegno di legge finanziaria diretto a mantenere le richiamate agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici. Ritiene, peraltro, di dover richiamare l'attenzione della Commissione ad una serena e seria valutazione sui costi di una misura come quella in questione, che erano stati enormemente sottostimati dal precedente Governo, con obbiettivi riflessi finanziari negativi. Detto questo, valuta in ogni caso opportuno approfondire insieme ai gruppi dell'opposizione e al Ministero dell'ambiente quali margini concreti vi siano per dare un segnale chiaro della volontà politica della Commissione di incidere sulle politiche complessive del Governo e di dare una risposta positiva alle esigenze delle piccole e medie imprese interessate.

Renato Walter TOGNI (LNP) condivide le osservazioni svolte dal deputato Realacci ed esprime, a nome del suo gruppo, la forte determinazione per il ripristino della misura delle agevolazioni tributarie per le spese per l'efficienza e il risparmio energetico. Annuncia, anzi, che il gruppo della Lega ha intenzione di predisporre specifiche proposte emendative per l'estensione di delle agevolazioni in questione anche ad altri settori, formulando l'auspicio che su tali proposte possa registrarsi un largo consenso fra tutte le forze parlamentari.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 171 del 2008 prevede una serie di interventi per il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale. A tal fine sono previste modificazioni delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, la proroga di termini per l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato, interventi per gli enti irrigui nonché la copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca.

Segnala che il contenuto del decreto-legge è stato ampliato durante l'esame al Senato e che le parti di interesse della VIII Commissione Ambiente riguardano prevalentemente gli articoli 2-*bis*, 3, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*novies*. L'articolo 2-*bis* attribuisce la qualifica di sottoprodotti, sottraendoli dall'applicazione della normativa sui rifiuti, alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, qualora tali prodotti siano destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo. Parimenti viene attribuita la qualifica di sottoprodotto al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione, se destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo. La disposizione agevola l'utilizzo di tali sottoprodotti per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Ricorda, peraltro, al riguardo, che l'articolo 5 della nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE ha introdotto anche nell'ordinamento comunitario la nozione di sottoprodotto.

L'articolo 2-*bis*, accogliendo una risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente del Senato consente di superare le « gravi » difficoltà riscontrate da una delle più grandi distillerie italiane, situata in Sicilia, attualmente oggetto di provvedimento di sequestro preventivo in quanto ritenuta

priva delle prescritte autorizzazioni relative allo smaltimento dei rifiuti, ed, in particolare, delle vinacce ».

L'articolo 3 contiene disposizioni a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e dell'Ente irriguo umbro-toscano.

In particolare, il comma 1 prevede l'erogazione di un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro a favore della gestione ordinaria dell'EPLI. Considerata l'eccezionalità della posizione debitoria dell'EPLI si prevede la sottrazione del contributo di cui sopra dalle procedure di esecuzione forzata fino al 31 marzo 2009.

Desidera, al riguardo, segnalare che l'EPLI non ha ancora attuato il piano di rientro previsto nell'articolo 1, comma 1055, della legge finanziaria 2007; tale piano dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell'acqua, che sarà effettuata da un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata. Peraltro, il comma 4-*bis*, introdotto dal Senato, ha stabilito che dal 1° gennaio 2009 devono entrare in vigore le tariffe industriali per l'acqua all'ingrosso, nella misura determinata dal Comitato di coordinamento.

Ritiene, al riguardo, che la vicenda dell'EPLI rappresenta una delle pagine scure della storia della gestione dell'acqua in Italia e considera deplorabile l'attribuzione di un ulteriore contributo finanziario alla gestione ordinaria di un Ente irriguo che, da una parte, continua a perdere un litro di acqua per ogni litro di acqua che trasporta e dall'altra, nonostante il cospicuo numero di dipendenti, si permette di esternalizzare quasi tutte le attività di servizi.

Ritiene, pertanto, opportuno, prima di assegnare le risorse, un'attenta valutazione da parte del Parlamento della situazione esistente, anche per valutare l'effettiva utilità di tale Ente. La relazione del Governo illustra l'urgenza del contributo rilevando la necessità di evitare che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione

dell'adduttore del Sinni sospendano la propria attività in conseguenza della elevata esposizione finanziaria, determinando, tra l'altro, la interruzione della distribuzione idrica da parte dell'EIPLI. La relazione precisa, altresì, che il contributo straordinario è definito nell'importo necessario a far fronte alla gestione sino al 31 dicembre 2008.

Il comma 4 proroga dal 7 novembre 2008 al 7 novembre 2009 la durata dell'Ente irriguo umbro-toscano. Ricordo che l'Ente irriguo umbro-toscano è stato istituito nel 1961, per la durata di trenta anni, ed ha potuto continuare ad operare in virtù di una serie di proroghe, l'ultima delle quali al 7 novembre 2008. L'Ente era stato incluso nell'elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 636, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), successivamente modificato dal DL 112 del 2008. Gli oneri derivanti dalla proroga dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano sono valutati in 271.240 euro per l'anno 2009. Anche per questo caso si riserva di valutare l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito la necessità di procedere al riordino o alla soppressione definitiva dell'Ente stesso.

Il comma 5-*bis*, al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, estende l'applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi consorzi di bonifica ed enti irrigui.

Il comma 5-*ter*, introdotto dal Senato, assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del lavoro interinale a tempo determinato presso l'amministrazione centrale del Ministero, prosecuzione già autorizzata per il 2008 dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 248 del 2007.

L'articolo 4-*ter* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con

la Conferenza Stato-regioni, volto a semplificare le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.

L'articolo 4-*quater*, inserito dal Senato su proposta del gruppo al quale appartiene, prevede che le disposizioni relative alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati non si applichino al trasporto di rifiuti da attività agricole e agro-industriali, a condizione che si tratti di attività saltuaria, finalizzata al conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico, e che riguardi modiche quantità, ossia fino ad una quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri. Si tratta di una disposizione molto importante per gli agricoltori, soprattutto per le aziende medio-piccole, in quanto semplifica notevolmente la normativa relativa al trasporto di piccole quantità di rifiuti agricoli.

L'articolo 4-*novies* esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile ed approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. Ritiene, al riguardo, che tale esclusione è coerente anche con il contenuto dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, che, come peraltro disposto dalla stessa direttiva comunitaria sulla VAS, prevede la possibilità di escludere dalla VAS stessa, piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale. La VAS, infatti, ha lo scopo di valutare le implicazioni sull'ambiente dei piani e delle strategie di sviluppo su vasta scala, ma sarebbe inutile, dispendioso e controproducente estendere l'applicazione della VAS ai piani di livello locale, quali i piani particolareggiati, in quanto si corre il rischio di bloccare l'attività di gestione del territorio. Ritiene, al riguardo, importante segnalare la necessità di provvedere alle opportune modifiche della normativa vigente per poter procedere all'attuazione dei piani forestali

che da quanto risulta non sono stati mai attuati, nonostante le ingenti risorse stanziare per gli studi effettuati.

Raffaella MARIANI (PD) si riserva di approfondire le questioni emerse e di svolgere in prosieguo un intervento in merito.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 dicembre 2008.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.45 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 dicembre 2008.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia.

Audizioni di rappresentanti di Nomisma Energia, di rappresentanti dell'ENEA e di rappresentanti della Stazione sperimentale per i combustibili.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.45 alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge 152, 182 e 1239; è stato, quindi, elaborato un testo unificato, sul quale sono stati espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 3 dicembre 2008 il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla VIII Commissione. Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, svolge una breve relazione introduttiva.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge, come risultante dall'esame in sede referente e recante il seguente nuovo titolo: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti » (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 10.30.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro).

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ADOTTATO
COME TESTO BASE**

**ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE
ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL
CICLO DEI RIFIUTI**

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali ed ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati sul territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-

senza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimo-

nianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di

inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto. Atto n. 48 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 90

SEDE CONSULTIVA:

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge abbinati C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione europea dei produttori di pneumatici (*European Tyre & Rubber Manufacturers' Association – ETRMA*) (*Svolgimento e conclusione*) 93

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti di Fondazione ANIA per la sicurezza stradale (*Svolgimento e conclusione*) 93

INTERROGAZIONI:

5-00317 Rampi: Conformità agli standard previsti dei dati relativi all'impiego degli equipaggi della compagnia aerea Neos 94

ALLEGATO 1 (*Testo integrale della risposta*) 96

5-00341 Vannucci: Ripercussioni nei collegamenti delle regioni Marche ed Umbria con Roma a seguito dell'attivazione dell'alta velocità 94

ALLEGATO 2 (*Testo integrale della risposta*) 98

5-00698 Montagnoli: Ritardi e difficoltà di funzionamento dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza dovuti a carenza di personale 94

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) 101

ERRATA CORRIGE 95

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto.

Atto n. 48.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, iniziato nella seduta del 4 dicembre 2008.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio ha trasmesso i rilievi di propria competenza.

Silvia VELO (PD) nel sottolineare l'importanza dei contenuti del provvedimento in discussione, che ha ricevuto l'apprezzamento dei soggetti rappresentativi della categoria, evidenzia che la frammentazione del settore dell'autotrasporto con le molte e diverse istanze che esso rappresenta, rende necessario che il Governo e il Parlamento effettuino un'opera di sintesi. Occorre infatti, a suo giudizio, considerare che spesso la committenza è anch'essa un soggetto operante nel settore dell'autotrasporto e che questo può comportare il rischio che si scarichino sui soggetti più deboli le eventuali distorsioni del sistema. Osserva altresì che, in ragione della struttura geografica del Paese fortemente antropizzata, che rende impossibile il trasferimento su ferro della maggior parte del traffico che attualmente viaggia su gomma, occorrono interventi strutturali di modernizzazione del settore dell'autotrasporto. Ribadisce che in ogni caso lo schema di decreto legislativo reca norme importanti, in relazione sia all'introduzione di disposizioni più stringenti e di sanzioni più severe, sia in ordine alla forma del contratto di trasporto, la cui precisione evita il ricorso a forme di illegalità, che potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione stradale. Pur ribadendo la piena condivisione del provvedimento, evidenzia tuttavia che, come è stato segnalato anche nella documentazione predisposta dagli uffici, la delega di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), relativa all'adozione di disposizioni per il recepimento della direttiva 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci e passeggeri, risulta scaduta. Ritiene pertanto opportuna una verifica in merito all'incidenza che tale elemento potrebbe avere rispetto alla corretta adozione dello

schema di decreto legislativo in esame e chiede al Governo chiarimenti sulla questione. Osserva infatti che proprio le attese del settore riguardo al provvedimento richiedono che non vi siano impedimenti di ordine procedurale rispetto ad una corretta emanazione del decreto medesimo.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), *relatore*, condivide l'esigenza di effettuare un approfondimento sui profili sollevati dalla collega Velo, e in tal senso sollecita il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, ringraziando l'onorevole Velo per aver sottolineato il significato del provvedimento in esame, ricorda che esso completa il processo di liberalizzazione del settore iniziato nell'anno 2005. Sottolinea che la necessità di portare a compimento questo processo è stata resa più stringente anche dall'aumento dei costi del gasolio, che ha aggravato l'emergenza già presente nel settore. Informa la Commissione che il Governo, nell'ambito della Consulta per l'autotrasporto, ha portato avanti con gli operatori del settore un confronto proficuo, in conseguenza del quale sono state predisposte misure di sostegno al settore. Ricorda in tal senso le disposizioni contenute nell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133, le misure del decreto-legge n. 162 del 2008, attualmente in discussione presso l'Assemblea della Camera e i contenuti del provvedimento in esame, rispetto al quale tutte le associazioni rappresentative del settore dell'autotrasporto si sono espresse in termini favorevoli, osservando che esso senza dubbio migliora la legislazione vigente. Sottolinea la necessità di rendere competitivo il settore dell'autotrasporto, ricordando che esso incide per il 22 per cento sulla competitività globale del sistema produttivo; le azioni intraprese dal Governo a sostegno dei settori dei trasporti e dell'energia devono pertanto essere considerate come un rilevante contributo allo sviluppo del sistema produttivo del nostro Paese. Au-

spica pertanto che il provvedimento possa in tempi rapidi essere approvato in via definitiva.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione un parere sul decreto legge n. 180 del 2008, già approvato con modifiche dal Senato, e recante norme in materia di sistema universitario. Richiama brevemente i contenuti del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di reclutamento nelle università e negli enti di ricerca; l'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base ai parametri qualitativi indicati; l'articolo 3 prevede misure di agevolazione

per la garanzia del diritto allo studio universitario; l'articolo 3-*bis* prevede l'istituzione, nel 2009, di una anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte; l'articolo 3-*ter* prevede che gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, siano disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche; l'articolo 3-*quarter* dispone che annualmente il rettore presenti al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico; l'articolo 4 prevede che per la copertura degli oneri recati dall'articolo 1 si proceda a riduzione lineare delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto.

In considerazione del fatto che il decreto non contiene norme direttamente connesse a materie di competenza della IX Commissione, propone che la Commissione esprima un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge abbinati C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione europea dei produttori di pneumatici (*European Tyre & Rubber Manufacturers' Association* – ETRMA).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Francesco GORI, *presidente dell'Associazione europea dei produttori di pneumatici (ETRMA)* e Fabio BERTOLOTTI, *rappresentante di Federazione gomma plastica (associata italiana di ETRMA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Settimo NIZZI (PdL), Daniele TOTO (PdL) e Silvano MOFFA (PdL).

Francesco GORI, *presidente dell'Associazione europea dei produttori di pneumatici*, e Fabio BERTOLOTTI, *rappresentante di Federazione gomma plastica (associata italiana di ETRMA)*, replicano ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione europea

dei produttori di pneumatici per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.10, riprende alle 13.15.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti di Fondazione ANIA per la sicurezza stradale.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Sandro SALVATI, *presidente di Fondazione ANIA per la sicurezza stradale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente di Fondazione ANIA per la sicurezza stradale per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.55.

5-00317 Rampi: Conformità agli standard previsti dei dati relativi all'impiego degli equipaggi della compagnia aerea Neos.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). In relazione a tutte le interrogazioni non incluse nella materia a lui delegata, dichiara altresì la propria disponibilità a favorire un confronto diretto tra gli interroganti e i vertici delle strutture dei Ministeri e degli enti competenti sulle questioni sollevate nelle interrogazioni.

Elisabetta RAMPI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, nonostante le rassicurazioni offerte dal rappresentante del Governo nella sua risposta. Osserva infatti che quanto fatto rilevare dalle rappresentanze sindacali e dai piloti della compagnia non mette in discussione la solidità della compagnia NEOS, ma il clima in cui essa opera. Nel sottolineare che la sicurezza è un tema che convoglia molti fattori, e che l'alterazione anche di uno solo di essi può incidere negativamente sul livello generale di sicurezza che deve essere garantito nel trasporto aereo, osserva che il progetto aziendale della compagnia NEOS può determinare rischi dal punto di vista della sicurezza, in quanto il personale è posto nella situazione di non poter svolgere il proprio lavoro in condizioni ottimali. Pur confidando nel ruolo dell'ENAC e nell'adempimento dei propri doveri di controllo, auspica che il Governo possa promuovere tutte le iniziative per favorire all'interno della compagnia un clima più sereno.

5-00341 Vannucci: Ripercussioni nei collegamenti delle regioni Marche ed Umbria con Roma a seguito dell'attivazione dell'alta velocità.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, osserva che il rappresentante del Governo ha fornito una risposta molto ampia, ma non interamente soddisfacente. Rileva infatti che l'alta velocità avrà un impatto negativo sulle tratte ferroviarie nelle aree oggetto dell'interrogazione, e in particolare sulla tratta Orte-Roma, in quanto determinerà il trasferimento di un certo numero di treni su binari più lenti. Ricorda che il collegamento della maggior parte delle città dell'area marchigiana con Roma, effettuato con treni che viaggiano sulla rete tradizionale, comporta tempi di percorrenza eccessivi se paragonati alle distanze percorse ed esprime a questo riguardo la preoccupazione che la realizzazione dell'alta velocità avvenga a scapito dei collegamenti posti sulla rete ferroviaria tradizionale, che nel tratto adriatico risulta fortemente svantaggiata. Nel sottolineare l'importanza che la galleria di Cattolica riveste nella direttrice adriatica, osserva che i lavori previsti non registrano stati di avanzamento significativi e che ciò impedisce ai porti dell'Adriatico di essere inseriti in una rete intermodale, che renderebbe più competitivo il trasporto in quell'area. Auspica, in conclusione, un confronto diretto con i soggetti interessati e in particolare con la società Ferrovie dello Stato per individuare soluzioni che, senza ostacolare il programma di realizzazione dell'alta velocità, comunque permettano di abbreviare i tempi di percorrenza dei treni che collegano Roma con le regioni Umbria e Marche.

5-00698 Montagnoli: Ritardi e difficoltà di funzionamento dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza dovuti a carenza di personale.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, al quale chiede un intervento diretto per superare le forti criticità rappresentate nell'interrogazione. Ribadisce, infatti, la gravità della situazione, dovuta ai ritardi nel rilascio della patente a Vicenza, in cui la Motorizzazione civile riesce ad evadere una percentuale pari al 25 per cento delle richieste totali. Rileva che questo ritardo assume una particolare gravità in relazione all'entrata in vigore, prevista per il 2009, del provvedimento che vieterà ai neopatentati di guidare macchine di una certa cilindrata. Ritiene che in tempi rapidi debbano essere adottate misure di emergenza idonee a far fronte alla situazione che si è creata a Vicenza e che in una prospettiva di più ampio respiro sia necessario definire un piano organico di distribuzione del personale, al fine di garantire livelli di servizio omogenei in tutte le aree del Paese.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 20 novembre 2008, a pagina 69, alla seconda riga del sommario e alla quinta riga del resoconto, le parole « Indagine conoscitiva sulla » sono sostituite dalle seguenti: « Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 4 dicembre 2008, a pagina 116, seconda colonna, undicesima riga, le parole « 126, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « 143, comma 4 ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00317 Rampi: Conformità agli standard previsti dei dati relativi all'impiego degli equipaggi della compagnia aerea Neos.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le competenze relative alla sicurezza del volo e al connesso sistema dei controlli sulle compagnie aeree sono in capo all'ENAC – Ente che, come richiamato dallo stesso interrogante, ha emanato precise disposizioni in merito all'organizzazione ed alle modalità di utilizzo degli equipaggi.

Per quanto attiene alle iniziative intraprese dal Governo atte a garantire la sicurezza degli aeroporti e dei passeggeri italiani, ricordo la recente Direttiva ministeriale n. 4823 del 26 giugno 2008, relativa alla stagione estiva 2008, dalla quale è possibile evincere la richiesta di una rigorosa ed incisiva attività di sorveglianza da esercitarsi in capo all'ENAC nei confronti di tutti i soggetti che influenzano la qualità e la sicurezza del sistema del trasporto aereo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltre sollecitato il citato Ente a relazionare in merito all'attività svolta per la realizzazione degli obiettivi di sicurezza, previsti dall'articolo 9 del recente Contratto di programma tra Stato ed ENAL, tra i quali sono delineati anche quelli attinenti la sicurezza del volo.

Sempre sul tema della sicurezza del volo, si segnala la recente comunicazione della competente struttura ministeriale, riguardo l'incidente aereo accaduto in Spagna, con la quale si ribadiva all'ENAC la necessità di ottemperare sia agli indirizzi di cui alla citata direttiva del 26 giugno sia di intensificare la prevista attività ispettiva su quelle compagnie aeree che, a causa di condizioni economiche

critiche, potrebbero avere un'organizzazione non conforme alla normativa europea prevista in tema di sicurezza.

In relazione alla richiesta di conoscere quale sia il sistema dei controlli e con quali cadenze si siano tenute e si tengano le relative ispezioni da parte dell'ENAC sull'operato della compagnia NEOS, si fa presente che ENAC ha adottato un sistema di sorveglianza sugli operatori titolari di COA – certificato di operatore aereo – con procedure interne pubblicate sul sito intranet – ASV 01 rev. 2 – che prevede un piano di sorveglianza distribuito nell'arco dell'anno a copertura di tutti gli aspetti tecnici e operativi.

Nella fattispecie, per la verifica dell'impiego degli equipaggi della società NEOS, nel 2008 sono stati previsti due *audit* alla base operativa di Somma Lombardo effettuati rispettivamente il 26 ed il 27 febbraio ed uno eseguito in data 23 settembre.

Nel corso degli ulteriori *audit* annuali programmati riguardanti l'attività operativa reale, sono regolarmente previsti controlli sui tempi di servizio e riposo del personale navigante impiegato nel volo oggetto di ispezione ENAC. In totale sono previste, sulla base del citato sistema di sorveglianza ENAC, due ispezioni di linea sul lungo e medio raggio, già eseguite alla NEOS.

In relazione alla richiesta di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di assicurare il massimo grado di sicurezza e regolarità del servizio di trasporto aereo gestito dalla citata compagnia, ENAC fa sapere che sulla base dei risultati degli *audit* realizzati non sono emersi, elementi tali da richiedere l'adozione di

speciali provvedimenti, rientrando negli standard nazionali sia la organizzazione sia l'operatività della Compagnia NEOS.

Infatti le procedure adottate per l'impiego degli equipaggi alle singole date sono risultate, sul piano formale, conformi agli standard richiesti. Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, ossia l'applicazione delle procedure, dai precedenti *audit* programmati sono emersi rilievi di portata limitata e già corretti nei tempi stabiliti.

L'ENAC informa che l'ultima ispezione di settembre non ha dato luogo a rilievi.

Per quanto attiene la programmazione dell'impiego degli equipaggi, lo stesso Ente

ha rilevato che l'Operatore provvede ad emettere la turnazione mensile che viene notificata agli interessati con almeno cinque giorni di anticipo.

Nel campione esaminato, gli scostamenti fra programmato ed effettuato non sono risultati significativi. In particolare i dieci giorni di riposo mensili programmati sono stati sempre rispettati sia per piloti che per gli assistenti di volo.

Le variazioni della programmazione mensile, legate a necessità operative, sono rare, e limitate a modifiche di destinazioni sempre nel rispetto delle norme vigenti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00341 Vannucci: Ripercussioni nei collegamenti delle regioni Marche ed Umbria con Roma a seguito dell'attivazione dell'alta velocità.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel corrente mese di dicembre sarà attivato il servizio commerciale sulla nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano-Bologna e si avvia quindi a completamento la realizzazione del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli per il quale lo Stato ha investito ed investe ingentissime risorse pubbliche.

Lo sviluppo dei nuovi servizi si rende quindi necessario sia per il ripiano dei debiti contratti per la copertura degli investimenti, sia per soddisfare una domanda in crescita alla quale si rivolgono anche nuove imprese ferroviarie in procinto di entrare sul mercato.

In merito, occorre tenere in considerazione che gli investimenti in corso di realizzazione per il sistema italiano ad Alta Velocità concorreranno, nel medio-lungo periodo, al processo di miglioramento della mobilità ferroviaria, del trasporto locale e dal trasporto merci in quanto consentiranno una maggiore disponibilità di tracce orarie sulla rete tradizionale.

Peraltro, in questa delicata fase di transizione, che vede non ancora completate le opere previste nei nodi ferroviari, sussistono alcuni vincoli e limitazioni che rendono necessario l'impegno di tutte le parti interessate (incluse le Regioni, RFI, Trenitalia) per rendere compatibili le diverse esigenze e consentire l'esercizio in qualità dei diversi servizi offerti sulla rete ferroviaria, nel rispetto dei tempi di attivazione delle infrastrutture e delle tecnologie legate all'incremento della capacità della rete stessa.

Naturalmente il Ministero è disponibile a partecipare alla individuazione di una soluzione concordata, specie nella misura in cui la questione impatti anche su servizi di media e lunga percorrenza oggetto di contribuzione pubblica.

In merito, inoltre, all'accennata riduzione dei servizi, si evidenzia che lo scorso 3 ottobre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto al Ministro dell'economia e delle finanze – ai fini del concerto normativamente previsto – lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2009-2013, unitamente alle risultanze dell'indagine prevista dall'articolo 2 comma 253 della legge finanziaria 2008 ed al conseguente assetto regolatorio del settore.

Nel caso dei trasporti oggetto dell'atto ispettivo il Ministero ha proposto l'introduzione di alcuni Eurostar di collegamento tra Roma e Perugia, peraltro in analogia con quanto previsto dall'accordo stipulato il 14 marzo 2008, tra il Ministro dei trasporti *pro tempore* e l'Amministratore delegato di Trenitalia SpA a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 comma 252 della legge finanziaria 2008.

Con il completamento dell'Alta velocità, la direttissima Roma-Firenze assumerà, quindi, la funzione strategica di collegamento delle nuove linee Milano-Firenze e Roma-Napoli e questo porterà a riconsiderare le specifiche tecniche di uso: ciò, però, non può tradursi in una esclusione dell'Umbria e della Marche dai collegamenti-ferroviari con Roma.

Le tratte di estremità Firenze-Valdarno e Orte-Roma garantiranno comunque i

collegamenti veloci dei Comuni del Valdarno con Firenze e i collegamenti veloci dell'Umbria e delle Marche con Roma. Le tratte intermedie saranno utilizzate dai treni che non effettuano le fermate lungo linea, allo scopo di ottimizzare la capacità della Direttissima e della Linea lenta, separando i flussi di traffico con caratteristiche differenti.

I treni Intercity che effettueranno – da dicembre 2008 – tra Firenze e Roma le fermate di Arezzo, Terontola, Chiusi, Orvieto, Orte, saranno instradati sulla Direttissima tra Firenze e Arezzo, sulla Linea lenta tra Arezzo e Orte e sulla Direttissima tra Orte e Roma.

La maggiore percorrenza rispetto allo scenario attuale dove gli Intercity fermano a Arezzo, Chiusi, Orvieto e Orte (attualmente non effettuano la fermata di Terontola) sarà di 19 minuti.

Per quanto riguarda il completamento della linea Orte-Falconara, interamente elettrificata e prevalentemente a semplice binario, si fa presente che la stessa è interessata da un programma di opere, da realizzare per fasi funzionali, mirato al raddoppio dei binari dell'intera linea. Ad oggi sono stati attivati i seguenti tratti a doppio binario: Orte-Terni (29 km), Campello-Foligno (15,4 km) e Montecarotto-Jesi-Falconara (26 km), per un totale di 70,4 km, pari a circa il 35 per cento dell'intera linea.

Il programma per il completamento del raddoppio, previsto nel Contratto di Programma 2007-2011 e relativo aggiornamento gennaio 2008 – sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture ed RFI per regolare gli investimenti sull'infrastruttura ferroviaria – è articolato in più progetti e

comprende, per le opere ricadenti nel territorio umbro, le tratte Terni-Spoleto e Spoleto-Campello, la tratta Foligno-Fabriano che interessa il territorio umbro e marchigiano e le tratte Fabriano-Posto di Movimento 228, Posto di Movimento 228-Castelplanio e Castelplanio-Montecarotto, in territorio marchigiano.

L'impegno economico complessivo di RFI S.p.A. per il raddoppio della linea ammonta a circa 3.350 milioni di euro, di cui 329 milioni di euro disponibili.

Per brevità di esposizione, si rimette in allegato per la Commissione un prospetto recante lo stato di avanzamento degli interventi sulla linea in questione suddiviso per le diverse tratte.

Per quanto riguarda, infine, la galleria Cattolica, sono attualmente in corso i lavori di raddoppio per adeguare gli standard della linea al trasporto merci intermodale ed internazionale (adozione sagoma Gabarit C).

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di linea a semplice binario, con tracciato parte in variante e parte in affiancamento a quello esistente, per circa 2.210 metri (di cui circa 1.133 in galleria). Questo nuovo tratto consentirà di disporre, nell'assetto definitivo, di due gallerie a semplice binario ambedue a Gabarit C, invece dell'attuale unica galleria a doppio binario.

Il Contratto di Programma 2007-2011 include l'intervento nella tabella A nell'ambito del Progetto «Adeguamento sagoma Gabarit C gallerie Direttrice Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cattolica)». L'attivazione è programmata per il 2011.

Lavori di completamento della linea ferroviaria Orte-Falconara.

Tratta Terni-Spoleto

Nell'ambito delle procedure autorizzative previste per i Progetti di cui alla legge n. 443 del 2001, a maggio 2005 il CIPE ha approvato il progetto preliminare del raddoppio della tratta.

È stata sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento e sono in corso le attività propedeutiche all'inoltro della progettazione stessa al Ministero delle Infrastrutture per il successivo *iter* autorizzativo.

Il Contratto di Programma 2007-2011 include il progetto in Tabella B «Opere

prioritarie da avviare», per le quali, allo stato attuale, non sono disponibili i finanziamenti necessari al proseguo delle attività.

Tratta Spoleto-Campello

Sono in corso la realizzazione delle opere civili (realizzazione della nuova sede in affiancamento e in vairante) e sono state avviate le attività negoziali per l'affidamento delle opere tecnologiche. Il Contratto di Programma 2007-2011 include il progetto in Tabella A «Opere corso». L'attivazione all'esercizio ferroviario del doppio binario è prevista nel 2010.

Tratta Foligno-Fabriano

Nell'ambito delle procedure autorizzative previste per i progetti di cui alla legge n. 443 del 2001, a marzo 2006 il CIPE ha approvato in linea tecnica con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare del raddoppio della tratta. Il Contratto di Programma 2007-2011 include il Progetto in tabella D «Opere previste a completamento del piano», per le quali, allo stato attuale, non sono disponibili i finanziamenti necessari al prosieguo delle attività.

Tratta Fabriano-Posto di Movimento 228

Sono in corso le attività realizzative per il raddoppio della tratta con l'attuazione delle opere civili, compresa la sistemazione a Piano Regolatore della stazione di Fabriano.

Il Contratto di Programma 2007-2011 include il progetto in Tabella A «Opere

corso». L'attivazione all'esercizio ferroviario del doppio binario è prevista nel 2009.

Tratta Posto di Movimento 228-Castelolanio

RFI ha trasmesso il progetto preliminare del raddoppio della tratta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della procedura autorizzativa prevista dalla legge n. 443 del 2001.

A causa del parere negativo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la zona di Genga, è stata elaborata una nuova soluzione progettuale che è stata giudicata positivamente dalla locale Soprintendenza e successivamente dallo stesso Ministero. L'iter approvativo della progettazione preliminare è ancora in corso.

Il Contratto di Programma 2007-2011, aggiornamento 2008, nella tabella D «Opere previste a completamento del piano», per le quali, allo stato attuale, non sono disponibili i finanziamenti necessari al prosieguo delle attività.

Tratta Castelplanio-Montecarotto.

Si stanno svolgendo le attività di revisione della progettazione esecutiva del raddoppio della tratta per recepire le prescrizioni inserite nel Decreto di Compatibilità Ambientale di recente emanato dai competenti Ministeri.

Il Contratto di Programma 2007-2011 include il progetto in Tabella A «Opere corso». Una volta completate le citate attività di revisione si procederà con l'affidamento delle opere necessarie al raddoppio della tratta che si prevede di attivare all'esercizio ferroviario nel 2012.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00698 Montagnoli: Ritardi e difficoltà di funzionamento dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza dovuti a carenza di personale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'onorevole Montagnoli segnala nella propria interrogazione il disagio arrecato dalla esiguità dell'organico dell'Ufficio della motorizzazione di Vicenza, e pone specifico riferimento alla procedura di rilascio delle patenti di guida della categoria B.

In particolare, l'Interrogante rileva che trattasi di una carenza cronica, eventualmente da colmare ricorrendo alla mobilità tra Amministrazioni e che, rispetto al 2007, è diminuito il numero delle sedute operative « in conto privato » effettuate da funzionari esaminatori anche di altri Uffici periferici della Regione a supporto dei colleghi vicentini.

Per quanto concerne il primo punto, si sottolinea che allo stato attuale l'assunzione di personale è subordinata alla riduzione della dotazione organica, ai sensi dell'articolo 74, commi 1 e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In attuazione di tale disposizione, l'amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, interessata dal riaccorpamento tra i Ministeri delle Infrastrutture e quello dei Trasporti, ha definito la riorganizzazione dei propri Uffici di primo e secondo livello.

Soltanto al completamento del nuovo assetto, che dovrebbe essere definito entro il prossimo mese di gennaio, si procederà alla individuazione della nuova dotazione organica, anche per le sedi territoriali di

competenza, e, successivamente, si potranno attivare anche le procedure di mobilità.

Si vuole, in ogni caso, rimarcare che la recente ammissione al servizio operativo, a seguito di apposito corso di formazione interno, di nuovi esaminatori, ha consentito all'Ufficio di Vicenza un sensibile incremento, rispetto al passato, delle potenzialità operative dell'Ufficio stesso.

Per quanto attiene all'attività dell'Ufficio di Vicenza nel corso del 2008 rispetto al 2007, si fa presente che la riduzione dell'attività si è verificata nel periodo aprile-agosto in concomitanza di numerosi movimenti di personale e dei cambi di vertice nell'ambito della Direzione Generale Territoriale del Nord Est e degli accresciuti impegni operativi degli altri Uffici.

Tale riduzione non ha assunto rilievo particolarmente rilevanti essendosi registrata, infatti, una contrazione, in termini di sedute operative e di prove di esame, di circa l'11 per cento.

Naturalmente, l'Amministrazione si ripromette, d'intesa con la Direzione Generale Territoriale, di ovviare a ciò sin dall'immediato futuro, attivando ogni opportuna iniziativa per alleviare la criticità della situazione, sia inviando in missione esaminatori da province limitrofe, sia attingendo al contingente di funzionari esaminatori della sede centrale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge n. 171 del 2008, già approvato dal Senato della Repubblica con modifiche, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. Nel preambolo al decreto-legge, le cause di straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento normativo sono individuate nell'esigenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al

fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui.

Il testo originario del decreto-legge prevede una varietà di interventi (modifica delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all'estero; proroga termini per l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato; rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, interventi per gli enti irrigui; copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca) la cui *ratio* unificante consiste nella finalizzazione all'urgente rilancio competitivo del settore.

La varietà delle tipologie di intervento è notevolmente ampliata dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno introdotto misure riguardanti, fra l'altro, la semplificazione di adempimenti amministrativi per le imprese agricole; agevolazioni fiscali e contributive, misure concernenti il personale di Agenzie e società controllate dal Ministero delle politiche agricole.

Il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, si compone di 20 articoli, nell'ambito dei quali esamina le disposizioni specifiche sulle quali la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. In particolare, l'articolo 2 prevede la proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 del termine per l'utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente agevolato di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori per l'anno 2008. A questo riguardo ricordo che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, per effetto delle disposizioni dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'anno 2007 il contingente di 250 mila tonnellate annue di biodiesel fiscalmente agevolato è stato suddiviso in una quota prioritaria di 70 mila tonnellate, ottenuta da oli vegetali prodotti nell'ambito di contratto quadro, ed in una quota generica di 180 mila tonnellate realizzata da oli aventi diversa origine. Per gli altri anni di validità dell'agevolazione fiscale, ovvero 2008, 2009 e 2010, questa suddivisione deve essere attuata dando priorità al biodiesel da filiera, tramite i criteri fissati da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Poiché tale provvedimento (decreto ministeriale del 3 settembre 2008, n. 156) è entrato in vigore il 12 ottobre 2008, si rende necessario spostare il termine dell'utilizzo del contingente di biodiesel al 30 giugno 2009 in quanto l'assegnazione del contingente annuo 2008 non è ancora avvenuta e, trattandosi di agevolazione fiscale, il predetto contingente si azzerà alla data del 31 dicembre prossimo e le imprese operanti nella filiera devono poter programmare i contingenti di biodiesel in anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione. Più precisamente, è prorogato il termine per miscelare i quantitativi di biodiesel agevolato con il gasolio o per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionale ovvero per immettere al

consumo i quantitativi agevolati di biodiesel destinato ad essere usato tal quale. La relazione illustrativa sottolinea altresì come, in mancanza della disposizione in esame, gli operatori assegnatari perderebbero alla data del 31 dicembre 2008 il diritto alla agevolazione.

L'articolo 2-bis, che pure interessa le competenze della X Commissione, attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all'applicazione della normativa sui rifiuti), qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo: alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione; al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione. Lo stesso articolo assoggetta l'utilizzo di tali sottoprodotti alla disciplina dei combustibili recata dalla sezione 4 (nel caso delle vinacce) e dalla sezione 6 (nel caso del biogas) della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto-legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale). La norma in esame dovrebbe consentire di superare le gravi difficoltà che si stanno riscontrando in particolare in Sicilia, poiché la più grande distilleria della regione è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo, in quanto ritenuta priva delle prescritte autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti e, in particolare, delle vinacce.

In relazione alla limitata portata delle disposizioni di competenza della Commissione, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) riterrebbe opportuno rinviare alla seduta di domani la votazione del parere sul provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza, concernente il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, già approvato dal Senato della Repubblica.

L'articolo 1 del decreto reca una serie di disposizioni finalizzate al reclutamento nelle università, nonché per gli enti di ricerca; in particolare, con i commi 1 e 2 sono stabiliti alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Il primo di tali divieti, stabilito dal comma 1, prevede che le università statali, che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato tale limite non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale, fatte salve le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando (ai sensi di una modifica introdotta al Senato). Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria per il 2007, per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Il comma 3 reca disposizioni in materia di *turn-over* prevedendo che per il triennio 2009-2011, le

università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente (elevando, così, dal 20 al 50 per cento il limite al *turn-over* previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008). In conseguenza delle novità recate in tema di *turn over*, l'ultimo periodo del comma 3 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) sia integrato di 24 milioni di euro per l'anno 2009, di 71 milioni di euro per l'anno 2010, di 118 milioni di euro per l'anno 2011 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I commi 4 e 5 introducono una disciplina transitoria, volta a modificare i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario. Il comma 6, riferendosi a quanto disposto dai commi 4 e 5, prevede che le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, è stato introdotto il comma 6-*bis*, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominata una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale, chiamata a sovrintendere alle operazioni di votazione e sorteggio nonché a certificare i meccanismi di sorteggio stessi. Il comma 7 introduce ulteriori novità relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, concernenti i parametri per la valutazione dei candidati. Questa disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che la valutazione

sia effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione, come specificato con modifica introdotta al Senato – e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato.

Il comma 8 prevede effetti retroattivi, disponendo che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni.

Il comma 8-bis (introdotto dal Senato) dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, mentre il comma 8-ter (anch'esso introdotto dal Senato) prevede la possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 9 – questa sembra essere l'unica norma dell'articolo rientrante nelle competenze della Commissione – novella l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento. Ricorda che l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, c. 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono provvedere, entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali generali e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e

di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, ricollocando le risorse umane eccedenti negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico di tale personale.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, che disciplina la chiamata diretta nelle università. In base al nuovo testo, si prevede che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario e di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli», un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

L'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli. In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universi-

tarie, di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il comma 2 prevede, sempre per l'esercizio finanziario 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Il comma 3 prevede la copertura finanziaria per gli incrementi di cui ai commi 1 e 2. A questi si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuate modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

L'articolo 3-*ter*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte a legare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica.

L'articolo 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università.

L'articolo 3-*quinqüies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposi-

zioni sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'articolo 4, infine, quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, relativo al *turn-over* per le università statali, pari a 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dal 2011; alla copertura di tali oneri si provvede con la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto-legge. Per quanto concerne il Ministero dello sviluppo economico, sono disposte riduzioni di spesa per 6,8 milioni di euro circa per il 2009 (crescenti fino a 43,8 milioni circa nel 2011), derivanti prevalentemente dalla riduzione delle missioni 028 (Sviluppo e riequilibrio territoriale) e 011 (Competitività e sviluppo delle imprese).

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Laura FRONER (PD) ritiene opportuno rinviare alla seduta di domani la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 171 del 2008, approvato con diverse modificazioni dal Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate al rilancio del settore agroalimentare, andando a disciplinare, in particolare, la normativa vertente sui seguenti aspetti: detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole; utilizzazione del biodiesel ad accisa agevolata; qualificazione dei sottoprodotti agricoli; uso delle biomasse; disciplina di enti irri-

gui e consorzi di bonifica; interventi di semplificazione procedurale a vantaggio delle imprese agricole ed altri interventi di natura varia. Rileva, peraltro, che in materia di promozione dei prodotti agricoli, si sostituisce il meccanismo che prevedeva la detassazione, per tre periodi d'imposta, del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata sui mercati esteri, con quello del credito di imposta, riconosciuto nella misura del 50 per cento e per due periodi d'imposta (2008 e 2009), degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi. Fa presente, al riguardo, che viene altresì aggiunta la condizione che la promozione non sia rivolta a singoli marchi commerciali o riferita direttamente a singole imprese e che si escludono dalla agevolazione le grandi imprese del settore, per le quali il credito d'imposta viene riconosciuto solo nei limiti del regime di aiuti considerati *de minimis*, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 del 2006. Segnala, inoltre, che – a seguito di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, approvato dal Senato – il credito di imposta è esteso anche ai con-

zorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione protetta o indicazione geografica. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 1-ter, dal comma 5-ter dell'articolo 3 e dall'articolo 4-octies.

Sottolinea anzitutto che l'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al primo periodo dispone che, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si applicano nelle misure (più favorevoli) stabilite dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006; il secondo periodo del medesimo articolo reca la copertura finanziaria della disposizione. In proposito, fa presente che si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricole di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate: più specificamente, tale articolo, così come modificato dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993, prevede una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate.

Passando all'articolo 3, comma 5-ter, osserva che esso assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Ministero, prosecuzione peraltro già autorizzata per il 2008 dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 248 del 2007. Ricorda, infatti, che tale disposizione ha autorizzato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilità

del Fondo per le crisi di mercato, per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'amministrazione stessa.

Fa poi presente che l'articolo 4-octies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta a rafforzare la salvaguardia delle aree naturali protette e il contrasto del fenomeno degli incendi. A tal fine, si prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985. Rammenta che viene, altresì, precisato che la disposizione in esame non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, ritiene che le disposizioni di più diretto interesse della Commissione possano essere valutate in termini positivi e che esse, pertanto, consentano l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Grazia GATTI (PD), nel preannunciare che il suo gruppo si riserva di svolgere più approfondite considerazioni sul merito del provvedimento nella seduta già fissata per domani, rileva che nel decreto-legge in esame sono previsti – in termini che possono essere giudicati positivi sotto un profilo generale – incentivi fiscali legati ad un meccanismo automatico di riconoscimento a vantaggio di alcune categorie di imprese agricole, nonostante il Ministro dell'economia e delle finanze abbia più volte sostenuto, anche pubblicamente, di voler eliminare tale forma di automatismo in relazione alla possibilità di fruire del credito d'imposta, collegandola invece allo svolgimento di determinate procedure e all'inoltro di richieste formali. Si chiede pertanto se tale specifica scelta, che sembrerebbe maggiormente condivisibile rispetto a quella prospettata dal Ministro, non contraddica tut-

tavia l'orientamento generale espresso di recente dal Governo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. In linea generale, segnala che il provvedimento mira ad una distribuzione delle risorse stanziare per l'anno 2008 per garantire la qualità del sistema universitario; esso contiene, inoltre, numerose e articolate norme volte a disciplinare le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito. Si prevedono, altresì, immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione. Nel rinviare alla documentazione fornita dagli uffici per quanto attiene al contenuto complessivo del provvedimento, avverte che la relazione si concentrerà sugli ambiti di più stretta competenza della XI Commissione; a tal fine, segnala l'articolo 1, commi 3 e 9, e l'articolo 3-ter, nonché — sia pure in misura meno diretta — l'articolo 1-bis.

In primo luogo, sottolinea che il comma 3 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di *turn-over*, prevedendo — mediante

una apposita novella al primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto legge n. 112 del 2008 — che le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento (prima fissata al 20 per cento) di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, facendo venir meno il riferimento al numero delle unità cessate nell'anno precedente. Segnala che il comma in esame, inoltre, prevede che ciascuna università destini tale somma, per una quota non inferiore al 60 per cento, all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e, per una quota non superiore al 10 per cento, all'assunzione di professori ordinari. Rileva altresì che tale comma fa salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 1, comma 648, della legge finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650, prevedendo altresì l'integrazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Segnala, poi, il comma 9 dell'articolo 1, che novella l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento. Si tratta, a suo giudizio, di una misura di particolare interesse, poiché rappresenta un segnale di forte attenzione del Governo e del Parlamento nei confronti di un settore — quello della ricerca — che va opportunamente valorizzato, anche con l'immissione di nuove risorse umane.

Osserva, quindi, che l'articolo 3-ter reca disposizioni volte a legare l'incremento stipendiale biennale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica, che tenga in considerazione le pubblicazioni scientifiche poste in essere nei due anni precedenti. Fa presente che si prevede, peraltro,

che alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento, rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, non possano partecipare i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Anche in questo caso, ritiene che si tratti di disposizioni molto innovative e di grande interesse, che potrebbero segnare un importante momento di svolta nel percorso di rilancio del settore universitario.

Infine, pur chiarendo che tale disposizione non sembra di stretta competenza della XI Commissione, giudica opportuno segnalare l'articolo 1-*bis*, che disciplina la chiamata diretta nelle università di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, nonché di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, nell'ambito del « Programma di rientro dei cervelli », un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane. Osserva, in proposito, che la disposizione, fortemente voluta dal Governo, si muove nel solco delle iniziative finalizzate a contenere il fenomeno meglio conosciuto, negli ultimi anni, con la definizione di « fuga di cervelli », in modo da incoraggiare il rientro in Italia di quelle figure, anche giovani, che possono contribuire al rinnovamento del mondo accademico italiano.

In conclusione, preso atto del contenuto delle norme di interesse della stessa Commissione e ritenuto che vi siano le condizioni per giungere ad un orientamento positivo, formula conseguentemente una proposta di parere favorevole.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) sottolinea l'importanza e la portata innovatrice del provvedimento in discussione, che ritiene possa sciogliere i dubbi emersi in Parlamento e nella società civile circa la

reale intenzione del Governo e della maggioranza di introdurre significative tendenze riformatrici in settori delicati, come quelli dell'università e della ricerca. Ritiene che il Governo abbia inteso dare un segnale importante al Paese con l'introduzione di misure volte al rinnovamento della classe docente universitaria, nel tentativo di scardinare un sistema di reclutamento degli insegnanti che privilegia il mantenimento dello *status quo* e preclude l'accesso ai giovani. Sottolinea in particolare la rilevanza del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, che autorizza le università ad assunzioni di personale nel limite di contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, precisando che originariamente il decreto-legge n. 112 del 2008 prevedeva una soglia di spesa pari al 20 per cento. Fa notare che anche il comma 9 del medesimo articolo, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento, va nella direzione di un sostanziale arricchimento del settore della ricerca, che non può che essere accolto con favore da tutti i gruppi politici.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame dimostri inequivocabilmente la volontà del Governo di ridurre gli sprechi esistenti nel mondo dell'università, senza operare tagli indiscriminati, e di investire nel mondo della ricerca, incoraggiando anche il rientro in Italia di giovani studiosi italiani impegnati all'estero in attività di ricerca e di insegnamento.

Maria Anna MADIA (PD), dopo avere fatto presente che il suo gruppo si riserva di svolgere più dettagliate valutazioni di merito nella seduta già prevista per domani, fa notare che l'indirizzo generale seguito dal Governo in materia di lavoro risulta in controtendenza rispetto agli orientamenti emersi in sede comunitaria, che puntano a dare centralità alla durata a tempo indeterminato delle forme contrattuali. Per tali ragioni, pur prendendo atto positivamente della decisione — as-

sunta con il provvedimento in esame – di innalzare il limite di spesa per le assunzioni di personale nelle università dal 20 al 50 per cento, fa notare che per effetto delle disposizioni ivi contenute, in particolare al comma 3 dell'articolo 1, una quota di lavoratori a tempo indeterminato pari al 10 per cento verrà sostituita da contrattisti, ovvero da lavoratori assunti con contratto a termine.

Fa notare inoltre che, nonostante si possano cogliere, nel decreto-legge all'esame della Commissione, elementi di miglioramento della situazione dei lavoratori « precari » impiegati negli enti pubblici di ricerca, anche rispetto alla disciplina fortemente lesiva dei diritti di tali lavoratori atipici contenuta nel decreto-legge

n. 112 del 2008, vi sono tuttavia attualmente all'esame del Parlamento altri provvedimenti che incidono sulle stesse tematiche del lavoro e sul mondo del precariato, tra cui cita il provvedimento collegato alla manovra finanziaria in tema di lavoro, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Prospetta, pertanto, l'assoluta esigenza di adottare un metodo di intervento più organico, che consenta di definire in un'unica sede legislativa il complesso della materia.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. Nuovo testo C. 1440 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
AVVERTENZA	114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

Nuovo testo C. 1440 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 1440 Governo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla II Commissione. Al riguardo, osserva che il disegno di legge è volto a fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specie sulle donne, sotto forma del cosiddetto *stalking* (letteralmente: fare la posta), ovvero una serie di comportamenti molesti e assillanti, come telefonate, lettere anonime, *e-mail*, pedinamenti, appostamenti,

minacce, aggressioni e intrusioni nella vita privata e lavorativa di una persona, che assumono carattere continuativo e finiscono per configurare gravi e sistematiche violazioni della libertà personale. Questo fenomeno è in costante aumento ed in relazione ad esso l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti dai suddetti atti persecutori, che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il progetto in esame, potranno essere finalmente perseguiti. Secondo l'Osservatorio nazionale sullo *stalking*, le persecuzioni – che hanno come vittime soprattutto donne – in un caso su due sono opera di *ex mariti*, *ex conviventi*, *ex fidanzati*, ma possono essere compiute anche da corteggiatori respinti, conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento di italiani, soprattutto donne, ne sono tuttora vittime dal 2002 al 2007. Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi fra *partner* o *ex partner*, l'88 per cento ha come vittime le donne, e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini annunciati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e persecuzioni. In altri casi, ove lo *stalking* è episodico e non si ripete, può essere sufficiente una misura monitoria,

indicata nel presente disegno di legge nell'ammonimento orale da parte del questore. La prima definizione legale di *stalking* è stata formulata negli Stati Uniti nel 1990, in risposta a una serie di reati commessi nei confronti di personaggi dello spettacolo, culminati nell'assassinio dell'attrice Rebecca Schaeffer, uccisa nel 1989 dal suo *stalker*, che la molestava da due anni. L'ampia risonanza generata da tali fatti di cronaca nell'opinione pubblica spinse lo Stato della California ad approvare la prima legge *anti-stalking*, ma già nel 1992 ben ventisette Stati americani avevano seguito l'esempio della California. Altri Paesi hanno legiferato contro lo *stalking*, come l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e, in Europa, il Regno Unito, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, l'Irlanda e la Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di *stalking*, si richiede una «serie di comportamenti ripetuti», anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte. In sintesi, questo provvedimento ha tre obiettivi: la previsione di un nuovo reato, la certezza della pena e la prevenzione. Dilata e anticipa, quindi, la tutela penale nei confronti delle vittime. Il provvedimento si compone di sei articoli. Per quanto riguarda le norme che incidono su materie di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 1 introduce il reato di atti persecutori di cui al nuovo articolo 612-*bis* del codice penale, in base al quale lo *stalker* è punito con la reclusione da sei a quattro anni. Riguardo a tale nuova fattispecie criminosa, come disciplinata nel testo approvato dalla II Commissione, fa due osservazioni: tra le vittime non è chiaro se siano ricomprese anche persone legate da vincolo di amicizia. Al riguardo formula un esempio: ci può essere un *ex* fidanzato che minaccia le amiche della vittima (*ex* fidanzata). Pertanto sarebbe opportuno che la locuzione «relazione affettiva» di cui al comma 1 dell'articolo 612-*bis* sia da intendersi riferita anche ad

un semplice rapporto amicale. Osserva poi che la legge n. 104 del 1992, richiamata nel comma 3 dell'articolo in esame per disciplinare le aggravanti per i «diversamente abili», definisce tali soggetti «persona handicappata»; quindi andrebbe valutato più attentamente quale sia la definizione migliore da adottare. Per quanto riguarda l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, e che reca misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti, esso prevede l'obbligo, per i soggetti cui la vittima si rivolge, di dare informazioni sui Centri antiviolenza e di accompagnarla presso tali centri, qualora espressamente richiesto dalla vittima stessa. In proposito, pur rimanendo fermo il principio per il quale risulta necessario offrire alla donna vittima di *stalking* la possibilità di fruire di adeguato sostegno e supporto anche di tipo psicologico, sarebbe opportuno fare riferimento a tutte le strutture di supporto specializzate nell'attività di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza. Questo perché già esistono in molte città italiane dei centri di eccellenza locati nei presidi sanitari o nelle sedi istituzionali, nei quali la donna, se opportunamente indirizzata, trova già adesso adeguato contenimento del momento traumatico.

Lucio BARANI (PdL) rileva che, all'articolo 5, non risulta chiaro cosa si intenda per «presidi sanitari». Inoltre, esprime forti perplessità in ordine all'obbligo, per tali presidi, di fornire alla presunta vittima di atti persecutori, come definiti all'articolo 1 della proposta di legge in esame, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima, e, soprattutto, di accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia richiesta.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che l'obbligo cui fa riferimento il collega Barani potrebbe intendersi riferito anche agli agenti delle forze dell'ordine presenti presso i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di cui all'articolo 5 della proposta in esame.

Marco RONDINI (LNP) condivide le forti perplessità espresse dal collega Barani, ricordando come la proposta di legge in esame si riferisca a casi di molestie o minacce, rispetto ai quali la competenza dei presidi sanitari è quantomeno dubbia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di limitare le previsioni di cui all'articolo 5 alle forze dell'ordine operanti all'interno dei presidi sanitari.

Lucio BARANI (PdL) ricorda che il personale medico ha già oggi l'obbligo di notificare all'autorità di pubblica sicurezza i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, in base ai quali abbia ragione di ritenere che una persona sia vittima di reato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, riconosce la fondatezza di quanto affermato, da ultimo, dall'onorevole Barani. Osserva, peraltro, che l'articolo 5 in discorso sembra piuttosto volto a indirizzare le vittime di *stalking* verso strutture dove possano ricevere assistenza.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'importanza, già evidenziata del presidente, di mettere in contatto le vittime di questo reato con i soggetti, anche del volontariato sociale, che siano in grado di prestare loro assistenza.

Lucio BARANI (PdL) rileva, ancora con riferimento all'articolo 5, che esso sembra

attribuire impropriamente al personale sanitario il compito di verificare se sia stato effettivamente commesso il reato di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che le osservazioni formulate dai colleghi potranno essere oggetto di considerazione da parte del relatore all'atto della formulazione della sua proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.

C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni.

SEDE REFERENTE

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.

C. 412 Di Virgilio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Agricoltura dell'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese 115

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 115

SEDE CONSULTIVA:

DL 180/08 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 118

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 119

Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan. C. 1931 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Associazione Città del pane sulle problematiche della filiera dei pani tradizionali di qualità 120

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 9 dicembre 2008.

Incontro con una delegazione della Commissione Agricoltura dell'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.15 alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati 135 emendamenti e articoli aggiuntivi. Numerosi sono di indubbia inammissibilità per estraneità di materia, mentre alcuni, pur non incidendo direttamente sulle materie oggetto delle singole disposizioni del decreto-legge, sono riferibili comunque alla problematica affrontata dall'intervento normativo in esame e, quindi, pur presentando aspetti di criticità rispetto alla loro attinenza alla

materia del decreto-legge, potrebbero essere considerati ammissibili. Si tratta di emendamenti che si riferiscono alla eccezionale situazione del settore agroalimentare e alla necessità di dare una rapida risposta alle numerosissime sollecitazioni pervenute alla Commissione, già sfociate in numerose audizioni e richieste di intervento.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, ritiene necessario produrre ogni sforzo possibile per evitare che alcuni emendamenti, pur non incidendo direttamente su singoli oggetti del provvedimento, ma essendo riferibili alla problematica urgente affrontata dall'intervento normativo, non superino il vaglio di ammissibilità.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva una questione di carattere generale, che attiene alla differenza tra i criteri di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge applicati dalla Camera dei deputati e quelli adottati dal Senato. Poiché i criteri applicati alla Camera sono ispirati, tanto nelle norme quanto, e soprattutto, nella prassi, a maggior rigore, si verifica, in questa come in molte altre occasioni, che proposte emendative dichiarate ammissibili e votate nel corso dell'esame al Senato debbano essere dichiarate inammissibili presso questo ramo del Parlamento.

Da tale situazione deriva un problema rilevante in termini di disparità del potere emendativo dei decreti-legge tra i due rami del Parlamento, con conseguenti riflessi negativi sull'esercizio della rappresentanza da parte dei deputati.

Ritiene dunque importante che la Commissione produca uno sforzo unitario per raggiungere un'intesa e individuare quegli emendamenti riferibili alla problematica affrontata dall'intervento normativo che potrebbero essere dichiarati ammissibili.

Viviana BECCALOSSO (PdL), nel rilevare che è il primo decreto-legge che giunge all'esame della Commissione agricoltura in sede referente, fa presente che il provvedimento necessita di essere mi-

gliorato in alcune sue parti e quindi è necessario che la Commissione produca uno sforzo il più possibile unitario al fine di individuare quegli emendamenti qualificanti ed indispensabili sui quali concentrare gli sforzi.

Giuseppe RUVOLO (UdC) rileva come in questa legislatura, in ragione del contenuto prevalente dei decreti-legge adottati dal Governo o per le modalità con le quali è stata esaminata in Parlamento la manovra finanziaria annuale, la Commissione Agricoltura non ha avuto modo di esaminare in sede primaria alcuna delle proposte legislative di cui si sta discutendo nell'ambito dei settori economici di riferimento. Conseguentemente, la Commissione non ha potuto disporre degli strumenti necessari al fine di dare una risposta, nell'eccezionale situazione in cui versa il settore agroalimentare, alle numerosissime sollecitazioni pervenute. Nella speranza che il provvedimento non sia « blindato » e che le aspettative dei componenti la Commissione non siano nuovamente deluse, manifesta disponibilità ad individuare, d'intesa con gli altri gruppi, quegli emendamenti riferibili alla problematica affrontata dall'intervento normativo che potrebbero essere dichiarati ammissibili.

Paolo RUSSO, *presidente*, rilevando che il provvedimento non può definirsi politicamente « blindato », osserva che la sua emendabilità potrebbe di fatto trovare uno ostacolo insormontabile nella rigida interpretazione della circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente della Camera nella parte relativa all'individuazione della materia oggetto dei decreti-legge e, quindi, all'ammissibilità degli emendamenti ad essi riferiti. Da tale rigidità spesso deriva una limitazione dell'intervento del legislatore in questo ramo del Parlamento rispetto a quanto è invece concesso al Senato.

Risulta da ciò la necessità essenziale di non vedere precluso l'esame di taluni emendamenti a causa della inammissibilità degli stessi e di trovare una valuta-

zione comune della Commissione al fine di addivenire ad una soluzione che consenta di migliorare l'efficacia del provvedimento.

Viviana BECCALOSSI (PdL) nel rilevare l'esistenza di problematiche meramente tecnico-regolamentari propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla soluzione delle stesse, demandando ai capigruppo di trovare un'intesa sugli emendamenti che presentano profili critici di ammissibilità.

Giuseppina SERVODIO (PD) nel condividere le motivazioni e la disponibilità offerta dal presidente del suo gruppo, e al di là delle intese con gli altri gruppi, ritiene necessaria una riflessione regolamentare che salvaguardi la logica stessa dell'attività legislativa. In particolare, non può essere invocato quale elemento di ammissibilità il riferimento alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo, trattandosi di decreto-legge dal contenuto disomogeneo, reso ancor più disomogeneo dopo il passaggio al Senato.

Così interpretata, la normativa sull'ammissibilità degli emendamenti rischia di creare una inaccettabile disparità di trattamento tra il Governo e il Parlamento, atteso che è a quest'ultimo che compete la funzione legislativa, quasi impedendo ad esso di legiferare, intasando i tempi di lavoro con disegni di legge di conversione di decreti-legge. Rammenta infine che nel cosiddetto decreto «milleproroghe» della scorsa legislatura furono considerate ammissibili proposte emendative assolutamente disomogenee rispetto al contenuto dell'atto. Gli emendamenti qui proposti affrontano invece tutti il tema del rilancio competitivo del settore agroalimentare.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che l'attuale stringente prassi applicativa della normativa sull'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di conversione dei decreti legge fu varata a tutela dell'opposizione al fine di evitare colpi di mano della maggioranza. Peraltro si rav-

visa un evidente problema di differente trattamento della materia dell'ammissibilità fra i due rami del Parlamento.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritiene necessario dare mandato al presidente Russo di verificare con il Presidente della Camera la praticabilità dell'ipotesi dell'ammissibilità per quegli emendamenti urgenti e condivisi. Ritiene altresì necessario che andrebbero ben rappresentate le ragioni poste a base di tale richiesta.

Paolo RUSSO, *presidente*, rammenta come in alcune vicende simili a questa è stato possibile trovare larghe intese in Assemblea. Osserva come il presupposto per la dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti in questione non debba essere la non condivisione dei principi sanciti dalla predetta circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente della Camera, quanto la specificità di alcune singole questioni di merito oggetto di taluni emendamenti, sulle quali si registra una larga condivisione in Commissione anche in relazione alla urgenza di trovare loro una soluzione normativa. Da ciò deriva l'esigenza di prospettare alla Presidenza della Camera l'opportunità di procedere per tali emendamenti ad una deroga ai principi di cui alla circolare del 1997 volta a consentirne la loro ammissibilità. Ribadisce che tale prospettiva, per essere praticabile, necessita di una larga convergenza rispetto a singole e specifiche vicende, in relazione alle quali risulti acclarata la ragione di fondo. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta sospesa alle 12.50 riprende alle 13.05.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto del dibattito svolto, e in attesa di una più precisa definizione dell'atteggiamento dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 180/08 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Gaetano NASTRI (PdL), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 180 del 2008, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, contiene disposizioni in materia di reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca, per la qualità del sistema universitario, per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli, in materia di anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, di valutazione dell'attività di ricerca, di pubblicità delle attività di ricerca delle università, di ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, l'articolo 4 del decreto-legge prevede che per la copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 3, relativi all'assunzione di personale da parte delle università e quantificati in 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e 141 milioni di euro a partire dal 2011 – si proceda a riduzione lineare delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto. Sono escluse dalle riduzioni le spese obbligatorie indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, subisce una riduzione pari a 542.000 euro per il 2009, 1.175.000 euro per il 2010 e 2.156.000 euro per il 2011. La riduzione è ripartita nel modo seguente tra le diverse missioni di spesa del MIPAAF:

1) Missione 7, Ordine pubblico e sicurezza: 10.000 euro nel 2009; 35.000 nel 2010; 69.000 nel 2011;

2) Missione 8, Soccorso civile: 36.000 euro nel 2009; 115.000 nel 2010; 228.000 nel 2011;

3) Missione 9 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca: 275.000 euro nel 2009; 752.000 nel 2010; 1.316.000 nel 2011;

4) Missione 18, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: 18.000 euro nel 2009; 63.000 nel 2010; 125.000 nel 2011;

5) Missione 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: 2.000 nel 2010 e 5.000 nel 2011;

6) Missione 33, Fondi da ripartire: 102.000 euro nel 2009; 208.000 nel 2010; 413.000 nel 2011.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel sottolineare la prontezza della XIII Commissione nel rispondere in senso affermativo alle richieste delle altre Commissioni, rileva la inderogabile necessità di procedere in tal senso anche su questo disegno di legge.

Giuseppina SERVODIO (PD) contesta la *ratio*, sottesa nel disegno di legge in esame, del taglio orizzontale delle risorse quale scelta qualunquistica priva di fondamento politico. In particolare, ritiene che i tagli operati con riferimento al dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio siano completamente privi di una logica di lungo e medio periodo proprio con riferimento

alla creazione dei presupposti di un benessere in agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo.
C. 1930 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica della Convenzione sull'Istituto forestale europeo (EFI), creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo.

Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Joensuu (Finlandia) del 2003 che, all'articolo 12, conferisce all'EFI personalità giuridica nazionale e internazionale.

La Convenzione è stata adottata il 28 agosto 2003 dalla Conferenza convocata *ad hoc* ed aperta alla firma degli Stati europei e delle organizzazioni europee di integrazione economica. La Convenzione è entrata in vigore il 4 settembre 2005 ed è stata ratificata finora da diciassette Stati.

L'Istituto svolge ricerche a livello paneuropeo sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi. Il lavoro dell'Istituto contribuisce quindi alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa.

L'Italia ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell'Istituto forestale europeo. Fra

di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall'Università del Molise.

La Convenzione consta di un Preambolo e di 19 articoli.

L'articolo 1 istituisce l'EFI e ne stabilisce la sede a Joensuu, in Finlandia, mentre l'articolo 2 ne definisce le finalità e le funzioni. L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti sono Membri dell'Istituto. Gli articoli da 5 a 9 riguardano gli Organi della Convenzione.

Quanto al finanziamento dell'Istituto, esso avviene grazie alle quote versate dai Membri associati e affiliati, oltre che da donazioni e contributi volontari.

L'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale e la sua sede gode di privilegi ed immunità in base ad uno specifico accordo stipulato con il governo di Finlandia.

Gli articoli 14-18 contengono le clausole finali.

La Convenzione ha durata illimitata ma cesserà di esistere qualora, successivamente alla sua entrata in vigore, le Parti contraenti dovessero risultare ridotte fino ad un numero inferiore ad otto.

Il relativo disegno di legge di ratifica si compone altresì di tre articoli recanti, nell'ordine, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, l'ordine di esecuzione, e l'entrata in vigore della legge.

Nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge (v. A.S. 1132) il Governo sottolinea l'importanza che la ratifica della Convenzione riveste per l'Italia, anche in vista del potenziale inserimento di docenti e ricercatori universitari italiani negli organismi dell'Istituto.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giuseppina SERVODIO (PD) rileva il notevole lasso temporale intercorso tra la firma della Convenzione e la ratifica parlamentare.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan.**C. 1931 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan si iscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.

L'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica.

L'Accordo di partenariato tra la Unione europea e il Tagikistan mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.

L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale.

Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.

L'Accordo di articola poi in titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione.

In particolare, per la parte di competenza della XIII Commissione Agricoltura, la cooperazione in questo settore si prefigge il conseguimento della riforma agraria e della riforma delle strutture agricole, l'ammodernamento, la lotta contro le malattie, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'agroindustria e del terziario nella repubblica di Tagikistan, lo sviluppo dei mercati, interno ed estero per i prodotti tagiki, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di migliorare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le parti cercano inoltre di avvicinare progressivamente le norme tagike alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.**AUDIZIONI INFORMALI***Martedì 9 dicembre 2008.***Audizione dell'Associazione Città del pane sulle problematiche della filiera dei pani tradizionali di qualità.**

L'audizione informale si è svolta dalle 13.35 alle 14.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e province autonome (*Svolgimento e conclusione*) 121

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 122

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 10.20.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Monica DONINI, *Coordinatrice Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro GOZI (PD) e Nunziante CONSIGLIO, *presidente*.

Monica DONINI, *Coordinatrice Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome*, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre scorso e diretto a convertire in legge il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. Le nuove disposizioni, oltre ad assicurare il pieno adeguamento della normativa agroalimentare nazionale a quella comunitaria, intervengono, tra l'altro, in materia di investimenti per lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, di agevolazioni fiscali nel campo delle bioenergie, di enti irrigui, di semplificazione amministrativa (con particolare riferimento alla disciplina relativa ai rifiuti agricoli e agroindustriali, alla pesca marittima e alla valutazione ambientale strategica), modificando altresì la disciplina sanzionatoria relativa alla preparazione e al commercio dei mangimi.

Più nel dettaglio, ricorda che l'articolo 1 modifica la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle im-

prese agricole e agroalimentari di cui alla legge finanziaria per il 2007, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008)668 del 13 febbraio 2008.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi», al fine di incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alla produzione e alle strutture.

L'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, proroga al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 67/1988, nella misura più favorevole definita dal decreto-legge n. 2/2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e di zone agricole svantaggiate.

L'articolo 2 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'utilizzo, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L'articolo 2-*bis* attribuisce la qualifica di sottoprodotti alle vinacce e al biogas derivante dalle borlande della distillazione, ove rispettino determinati requisiti, sottraendoli quindi alla disciplina sui rifiuti.

L'articolo 3 contiene diverse disposizioni in materia di enti irrigui, mentre l'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri necessari alla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 1994/1999 (programma SFOP). Nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati introdotti numerosi articoli aggiuntivi.

L'articolo 4-*bis* differisce il termine per l'adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal decreto legislativo 146/2001.

L'articolo 4-*ter* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, finalizzato a

semplificare le procedure per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

L'articolo 4-*quater*, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei rifiuti stessi, ove sia assicurata l'osservanza di determinate prescrizioni.

L'articolo 4-*quinqüies* elimina dal complesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività « esclusiva o prevalente ».

L'articolo 4-*sexies* esenta le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall'obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

L'articolo 4-*septies* inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell'assetto idrogeologico.

L'articolo 4-*octies* prevede che, al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124/1985.

L'articolo 4-*novies* esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

L'articolo 4-*decies* interviene sulle modalità attuative (di cui al decreto ministe-

riale 14 dicembre 2001, n. 454) in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

L'articolo 4-*undecies* stanziava 10 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per l'erogazione di risarcimenti per i danni conseguenti alla malattia fungina *Peronospora della vite*.

L'articolo 4-*duodecies* interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.

L'articolo 4-*terdecies*, infine, modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge 281/1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

Con riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione, le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono quelle contenute negli articoli 1, 2-*bis*, 4, 4-*bis* e 4-*undecies* del decreto-legge.

L'articolo 1, come emendato dal Senato, modifica la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole e agroalimentari contenuta nell'articolo 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria per il 2007, in linea con le condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008)668 del 13 febbraio 2008. In particolare, si sostituisce il meccanismo che prevedeva (per tre periodi d'imposta) la detassazione del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata all'estero con il nuovo sistema del credito di imposta. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE, alle piccole e medie imprese definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 che producono prodotti agroalimentari non compresi nel citato allegato e ai Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti volti alla promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE)

n. 2005/1698. Tale regolamento, che disciplina il sostegno allo sviluppo rurale, prescrive che gli incentivi per gli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare è concesso solo per prodotti destinati al consumo umano rientranti in sistemi alimentari comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, entro importi e ambiti temporali definiti. In conformità alla decisione C(2008)668, il beneficio previsto dal decreto-legge è condizionato al fatto che la promozione non sia riferita a singoli marchi commerciali o a singole imprese. Sono escluse poi dall'agevolazione le grandi imprese che producono beni non compresi nel citato Allegato I, per le quali il credito d'imposta viene riconosciuto solo nei limiti del regime di aiuti cd. de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, applicabile fino al 31 dicembre 2013. Quest'ultimo regolamento statuisce che gli aiuti di importanza minore (dispensati dalla preventiva notifica alla Commissione) concessi a una stessa impresa non debbano superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Conseguentemente, le nuove norme appaiono finalizzate a consentire alle imprese di sostenere i costi ammessi ad incentivo per il 2008 nei termini fissati dalla Commissione europea, evitando la perdita delle risorse finanziarie stanziare per il medesimo anno.

L'articolo 2-bis – come già detto – include nella nozione di sottoprodotto le vinacce esauste e i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, nonché il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione. In proposito, la nuova normativa comunitaria (articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, che entrerà in vigore il 12 dicembre 2008 e dovrà essere recepita entro il 12 dicembre 2010) prevede che una sostanza derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerata rifiuto, ma sottoprodotto a determinate condizioni

(in particolare, se è certo che la sostanza sarà ulteriormente utilizzata senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, se è prodotta come parte integrante di un processo di produzione e se l'ulteriore utilizzo è legale (ossia la sostanza rispetta tutti i requisiti riguardanti i prodotti e non determina impatti negativi sull'ambiente o la salute umana).

L'articolo 4 reca la copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP). Il programma SFOP costituiva – prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1198/2006, che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP) – lo strumento di programmazione dell'intervento finanziario dell'Unione europea nel settore della pesca. Le disposizioni in questione, come precisato anche dalla relazione illustrativa, appaiono volte a risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee in materia. In particolare, si tratta di somme da rimborsare agli organi comunitari in relazione alla nota di addebito del 29 agosto 2008 (decisione C(2008)3797 del 23 luglio 2008) – relativa alla cosiddetta misura « Spadare », per un importo complessivo pari a 15.524.012,00 euro – nonché per l'attuazione degli impegni accertati dalla Ragioneria generale dello Stato, relativamente al programma SFOP per il periodo 1994-1999, per un importo stimato in circa 35 milioni di euro. Il tempestivo pagamento di tali somme dovrebbe consentire di chiudere il contenzioso comunitario per il periodo 1994/1999 e di evitare il blocco degli interventi SFOP per il successivo periodo 2000/2006.

L'articolo 4-bis interviene sul decreto legislativo n. 146/2001, differendo al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale si deve procedere all'adeguamento delle gabbie negli allevamenti di animali da pelliccia. Il citato decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva 98/58/CE, la quale

prescrive, in particolare, che gli animali (anche se legati o trattenuti) devono poter disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (allegato, punto 7). L'articolo 2 del decreto legislativo n. 146/2001, nel sancire l'obbligo di adottare misure adeguate a garantire il benessere degli animali per evitare dolore o lesioni inutili, rinvia a un apposito allegato per la puntuale definizione delle modalità di allevamento. Nell'ambito della sezione relativa ai procedimenti di allevamento, il punto 22 dell'allegato detta norme per gli animali da pelliccia (cioè allevati « con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia »), stabilendo misure minime per la superficie e l'altezza delle gabbie, immediatamente applicabili agli allevamenti nuovi o oggetto di ristrutturazione. Per gli allevamenti già esistenti l'adeguamento ai requisiti minimi doveva avvenire entro il 31 dicembre 2001, se le gabbie risultavano particolarmente anguste (superfici inferiori a 1600 cm²/q e/o altezza inferiore a 35 cm). Per gli altri allevamenti il termine per l'adeguamento è stato da ultimo stabilito al 31 luglio 2008 e ora differito dal decreto-legge in esame al 31 dicembre 2010. Merita di essere segnalato che in materia è intervenuta anche la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999 sugli animali da pelliccia. L'Appendice A della citata raccomandazione, relativa alle misure speciali per i visoni, stabilisce quali siano gli spazi minimi di cui debbono disporre gli animali allevati in gabbia, fissando per l'adeguamento il termine del 31 dicembre 2010.

L'articolo 4-*undecies* stanziava 10 milioni di euro per l'anno 2008 finalizzati all'erogazione dei risarcimenti per i danni conseguenti alla malattia fungina *Peronospora* della vite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola. Il citato regolamento ha innalzato il tetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo, ossia degli aiuti inferiori ad una determinata soglia che non sono in grado di causare turbative dei mercati e non sono soggetti all'obbligo di preventiva no-

tifica alla Commissione. Tale tetto è stato portato a 7.500 euro per beneficiario in un periodo di tre anni, per un totale massimo per Stato membro pari allo 0,75 per cento del valore della produzione agricola. Gli Stati membri possono quindi assegnare le citate risorse senza chiedere la preventiva autorizzazione della Commissione. Tale novità è entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, ma può anche essere applicata retroattivamente. Secondo gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, gli indennizzi per danni devono essere versati « il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento calamitoso » e sono destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, alle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche, alla messa in atto di strumenti di lotta contro le epizootie e fitopatie e al pagamento di premi assicurativi.

Con riferimento agli atti all'esame delle istituzioni europee, si segnala che il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641), con il quale ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei. La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia.

Il 20 novembre 2008, inoltre, il Consiglio dei ministri dell'UE ha raggiunto l'accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell'ambito della « valutazione dello stato di salute della PAC ». I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura di consultazione, verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.

Da ultimo, va ricordato che, in relazione alle disposizioni sui mangimi, la Commissione ha presentato, il 3 marzo 2008, una proposta di regolamento sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (COM(2008)124), unitamente ad una valutazione d'impatto delle misure prospettate. La proposta verrà esaminata dal Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di codecisione, presumibilmente nella sessione del 14 gennaio 2009.

Osserva, in conclusione, che il provvedimento in esame appare particolarmente complesso, intervenendo su una molteplicità di settori, e meritevole di adeguato approfondimento, anche al fine di apportare al testo gli opportuni aggiustamenti. Segnala tuttavia come, nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito, stia emergendo l'intenzione della maggioranza di non apportare modifiche al testo, malgrado il notevole numero di proposte emendative presentate. Ritiene che, in tale ipotesi, risulterebbe vanificato non solo il lavoro della XIV Commissione, ma del Parlamento nel suo complesso.

Enrico FARINONE (PD) osserva che tutti i provvedimenti sottoposti all'esame del Parlamento dovrebbero essere modificabili; se il Governo avesse, in questo caso, una diversa intenzione, il gruppo del PD

non potrebbe che assumere una posizione nettamente contraria ad una simile procedura.

Luca BELLOTTI (PdL) richiama, a titolo di esempio, le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge in materia defiscalizzazione del biodiesel. Tenuto conto della bassa incidenza della produzione italiana rispetto alle quantità soggette ad accisa agevolata la misura finirebbe per intervenire soprattutto sull'olio di cocco prodotto nei paesi del sud est asiatico; si tratta, come è evidente, di un intervento che non favorisce l'agricoltura italiana e che meriterebbe, a suo avviso, di essere corretto. Ritiene che, su questioni di tale portata, non si possa chiedere alle Commissioni parlamentari un voto « blindato ».

Gianluca PINI, *presidente*, condivide le osservazioni formulate dal collega Bellotti e ritiene opportuno che, in ogni caso, si svolga sul provvedimento un dibattito approfondito, anche al fine di pervenire alla formulazione di un parere quanto più possibile condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia S. 1195 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	134

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

S. 1117 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a 5^a e 6^a del Senato).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD) denuncia, in premessa, il propagarsi di una calunniosa campagna di stampa orchestrata al fine di screditare il sistema delle autonomie locali attraverso il persistente tentativo di svilire il ruolo svolto dalle province, nonché mediante l'accusa rivolta alle amministrazioni locali, come nel caso del comune di Firenze, di voler

dilapidare risorse pubbliche attraverso politiche di spesa contrarie agli interessi dei cittadini. Evidenzia la paradossale circostanza che il Governo da una parte è impegnato nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale e dall'altra pone in serie difficoltà gli enti locali attraverso provvedimenti che comprimono l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, quali l'abolizione dell'ICI e le ingenti riduzioni di risorse assegnate agli enti locali. Sostiene che il suo gruppo reputa necessario proseguire in tempi celeri l'attuazione del federalismo fiscale affinché sia definito quanto prima, in un quadro di certezza normativa, il complessivo sistema di relazioni economico-finanziarie dei diversi livelli del Governo del territorio. Lamenta il mancato coordinamento temporale tra l'esame del disegno di legge delega in titolo e l'esame del codice delle autonomie, considerato che la definizione dei compiti e delle funzioni degli enti locali dovrebbe precedere l'assegnazione delle risorse. Ravvisa la necessità che il federalismo fiscale sia approvato a Costituzione invariata, seppure consideri utile un ampio confronto tra i gruppi

parlamentari al fine di individuare un percorso condiviso che persegua il completamento delle riforme costituzionali. Nel merito del provvedimento osserva che occorre salvaguardare la centralità del Parlamento non solo nell'esame del disegno di legge di delega ma anche in relazione al dibattito che si svolgerà sul contenuto dei decreti legislativi delegati. Aggiunge che alla Commissione per le questioni regionali vada riconosciuto uno specifico ruolo in ordine all'esame dei predetti decreti legislativi delegati in quanto il dialogo tra lo Stato e le autonomie territoriali su tali temi non può che avvenire in una sede parlamentare integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2001. Sottolinea che sarebbe opportuno ridurre a dodici mesi il termine per l'emanazione dei suddetti decreti legislativi di attuazione. Rileva che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali risulta effettiva ed autentica nel solo caso in cui si fondi non sul sistema delle compartecipazioni ai tributi statali bensì su tributi propri, affinché si determini una reale responsabilità degli enti territoriali nella gestione delle risorse locali. Ritiene necessario per i comuni prevedere un sistema di tributi propri che sia riconducibile al patrimonio immobiliare cui collegare le competenze in materia di catasto. Aggiunge che la base dell'autonomia tributaria delle regioni non può che essere l'IRAP. In relazione al tema dei fondi di perequazione, ritiene utile mutuare il modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza, affinché non si determini un meccanismo di perequazione che si delinei quale mera sanatoria per talune amministrazioni rispetto ad altre. Reputa opportuno infine approfondire il ruolo che potrebbero assumere le regioni nell'ambito del sistema perequativo per gli enti locali.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP) esprime apprezzamento per gli interventi finora svolti, che hanno fornito utili proposte e manifestato altresì la capacità di superare le logiche di schieramento ed evidenziare gli elementi positivi contenuti

nel provvedimento in esame. Reputa utili le molteplici audizioni svolte. Richiama quindi le dichiarazioni del vice-presidente del consiglio regionale del Veneto, ascoltato in audizione, secondo cui non si comprende perché in Veneto vi debbano essere meno di tremila dipendenti regionali mentre in regioni con dimensione territoriale ed entità di popolazione simile sono fino ad otto volte superiori, né per quale motivo vi siano costi storici per prestazioni diversi rispetto a quelli registrati in altre realtà locali. Rileva che l'esigenza a modernizzare e rendere competitivo il sistema delle autonomie territoriali sia condivisa da molte forze politiche e dalla gran parte dei cittadini. Segnala che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha espresso un parere positivo sui principi contenuti nel provvedimento in esame, che afferma valori quali l'equità e la trasparenza delle imposte, la responsabilità e la meritocrazia amministrativa, il divieto alla doppia imposizione fiscale, il miglioramento della spesa pubblica. Evidenzia che la crisi attuale e l'imponente debito pubblico costituiscono un motivo ulteriore per accelerare la riforma, al fine di diminuire e razionalizzare la spesa, in modo da consentire una riduzione della pressione fiscale nei diversi livelli di governo ove occorre evitare duplicazione di funzioni. Ritiene che nell'attuale situazione di crisi occorra trasformare la spesa corrente in spesa per investimenti in conto capitale. L'azienda Paese può andare avanti solo privilegiando la competitività: rileva che tanto più si afferma la competizione tra regioni tanto più si realizzerà il miglioramento dell'azienda Paese ed il modello federale. Osserva che per ottenere tale risultato il federalismo fiscale necessita della previsione di sanzioni agli enti locali non virtuosi e di premi assegnati alle amministrazioni virtuose. Reputa opportuno incrementare le sanzioni nei confronti degli amministratori, quali l'ineleggibilità estesa anche ai membri di consigli di amministrazione di aziende a partecipazione pubblica. Rileva che il federalismo fiscale costituisce uno strumento di poli-

tica economica capace di rendere più efficienti, trasparenti e competitive le pubbliche amministrazioni nei diversi livelli di governo, garantendo maggiore qualità di servizi con minori costi. Sottolinea che l'azienda Paese ha i conti disastrosi: fino al 1971 il debito pubblico rappresentava il 35 per cento del PIL, la spesa corrente si pagava con le entrate correnti; l'indebitamento si è poi moltiplicato per far fronte alle spese correnti dove la pubblica amministrazione in alcune regioni è divenuta un posto d'occupazione e non una creazione di servizi. Sottolinea che il rapporto assunzioni e occupati in regione Calabria sfiora il 30 per cento mentre in Lombardia è inferiore di 2 terzi; sostiene che maggiore assunzioni non si concretizzano in servizi ma in maggiore burocrazia. Rileva l'esigenza che si inverta la tendenza sviluppando la spesa per investimenti in conto capitale e diminuendo la spesa corrente, nonché riducendo l'imposizione fiscale e la burocrazia: attualmente la spesa primaria rappresenta il 44,1 per cento del PIL, l'obiettivo sarà quindi la spesa corrente qualificando la spesa rateale e razionalizzandola e responsabilizzando l'operato degli amministratori pubblici. Fa notare che tale percorso è perseguito dal Governo, tuttavia alle politiche fiscali e macroeconomiche occorre affiancare il federalismo fiscale; per il sud del Paese occorre altresì una efficace azione di bonifica da mafie e malavita, maggiori investimenti ed il blocco totale del *turnover* quanto ad assunzioni nella pubblica amministrazione. Tali misure, rileva, saranno conseguite con l'attuazione del federalismo fiscale.

Il deputato Mauro PILI (PdL) osserva in premessa che la riforma sarebbe dovuta partire dall'assetto istituzionale, non con l'attuale bicameralismo perfetto ma una Camera che legifera e un Senato federale che governa il rapporto Stato-Regioni, nel quadro di un sistema di tipo presidenziale, con un equilibrio funzionale ed un rapporto paritetico Stato-Regioni-Enti Locali. L'attuale sfida è culturale e politica, economica e sociale, basata su tre fonda-

tali principi: la responsabilità, la virtuosità, l'equità. Evidenzia che l'obiettivo della riforma non può essere ideologico ma dovrà fondarsi su un moderno approccio che introduca nei vari livelli istituzionali, da quello statale a quello degli enti locali, passando per le regioni, il principio della responsabilità: responsabilità significa equilibrato e razionale governo delle entrate e delle uscite, l'orizzonte del buon governo capace di razionalizzare e migliorare i servizi azzerando privilegi e assistenzialismo ma nel contempo salvaguardando reciproci diritti e doveri. Occorre il giusto equilibrio di un percorso che parte appunto dal principio della responsabilità: il federalismo fiscale deve essere letto come un'opportunità in grado di generare un virtuoso sistema economico finanziario nel Paese. Osserva che per consuetudine e talvolta per mal costume si è perpetuato un sistema finanziario che ha ben distinto il prelievo fiscale dalla spesa: non vi è stato quel processo di omogeneizzazione e reciproco controllo dei due momenti, anzi, l'imposizione fiscale ha continuato ad alimentare senza regole il *mare magnum* della spesa. Il risultato è stato emblematico, figlio di un sistema perverso e inarrestabile che ha portato all'incontrollata spesa pubblica; un centro di costo dilapidava risorse e un centro di prelievo ripiava in una sorta di sistema perverso di vasi comunicanti senza regolazione alcuna capace di produrre disavanzi e nuove imposizioni, la spesa arbitraria trasformata in un attimo « spesa storica ». Sostiene che il sistema, così perpetuato, premiava i meno virtuosi; nacque quindi il Patto di Stabilità, strumento di primo soccorso, capace di incidere solo sul principio consolidato ma anacronistico della spesa storica ma senza incidere strutturalmente sul sistema. Occorre affiancare, sottolinea, al principio della responsabilità quello della « virtuosità »: efficienza, razionalità, qualità, controllo, sono tutti elementi decisivi nella sfida federalista; rileva che questa è la missione culturale che il disegno di legge deve perseguire, raccogliendo un comune sentire ma anche ribaltando l'atavica equazione che meno

spesa significa minor servizio e minor qualità. Precisa che non si tratta semplicemente di spostare il centro di costo o di spesa, bensì di rendere più efficiente il cuore pulsante dello Stato, delle Regioni, dei comuni, ovvero il servizio al cittadino; la finalità del processo riformatore è rendere più efficiente il servizio al cittadino. Evidenzia che occorre misurare la virtù con la qualità del servizio: il parametro della riforma non può limitarsi al solo aspetto finanziario contabile, occorre contemperare qualità e costo. Ricorda che il processo innovatore deve essere funzionale al cittadino e non alle istituzioni, occorre rendere protagonista il primo attore della società, il cittadino, con una riforma capace di sviluppare una sussidiarietà verticale e orizzontale, con un potere che si avvicina sempre di più al territorio. E la virtù della riforma nasce anche da quello spirito positivamente emulativo che occorre far scattare tra i diversi livelli istituzionali. Rileva che il terzo pilastro della riforma è l'equità, intesa come l'obiettivo a ripartire le risorse sul territorio nazionale riconoscendo come principio quello equo dei costi *standard* ma nel contempo registrando lo *status quo* per poter determinare il gap di partenza e il piano di riallineamento tra le varie realtà. Punti cruciali della riforma sono i costi *standard* ed il piano di riallineamento. Ove si pensasse ad una algebrica definizione dei costi standard senza definire il piano di riallineamento rischierebbe di far naufragare il virtuoso processo federalista. Evidenzia che il dogma della riforma consiste nell'abbandonare la spesa storica per affrontare la definizione puntuale degli *standard* sia sul piano qualitativo che quantitativo. Sostiene che occorre attuare un progetto federalista che sappia pianificare l'uscita del sistema dalle secche economiche ed istituzionali, con una rotta certa e ben definita, sicura. Due sono le questioni rilevanti che il Governo ha il compito di tradurre in atti conseguenti: la definizione degli *standard* e la individuazione del riparto finanziario. La definizione degli *standard* non può prescindere dalla fotografia reale del paese, prima di

tutto sul piano infrastrutturale; se sussiste in una determinata area un *gap* infrastrutturale che incide sul sistema complessivo dell'economia e delle pubbliche amministrazioni appare evidente che tale elemento debba essere valutato e parametrato in virtù delle ripercussioni sulla spesa: per tale motivo va affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento che va definito con obiettivi, tempi e risorse certe. Osserva che se vi fosse una parte del paese destinata a trainarne un'altra si finirebbe per rallentare tutto il processo: pertanto occorre un piano di riallineamento che costituisca la visione strategica del federalismo, protesa all'unità economica e sociale del Paese. La sfida del Governo, dunque, si fonda sugli obiettivi di medio e lungo termine; flessibilità e gradualità costituiscono allora il metodo fondante della riforma. Se due sono i capisaldi della spesa futura, il costo *standard* e il costo del piano di riallineamento, appare evidente che i due elementi sono destinati ad incidere temporalmente e virtuosamente sulle entrate; appare indispensabile costruire con attenzione e lungimiranza il disegno di perequazione. Rileva che non serve un federalismo solidale, ma un federalismo che disegni autonomia e nel contempo riequilibrio del paese: un riequilibrio al quale tutti devono poter concorrere non nell'interesse dell'area interessata ma in quello dell'intero Paese. Non si tratta di un riequilibrio limitato al solo aspetto finanziario, ma alla « *governance* »: si tratta di semplificare le procedure, di ridurre gli adempimenti, di tradurre le entrate in spese utili al sistema dei servizi e delle opportunità. L'articolazione fiscale deve essere chiara e non sovrapponibile sui diversi livelli istituzionali, individuata con parametri certi. Fatti salvi i parametri nazionali che dovranno concorrere alla garanzia del fondo perequativo necessario per la copertura dei costi *standard* delle prestazioni e per il piano di riallineamento dovrà essere attuata l'autonomia impositiva che consenta alle regioni e ai comuni di gestire con lungimiranza l'imposizione fiscale. Sottolinea che l'introduzione di un diverso

sistema fiscale territoriale da introdurre e sostenere costituisce di per sé uno dei motori del federalismo fiscale ma va anche rilevato che l'Unione Europea tende ad omogeneizzare l'imposizione fiscale sull'intero territorio comunitario: questo aspetto merita la trattazione diretta dello Stato con l'Unione Europea, un confronto non episodico ma organico, per rendere compatibile ed omogeneo, seppur articolato territorialmente, l'approccio al federalismo. Afferma la necessità di un approccio complessivo di compatibilità europea del sistema federale perché vi è l'esigenza di far fronte alla giusta rivendicazione delle regioni a statuto ordinario tesa a meglio focalizzare le politiche fiscali con il fine di valorizzare peculiarità e specificità particolari. Sottolinea che vi sono ragioni profonde che ancor oggi caratterizzano le specialità di alcune regioni italiane, ma ve ne sono alcune che rivestono carattere strutturale e permanente che devono obbligatoriamente essere assunte dallo Stato e dall'Unione europea come prioritarie. Rileva che la questione insulare non può e non deve essere considerata alla pari delle altre perequazioni ma un fattore aggiuntivo, in quanto permanente e misurabile, e nel caso di alcune prestazioni *standard* ritiene evidente che si dovrà tener conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo e permanente conseguente proprio allo *status* insulare. Ritiene infine che la Commissione per le questioni regionali debba svolgere un ruolo incisivo nell'esame complessivo della riforma federale.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), nel ritenere necessario procedere in tempi brevi all'attuazione della riforma sul federalismo fiscale, pone l'attenzione sulle previsioni dell'articolo 20 del provvedimento, in cui si riconosce la salvaguardia degli statuti delle regioni speciali e che costituisce un utile base per un approfondimento del rapporto che intercorre tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. Considera un cardine della riforma il passaggio dalla spesa storica ai costi *standard*; evidenzia

che tale profilo consentirebbe di rilevare che le spese sostenute dalle regioni a statuto speciale sono effettivamente connesse ai maggiori oneri cui l'amministrazione di tali regioni determina. Ritiene necessario che sia predisposto un sistema adeguato di verifiche dei parametri che verranno adottati nella definizione dei predetti costi *standard*. Sostiene che il passaggio al federalismo fiscale rappresenti un cambiamento radicale, anche di tipo culturale, ed esige pertanto un dibattito ed un esame particolarmente approfonditi in una sede istituzionale quale può essere la Commissione parlamentare per le questioni regionali in composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali. Fa notare che il mutato quadro istituzionale comporterebbe l'esigenza che sia potenziato il ruolo delle amministrazioni regionali anche nella proiezione internazionale ed al riguardo rileva l'opportunità che la regione autonoma della Valle d'Aosta disponga di un proprio rappresentante presso l'Unione europea.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

S. 1195 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133: tale disposizione dettava un'unica disciplina per distretti produttivi e reti di imprese, mentre la norma in esame introduce una delega al

Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa e riformula le disposizioni su distretti produttivi e reti di imprese. Osserva che il comma 1 dell'articolo 6-bis.1 richiama le finalità di promozione dello sviluppo dei distretti produttivi, come individuati con leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse. La norma richiama la previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e la previa acquisizione dell'avviso delle regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto ministeriale a cui l'articolo 1, comma 366, della legge n. 266 del 2005. Evidenzia che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi, mentre l'articolo 3 contempla disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi: il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale. Sottolinea che l'individuazione delle priorità, delle opere e degli investimenti strategici di interesse nazionale viene compiuta attraverso un piano, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Fa notare che il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il

riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione; il comma 3 definisce il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega: i relativi schemi sono adottati sentita la Conferenza Stato-regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 6, recante due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione: tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della prima delega si segnala il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione. Evidenzia che l'articolo 12 demanda alle autorità dei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché a quella delle comunicazioni, di predisporre le disposizioni regolamentari necessarie per la trasparenza delle offerte proposte dai gestori dei predetti servizi. Segnala che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni le materie « ordinamento della comunicazione » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ». Illustra quindi l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare; i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare; la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate: i decreti legislativi sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. In ordine all'articolo 16, precisa che il comma 1 dispone che per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate; il comma 8 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predisponga un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico e lo trasmetta alla Commissione europea; il comma 9 modifica i criteri di erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata; il comma 12 consente ai comuni di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in « conto energia » e dei servizi di « scambio sul posto » dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici. Riferisce quindi sull'articolo 22, che prevede la possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari per l'installazione di impianti energetici e dispone che per l'utilizzo dei siti militari possono essere stipulati accordi con imprese, sentita la regione interessata. Segnala che l'articolo 117 della Costituzione include il governo

del territorio tra le materie di legislazione concorrente, spettando allo Stato di fissare i principi ed alle regioni quella di sviluppare la legislazione di dettaglio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Il deputato Mario PEPE (PD), in relazione alle previsioni sui distretti industriali, fa notare l'esigenza che siano precisate le procedure di concessione dei benefici ad opera del CIPE. Sottolinea l'esigenza di un maggiore approfondimento sul tema dell'energia nucleare, con particolare riferimento alla realizzazione dei rigassificatori e degli impianti di produzione di energia nucleare, per i quali ritiene indispensabile raggiungere un ampio consenso con le regioni interessate in ordine alla localizzazione dei relativi siti. Evidenzia quindi l'esigenza che si determini un ampio coinvolgimento delle amministrazioni regionali in ordine alla definizione dei nuovi accordi di programmazione, soprattutto in relazione al necessario coordinamento delle misure del Governo di sostegno all'industria con i piani di sviluppo regionale.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (S. 1195 Governo, approvato dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1195 Governo, in corso di esame presso la 10^a Commissione del Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla X Commissione della Camera;

considerato che le materia « commercio con l'estero » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali l'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14 del testo, l'opportunità di rimodulare la norma affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	135
Sulla pubblicità dei lavori	136
Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008	136

Martedì 9 dicembre 2008. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 12.45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena conclusasi, dopo aver effettuato alcuni approfondimenti circa le decisioni già assunte in ordine alle consulenze temporanee, ha svolto un primo esame della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti della Commissione, rinviando l'adozione alla prossima riunione.

Propone, quindi, che la Commissione deliberi l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti Legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislature, affinché entri a far parte dell'ar-

chivio complessivo della documentazione, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica poi che sono pervenuti documenti, che vengono acquisiti agli atti dell'inchiesta, e che saranno consultabili una volta classificati sulla base dell'apposita delibera sul regime di divulgazione degli atti.

Avverte infine che è testé pervenuta da parte del deputato Di Pietro una proposta di modifica al Regolamento della Commissione, approvato nella precedente seduta, riferita all'articolo 7, comma 1, sulle funzioni dell'ufficio di presidenza, e all'articolo 23, commi 1 e 3, sulle collaborazioni esterne, in corso di duplicazione per la distribuzione in Commissione e che sarà portata all'esame dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Sulle comunicazioni del Presidente intervengono il senatore MARITATI e il deputato LABOCETTA.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008.

La Commissione procede al dibattito sulle comunicazioni del Presidente, rese nella seduta del 2 dicembre 2008.

Intervengono nel dibattito il senatore DI PIETRO, il deputato GARAVINI, i senatori LUMIA, SERRA e GARRAFFA.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato LABOCETTA, per chiedere il rinvio del dibattito per concomitanti impegni nelle Assemblee e nelle Commissioni di Camera e Senato, e il deputato BUONANNO per proporre invece che la Commissione prosegua il dibattito fino alle ore 15.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) <i>(Esame e conclusione)</i>	137
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i>	140
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) <i>(Esame e conclusione)</i>	139
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i>	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 14.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio

tecnico attuariale al 31 dicembre 2005 dell'ENPAM sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

La senatrice Franca DONAGGIO (PD), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in particolare sulla composizione del patrimonio dell'ente la cui componente mobiliare risulta essere superiore a quella immobiliare ed in aumento negli ultimi anni di osservazione. A tale proposito rileva che le percentuali concernenti la composizione del patrimonio fornite alla Commissione dagli organi di vertice dell'Ente nel corso dell'audizione, svoltasi il 3 dicembre scorso, non coincidono con i dati forniti dalla società di consulenza. Riterrebbe pertanto opportuno svolgere approfondimenti al riguardo, anche in considerazione dei problemi di sostenibilità di lungo periodo prospettati nel bilancio tecnico.

Illustra quindi la seguente proposta di considerazioni conclusive:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,

esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2005 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e odontoiatri (ENPAM);

premesso che:

a) il patrimonio dell'Ente è costituito per il 37 per cento da immobili (2.796 milioni di euro nel 2006), mentre la restante parte costituita da investimenti mobiliari, ammonta, sempre per il 2006, a 4.752 milioni di euro;

b) la quota del patrimonio mobiliare è in aumento rispetto agli anni precedenti, arrivando a costituire nell'ultimo anno di osservazione il 63 per cento dell'intero patrimonio (era il 49 per cento nel 2004);

c) in base ai dati forniti dalla relazione allegata al bilancio tecnico i diversi Fondi gestiti dall'Ente, all'inizio del periodo di previsione, presentano valori del rispettivo saldo previdenziale e dei principali indicatori demografici abbastanza differenziati, che tendono però a convergere a fine periodo;

d) il punto di convergenza per tutti i Fondi gestiti si concretizza in un disavanzo del saldo previdenziale, raggiunto in tempi diversi da ciascun Fondo, insieme all'annullamento generalizzato del patrimonio;

e) l'Ente, nel corso dell'esercizio 2006, ha apportato alcune modifiche ai rispettivi regolamenti di previdenza, differenziate per ciascun Fondo. In particolare, è stato ridotto il coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione dall'1,75 per cento all'1,50 per cento per la quota A (pensione spettante a tutti gli iscritti) e sono state ridotte le maggiorazioni a fa-

vore di coloro che rinviavano il pensionamento sino a 70 anni, per tutti i Fondi gestiti. È stata ridotta, inoltre, per tutti i Fondi, la percentuale di indicizzazione dal 75 per cento al 50 per cento dell'indice Istat per le pensioni di importo annuo superiore a 4 volte il minimo,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

a) si rileva la necessità, anche in relazione alla recente crisi dei mercati internazionali, di riequilibrare il patrimonio mobiliare con titoli a basso indice di rischio;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti l'Ente, anche in considerazione delle difficoltà gestionali prospettate nel bilancio tecnico, l'opportunità di ridurre i costi di gestione previsti in aumento del 20 per cento nel bilancio di previsione per il 2007;

b) sebbene sia ancora presto per valutare gli effetti complessivi di contenimento sulla spesa delle misure adottate nel 2006 – anche in considerazione della naturale fase di transizione demografica verso generazioni di pensionati sempre più numerose che attende l'Ente – si può ragionevolmente auspicare l'introduzione di ulteriori misure di intervento volte a salvaguardare la stabilità e la sostenibilità nel tempo di ciascuno dei Fondi amministrati ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commis-

sione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2005 dell'ENPAF sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (vedi allegato 2).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,

esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2005 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);

premessi che:

a) l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti mostra negli anni di rilevazione e nel lungo periodo, sulla base delle risultanze dell'analisi contenuta nella relazione allegata al bilancio tecnico, la permanenza su valori di equilibrio di tutti gli indicatori della gestione;

b) alcuni elementi strutturali ne determinano la tenuta nel lungo periodo: in primo luogo, la struttura del sistema di previdenza che prevede una pensione e una contribuzione base in cifra fissa, in-

sieme ad una contribuzione integrativa sostanziosa che viene quasi totalmente accantonata; in secondo luogo, la peculiare struttura dello specifico mercato del lavoro che non presenta variazioni di rilievo nel tempo;

c) sulla base di tali elementi, l'Ente tende ad una convergenza di lungo periodo tra entrate e uscite e all'accumulazione di quote crescenti di patrimonio;

d) in riferimento all'adeguatezza delle prestazioni, si ritiene che nell'importo base la pensione erogata può essere appena sufficiente a svolgere la funzione di strumento integrativo accanto ad una pensione già garantita dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO);

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 dicembre 2008. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2005 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).**RELAZIONE***Premessa.*

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici (Enpam) gestisce quattro diversi fondi di previdenza: il Fondo di previdenza generale (di cui la « Quota A » dedicata a tutti gli iscritti all'Albo e la « Quota B » dedicata alla libera professione), il Fondo medici di medicina generale (FMG), il Fondo degli specialisti ambulatoriali (FSA), il Fondo degli specialisti esterni (FSE). Questi Fondi sono soggetti ad iscrizione obbligatoria per tutti gli iscritti all'ordine nel primo caso (Fondo di medicina generale) e per gli iscritti che esercitano attività professionale negli altri casi (Fondi speciali).

L'Ente nell'esercizio 2006 ha realizzato alcuni interventi correttivi al proprio sistema di previdenza, differenziati per ciascuno dei Fondi gestiti, volti a realizzare un contenimento della spesa pensionistica attraverso la riduzione delle aliquote di rendimento applicate al reddito medio annuo, ai fini del calcolo della pensione e attraverso l'eliminazione delle previgenti maggiorazioni a favore di chi posticipava il pensionamento dopo i 65 anni.

L'Enpam eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, inabilità, reversibilità, malattia e maternità), oltre alla restituzione dei contributi versati e ad alcune prestazioni assistenziali (prestazioni creditizie ed erogazioni straordinarie, per il pagamento di rette in istituti di lungodegenza, per borse di studio, eccetera). L'Ente di previdenza dei medici, inoltre, a

partire dal 2007, in applicazione della legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio (legge n. 243 del 2004), ha previsto la costituzione di un Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni.

Fondo generale.

L'Enpam richiede a tutti gli iscritti all'ordine dei Medici un contributo obbligatorio in quota capitaria (Quota A) per il 2006 pari a:

euro 172,42 fino al 30° anno di età;
euro 334,69 fino al 35° anno di età;
euro 628,07 fino al 40° anno di età;
euro 1.159,93 fino al 65° anno di età,
euro 628,07 per coloro che sono stati ammessi alla contribuzione ridotta.

Al contributo obbligatorio si aggiunge un contributo proporzionale, pari al 12,5 per cento del reddito professionale (Quota B), al netto di quanto già versato alla Quota A.

Le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo generale (vecchiaia, inabilità e superstiti) sono cumulabili con le prestazioni erogate dagli altri Fondi speciali Enpam. La pensione di vecchiaia è concessa a tutti gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età che abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva. La pensione ordinaria di vecchiaia è composta dalla somma delle due Quote (A e B) calcolate applicando al reddito medio an-

nuo le specifiche aliquote di rendimento a seconda dell'anno cui si riferiscono (ridotta all'1,50 per la Quota A dal 1° agosto 2006). Agli iscritti che versano alla quota B oltre il 65° anno di età dopo il pensionamento spetta un supplemento di pensione.

Le pensioni erogate da tutti i Fondi Enpam vengono rivalutate annualmente, per fasce di importo, all'indice dei prezzi Istat.

Fondi Speciali.

I requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione sono uguali per tutti i Fondi speciali: la pensione di vecchiaia è concessa a tutti gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e siano cessati dal rapporto professionale, oppure in caso di cessazione dall'attività prima di tale data, spetta al compimento dei 65 anni purché siano stati versati almeno 15 anni di contributi.

Fondo medici di medicina generale (FMG).

Il contributo per gli iscritti all'FMG è pari al 15 per cento del reddito professionale. Le prestazioni pensionistiche erogate dall'FMG sono cumulabili con le prestazioni erogate dagli altri Fondi speciali Enpam.

Il trattamento spettante viene calcolato rivalutando con l'indice dei prezzi Istat il reddito annuo e dividendo la somma di tali redditi per gli anni di contribuzione, per determinare la base retributiva cui applicare le specifiche aliquote di rendimento a seconda dell'anno cui si riferiscono.

Fondo specialisti esterni (FSE).

Il contributo per gli iscritti all'FSE è pari al 12 per cento del reddito professionale per gli specialisti della branca « a prestazione » (pari al 30 per cento degli iscritti) e al 22 per cento del reddito professionale per gli specialisti della branca « a visita » (pari al 70 per cento

degli iscritti). Le prestazioni pensionistiche erogate dall'FSE sono cumulabili con le prestazioni erogate dagli altri Fondi Speciali Enpam.

Il trattamento spettante viene calcolato come per il Fondo precedente con l'unica differenza che la rivalutazione del reddito annuo all'indice dei prezzi è piena fino a 39 mila euro e al 75 per cento per l'importo eccedente.

Fondo specialisti ambulatoriali (FSA).

Il contributo per gli iscritti all'FSA è pari al 24 per cento del reddito professionale e al 32,35 per gli specialisti a rapporto dipendente. Le prestazioni pensionistiche erogate dall'FSA sono cumulabili con le prestazioni erogate dagli altri Fondi speciali Enpam.

Il trattamento spettante viene calcolato dividendo il compenso medio annuo degli ultimi 60 mesi per il numero medio di ore settimanali lavorate nello stesso periodo. Il risultato viene poi moltiplicato per l'aliquote di rendimento, per il numero medio di ore settimanali riferito a tutta la durata dell'attività e per gli anni di contribuzione effettiva.

Per tutti i Fondi speciali la misura della pensione è calcolata con un coefficiente di rendimento doppio rispetto a quello vigente nei casi di pensionamento a un'età superiore a 65 anni e fino a 70 anni. Infine il contributo di maternità è pari a un ammontare fisso annuo, a carico di tutti gli iscritti, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2006 il contributo era pari a 35 euro.

La gestione tipica entrate contributive-spese prestazioni.

Con riferimento al totale degli iscritti all'Enpam (Fondo generale Quota A) nell'anno 2006 si registra un numero di iscrizioni pari a 332.834 di cui 121.453 femmine, pari al 36,5 per cento del totale (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione abbastanza contenuti, che si attestano in media su valori di crescita annua di circa

il 2 per cento con una dinamica decisamente più vivace per le femmine (tasso medio annuo superiore al 4 per cento). L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, risulta inferiore all'unità ma in aumento e indica un apporto abbastanza ridotto dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a una media di circa 47 anni (44 per le femmine) leggermente superiore rispetto al dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica estremamente positiva, influenzata soprattutto dalla dinamica dei redditi, piuttosto che dalla crescita del numero degli iscritti.

Il « Fondo della libera professione », che comprende tutti gli iscritti che esercitano la libera professione, registra 128.683 iscritti, di cui il 30 per cento femmine e mostra andamenti abbastanza simili al Fondo Generale in termini di età media degli iscritti e di crescita del monte contributivo, mentre presenta una dinamica degli iscritti più vivace. L'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, pari al 12,5 per cento tende a collocarsi su un valore di molto superiore rispetto a quello dell'aliquota effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Il « Fondo dei medici di medicina generale » con i suoi 68.951 iscritti, di cui il 32 per cento femmine, mostra una età media degli iscritti pari a 50 anni per il totale e 48 per le femmine e una dinamica degli iscritti positiva solo per la componente femminile. Positiva risulta infine la dinamica di crescita del monte contributivo, così come quella delle retribuzioni (+6 per cento di media annua). L'aliquota legale, pari al 15 per cento si colloca su di un valore inferiore rispetto a quello dell'aliquota effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Il « Fondo degli specialisti ambulatoriali » registra per il 2006 16.601 iscritti, di cui il 41 per cento femmine e mostra una età media degli iscritti pari a 50 anni per

il totale a 48 per le femmine insieme a una dinamica di crescita del monte contributivo decisamente sostenuta (14 per cento circa in media annua) spinta sia dalla crescita degli iscritti (+9 per cento in media annua) che delle retribuzioni (+6,5 per cento in media annua). L'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, pari al 24,5 per cento (o al 32,35 per coloro i quali si trovino inquadrati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente) si colloca su un valore vicino a quello dell'aliquota effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo (31,3 per cento).

Il « Fondo degli specialisti esterni » registra, per il 2006, 954 iscritti, di cui appena il 17,5 per cento femmine. L'età media degli iscritti è pari in media a 54 anni. Il Fondo a causa del numero estremamente limitato degli iscritti mostra dinamiche di crescita delle principali grandezze scarsamente significative.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti.

Con riferimento al totale delle pensioni erogate dal « Fondo generale per la Quota A » si registra un numero complessivo di pensioni pari a 80.770 per il 2006 e a 43.959 di vecchiaia – non esistono le anzianità –, con un tasso di crescita per queste ultime pari al 2 per cento medio annuo.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti (cessate e nuove liquidate) si mostrano per il 2006 decisamente positivi, con una crescita del 16 per cento. L'età media al pensionamento è pari a 66 anni (omogenea tra maschi e femmine) e il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2006, è pari a 36 anni per la totalità dei pensionati.

Per il « Fondo della libera professione » si osserva un numero complessivo di pensioni pari a 18.709 di cui 14.249 pensioni di vecchiaia, con un tasso di crescita per queste ultime pari al 6 per cento nell'ul-

timo anno. I flussi delle nuove liquidate si mostrano per il 2006 decisamente negativi. L'età media al pensionamento è pari a 66 anni (omogenea tra maschi e femmine) mentre il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2006, è pari a 9 anni per la totalità dei pensionati.

Il « Fondo dei medici di medicina generale » registra un numero complessivo di pensioni pari a 24.839 di cui 11.126 per l'insieme delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità), con un tasso di crescita per queste ultime nullo per la totalità dei pensionati e positivo per le femmine. I flussi delle nuove liquidate si mostrano invece negativi per il 2006. L'età media al pensionamento è pari a 69 anni (omogenea tra maschi e femmine), mentre il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2006, è pari a 34 anni per la totalità dei pensionati.

Per il « Fondo degli specialisti ambulatoriali » si osserva un numero complessivo di pensioni pari a 11.000, di cui 5.339 per l'insieme delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità), con un tasso di crescita per queste ultime quasi nullo per la totalità dei pensionati e positivo per le femmine. I flussi delle nuove liquidate si mostrano anch'essi estremamente positivi per il 2006 (+13 per cento). L'età media al pensionamento è pari a 69 anni (omogenea tra maschi e femmine), mentre il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2006, è pari a circa 19 anni per la totalità dei pensionati.

Per il « Fondo degli specialisti esterni » si osserva un numero complessivo di pensioni pari a 6.067 di cui 2.939 per l'insieme delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità). I flussi delle nuove liquidate si mostrano anch'essi estremamente positivi per il 2006 (+13 per cento).

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, incorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Per quanto riguarda il « Fondo generale », sia nel caso della Quota A che della Quota B, il commento

si limita all'osservazione del livello della spesa complessiva per pensioni pari a 148 milioni di euro per la Quota A e a 23 milioni di euro per la Quota B con un grado di copertura delle entrate contributive rispetto alla spesa per prestazioni pari a circa 2 volte per la Quota A e a oltre 10 volte per la Quota B. Viceversa l'importo medio per pensioni non è significativo per entrambe le Quote, in quanto si limita all'erogazione o dei minimi, nel caso della Quota A, o di poco di più per la Quota B.

I dati sugli importi medi e sul grado di copertura delle pensioni rispetto ai redditi degli iscritti (tabella 3) hanno invece significato per i tre Fondi speciali. Per il « Fondo dei medici di medicina generale » gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2006, a poco più di 31 mila euro annui e a 18 mila 600 mila per le femmine, con tassi di crescita annui intorno all'1 per cento per il complesso dei pensionati e pari a poco più del 2 per cento per le femmine. Più ridotti risultano gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco meno di 23 mila euro annui per il totale).

Per quanto riguarda i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti, essi risultano pari al 43 per cento per le pensioni da lavoro e al 30 per cento per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti, indicando una ridotta capacità di difesa rispetto alle carriere degli attivi.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2006 a 557 milioni di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita pari nel 2006 al 2 per cento. Il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,5 volte la spesa per pensioni. Indicazioni interessanti provengono anche dall'esame dell'aliquota contributiva di equilibrio – data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi – che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. L'aliquota contributiva di equi-

librio si colloca su di un valore prossimo all'11 per cento, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva, mostrando, nel breve periodo di osservazione qui considerato, una sostanziale stabilità. Va detto che tale contenuto livello dell'aliquota di equilibrio dipende dalla fase di non ancora piena maturità della gestione, che determina un basso rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti⁽¹⁾: secondo i dati del 2006, infatti, la gestione paga 36 pensioni ogni 100 iscritti.

Per il « Fondo degli specialisti ambulatoriali » gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari, nel 2006, a poco più di 17 mila euro annui e con tassi di crescita annui pressoché nulli per il complesso dei pensionati. Più elevati risultano gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco meno di 24 mila euro annui per il totale).

Per quanto riguarda i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti, essi risultano pari al 40 per cento per le pensioni da lavoro e al 27 per cento per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti, indicando una ridotta capacità di difesa rispetto alle carriere degli attivi.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2006 a 133 milioni di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita pari nel 2006 al 2,7 per cento. Il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,8 volte la spesa per pensioni. Indicazioni interessanti provengono anche dall'esame dell'aliquota contributiva di equilibrio – data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi – che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per

prestazioni previdenziali. L'aliquota con tributiva di equilibrio si colloca su di un valore prossimo al 18 per cento, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva e in riduzione nel breve periodo di osservazione qui considerato.

Per il « Fondo degli specialisti esterni » che presenta un numero di iscritti estremamente limitato, si osservano importi medi molto ridotti per tutti i tipi di pensione (eccetto per quelle di anzianità che sono un numero scarsamente significativo), coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti non significativi e un rapporto tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche inferiore all'unità e pari per il 2006 a 0,7. Anche l'aliquota contributiva di equilibrio si colloca su di un valore molto elevato, pari al 28 per cento. La spesa complessiva per pensioni è pari a poco meno di 33 milioni di euro.

Infine qualche osservazione si può fare in riferimento agli importi medi delle nuove pensioni liquidate e all'effetto determinato dalle nuove liquidazioni sulla spesa complessiva per pensioni (effetto rimpiazzo). Nel caso del « Fondo dei medici di medicina generale », si osservano importi medi più elevati per le nuove pensioni liquidate (quasi 39 mila euro in media per le pensioni da lavoro) rispetto allo *stock* di pensioni in essere, con un valore delle nuove liquidate che è superiore a quello dello *stock* di 1,1.

Per il « Fondo degli specialisti ambulatoriali » la distanza tra gli importi medi delle nuove liquidazioni e quelli dello *stock* di pensioni in essere è leggermente più elevata, con un rapporto pari in media a 1,2 volte. Infine per il « Fondo degli specialisti esterni » si osserva un valore degli importi medi di nuova liquidazione pari a 1,7 volte quello degli importi in essere.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui

⁽¹⁾ Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia per il pagamento delle prestazioni ai propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati l'Enpam presenta un risultato economico di esercizio in avanzo, pari a 801 milioni di euro nel 2006, con un patrimonio netto conseguentemente in aumento e pari a 7.393 milioni di euro per l'anno 2006. La riserva legale supera notevolmente il vincolo delle 5 annualità di pensione in pagamento in riferimento al 1994 (con un valore 50 volte superiore) e risulta 7,4 volte superiore se si fa riferimento alla spesa corrente per pensioni.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il patrimonio dell'Ente di previdenza dei medici (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 7.547 milioni di euro nel 2006, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, in aumento di oltre 800 milioni di euro rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il 37 per cento circa dell'intero patrimonio è costituito da immobili (2.796 milioni di euro nel 2006), mentre la restante parte costituita da investimenti mobiliari ammonta sempre per il 2006, a 4.752 milioni di euro. La quota del patrimonio mobiliare è in aumento rispetto agli anni precedenti, arrivando a costituire nell'ultimo anno di osservazione il 63 per cento dell'intero patrimonio (era il 49 per cento nel 2004). Il rendimento netto del patrimonio complessivo appare sostanzialmente stabile nel periodo osservato e pari a poco più del 3 per cento. Stabili rimangono anche i rispettivi rendimenti netti delle singole componenti patrimoniali nel 2006: 1,5 per cento per la componente immobiliare e 4,3 per cento per quella mobiliare.

La composizione degli investimenti mobiliari per il 2006 è data per il 23 per cento circa di attività liquide, per il 58,6 per cento da titoli, per il 4 per cento da azioni e per la restante parte, pari a circa il 14 per cento, da partecipazioni in fondi comuni d'investimento e fondi immobiliari. Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, come già osservato, mostra un andamento sostanzialmente stabile.

L'Ente effettua i propri investimenti sia in forma diretta che attraverso l'affidamento a gestori esterni per una quota pari al 24 per cento dell'intero patrimonio mobiliare. La composizione del patrimonio mobiliare viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione che individua periodicamente l'allocazione strategica tra le varie classi di investimento in modo da garantire un buon rapporto tra rischio e rendimento. Il piano degli investimenti programmato dall'Ente per il prossimo futuro indica le seguenti linee di azione:

orientamento privilegiato verso titoli obbligazionari ad elevato *rating*;

livello massimo di titoli azionari al 35 per cento dell'intero patrimonio mobiliare;

livello massimo del 20 per cento dell'intero patrimonio mobiliare degli strumenti finanziari alternativi ai precedenti due (fondi comuni, fondi immobiliari eccetera);

massimo livello di diversificazione degli investimenti nel loro insieme al fine di raggiungere il massimo grado di protezione del portafoglio dalle oscillazioni dei mercati.

L'Ente giunge al conseguimento dei suddetti obiettivi attraverso un'attività di monitoraggio e misurazione del rischio specifico di ciascun investimento affidata a società di consulenza esterne.

Per il periodo osservato l'Ente non ha fornito i rendimenti specifici delle varie classi di investimento, ma solo quelli complessivi (4,3 per cento nel 2006). Comunque per lo stesso periodo si osserva la

riduzione del peso della liquidità (dal 27 per cento del 2004 al 23 per cento del 2006) e del contemporaneo incremento della componente titoli (dal 55 per cento del 2004 al 59 per cento del 2006).

I costi di gestione.

I costi di gestione dell'Enpam (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 116 milioni di euro di cui il 23,8 per cento per il personale in servizio, con una quota stabile nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a poco meno di 4 milioni di euro, pari a circa il 3 per cento dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2006, sono pari a 244 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (54 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 4 per cento (l'1 per cento le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 502 unità di personale in servizio, di cui 26 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 51 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (57 per cento) e il 23 per cento dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

La Cassa vanta un ammontare di crediti contributivi, pari nel 2006 a 193 milioni di euro, pari all'11 per cento delle entrate contributive complessive e in calo nel periodo osservato.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 90 giorni per tutte le prestazioni eccetto che per le reversibilità per la quale si scende a 75 per il Fondo generale, ai 60 giorni per i Fondi Speciali.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti⁽²⁾ l'Enpam

ha soddisfatto gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005 e poi aggiornato nell'anno successivo. Nei primi mesi dell'anno 2008 l'Ente ha provveduto all'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo).

Nota integrativa sui dati del bilancio preventivo 2007.

Il risultato economico di esercizio, per l'anno 2007, dell'Enpam risulta positivo per un valore di 632 milioni di euro. Tale valore è di dimensioni comunque decisamente inferiori rispetto a quello del biennio precedente, nonostante la consistente riduzione delle spese amministrative realizzata dall'Ente. In particolare si osserva una crescita abbastanza sostenuta dell'aggregato della spesa per prestazioni, che aumenta di oltre 8 punti percentuali rispetto al 2006.

L'Ente integra inoltre il dato 2007 sulla consistenza del patrimonio immobiliare che rimane immutata, mentre si mostra in calo il rendimento netto di detto patrimonio che passa dall'1,5 ad un rendimento negativo del -0,42 per cento, principalmente a causa di una riduzione del valore dei canoni di locazione di competenza e di un contemporaneo aumento dei costi di manutenzione del suddetto patrimonio.

Infine i costi di gestione complessivi, che nel 2007 ammontano a 139 milioni di euro mostrano un sensibile aumento (+20 per cento) rispetto all'anno precedente. All'interno dell'insieme dei costi di gestione sono in particolare alcune voci a mostrare una più spiccata tendenza all'aumento: la spesa per l'informatizzazione degli uffici che è più che triplicata in un anno e quella generale per il funzionamento degli uffici (+38 per cento), così come quella per gli emolumenti agli organi dell'Ente (+32 per cento).

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo.

Di seguito descriveremo le dinamiche di lungo periodo della gestione dei fondi

⁽²⁾ Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 243/04 e del successivo decreto attuativo del ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

previdenziali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri (Enpam); prima di descrivere i risultati va però ricordato che la fondazione Enpam opera attraverso la gestione di quattro fondi e precisamente:

un Fondo di previdenza generale, a sua volta diviso in due gestioni separate definite «Quota A», cui affluiscono i contributi obbligatori minimi a carico degli iscritti e i contributi relativi alla maternità, e «Quota B» cui affluiscono tutti gli altri contributi dovuti al Fondo. Tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali devono aderire almeno alla «Quota A»;

un Fondo di previdenza dei medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta (FMG d'ora in poi);

un Fondo di previdenza degli specialisti ambulatoriali (FSA d'ora in poi);

un Fondo di previdenza degli specialisti esterni (FSE d'ora in poi).

Data la precedente articolazione della gestione Enpam saranno analizzati dapprima i principali risultati separatamente per ciascuna delle cinque gestioni precedenti e successivamente verranno messi a confronto alcuni indicatori gestionali delle cinque gestioni.

Nella serie di tabelle n. 8 e di grafici n. 2 sono riportati i principali indicatori della gestione dell'ENPAM, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2003. Seppur in un quadro di accentuata variabilità l'insieme dei risultati sembra indicare piuttosto chiaramente uno stato di difficoltà gestionale che comporta per tutti i fondi esaminati l'annullamento delle risorse patrimoniali all'interno dell'arco previsivo considerato; rispetto a tale esito la variabilità si esprime principalmente nel periodo più o meno lungo entro il quale si manifestano i segni di squilibrio. In particolare il saldo previdenziale, differenza tra entrate per contributi e spesa per pensioni, risulta negativo già nel primo

anno di previsione per l'FSE, mentre la gestione della Quota A e quella dell'FMG presenta un valore negativo a partire dal 2018, quella dell'FSA al 2020, quella della Quota B l'anno dopo. Con ritardi variabili tra 1 e 4 anni diviene negativo il corrispondente saldo corrente della gestione che aggiunge al saldo previdenziale i redditi da capitale e sottrae le spese di gestione e di assistenza. Dati questi andamenti il patrimonio diviene negativo nei primi anni della previsione per l'FSE, tra il 2026 e il 2028 per l'FMG e la Quota A, nel 2031 per l'FSA e nel 2041 per la Quota B. Il *timing*, a volte piuttosto serrato, del verificarsi di questi eventi negativi sembra rendere necessari degli interventi correttivi per la quasi totalità dei fondi esaminati, sia per quanto riguarda l'ammontare dei contributi che per i criteri di erogazione delle prestazioni previdenziali. A tale riguardo sembra anche di poter dire che, in base alle proiezioni della relazione tecnica, solo per la gestione della Quota B sembra possibile intervenire con gradualità sia per quel che concerne i tempi dell'intervento che la misura degli stessi, mentre all'estremo opposto per il Fondo specialisti esterni⁽³⁾ la gravità della situazione rende improcrastinabili interventi piuttosto radicali, in assenza dei quali la stessa relazione tecnica vede «necessario intervenire ponendo eventualmente allo studio ipotesi di liquidazione del Fondo o di confluenza in altro fondo». In effetti, come sappiamo, dal 2004 in poi l'Enpam, in riferimento al Fondo specialisti esterni, ha portato dei correttivi sui criteri di calcolo della pensione nei casi di pensionamento ad età

(3) Va ricordato che la gestione di tale fondo è stata caratterizzata negli ultimi anni da un costante calo del numero degli assicurati determinati da modifiche normative nel rapporto con le ASL. Fino al 2004, importante sembra sia risultato il ruolo delle società di capitale accreditate che non erano tenute al versamento contributivo. Con legge n. 243 del 2004 è stato imposto anche alle società di capitale di provvedere al versamento dei contributi, con evidenti effetti benefici sulla gestione in questione.

superiore ai 65 anni e sulla misura della perequazione automatica delle pensioni, interventi su cui, in assenza di elaborazioni specifiche, non siamo in grado di valutare né l'efficacia né l'adeguatezza rispetto alle esigenze di bilancio dei singoli fondi.

Con riferimento ad alcuni indicatori esplicativi delle condizioni di equilibrio generale, nel grafico 3 si può osservare il rapporto tra pensioni e iscritti per quattro dei cinque fondi⁽⁴⁾ dell'Enpam. Dalla lettura dei dati si ricava che gli esiti di bilancio descritti in precedenza sono figli di situazioni demografiche piuttosto diverse come punto di partenza ma piuttosto coincidenti come punto di arrivo. Per quanto riguarda il punto di partenza si può notare come esista una particolarità dell'FSA che presenta da subito valori del rapporto in questione piuttosto elevati (60 pensioni ogni 100 attivi), al contrario della quota B (8 pensioni ogni 100 attivi), L'FMG e la Quota A presentano valori, invece, tra 23 e 32 pensioni ogni 100 attivi. Data questa variabilità di punti di partenza gli andamenti successivi sono piuttosto simili come direzione ma decisamente diversificati come intensità: tutte le gestioni presentano una fase di crescita, con durata variabile tra 20 e 25 anni, seguita da una fase finale di contrazione. Alla fine, però, i valori al 2043, ultimo anno di previsione, risultano piuttosto simili e compresi tra 60 e 80 pensioni ogni 100 iscritti: in particolare la Quota B che, ricordiamo, presentava il più basso valore di partenza, mostra ora il più alto valore di arrivo, mentre molto simili risultano i valori di fine periodo dei due Fondi speciali.

⁽⁴⁾ Date le tendenze declinanti del numero degli iscritti, il bilancio tecnico della gestione degli specialisti esterni ha fatto un'ipotesi di progressiva liquidazione degli iscritti che, come si può vedere dalla tabella 8 (gestione specialisti esterni), si annullano intorno al 2040. Per tale motivo tale gestione non viene inclusa negli andamenti riportati nel grafico 3.

Per chiudere il cerchio nella tabella 9 riportiamo anche il valore di inizio e di fine periodo dell'importo medio di pensione, sia da lavoro che complessiva, espressa a prezzi di inizio periodo. Come si può notare anche in questo caso prevale una certa variabilità di dinamiche che tendono però a diminuire la variabilità degli esiti finali: in particolare a fine periodo il livello medio delle prestazioni previdenziali dovrebbe risultare piuttosto omogeneo, tra i 26 e i 30 mila euro annui a prezzi 2004, per i tre fondi speciali, così come omogeneo dovrebbe risultare l'importo medio di pensione delle quote A e B. Tuttavia per giungere a tale esito si nota una crescita reale decisamente superiore alla media per l'FSE e per la Quota B, mentre decisamente contenuta risulta la crescita reale l'FMG.

Osservazioni conclusive.

In base ai dati forniti dalla relazione tecnica allegata al bilancio, i diversi Fondi gestiti dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei medici, all'inizio del periodo di previsione, presentano valori del rispettivo saldo previdenziale e dei principali indicatori demografici abbastanza differenziati, che tendono però a convergere a fine periodo. Il punto di convergenza per tutti i Fondi gestiti si concretizza in un disavanzo del saldo previdenziale, raggiunto in tempi diversi da ciascun Fondo, insieme all'annullamento generalizzato del patrimonio. L'Ente, nel corso dell'esercizio 2006, ha apportato alcune modifiche ai rispettivi regolamenti di previdenza, differenziate per ciascun Fondo. In particolare prevedendo la riduzione del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione dall'1,75 per cento all'1,50 per cento per la Quota A e riducendo le maggiorazioni a favore di coloro che rinviavano il pensionamento sino a 70 anni, per tutti i Fondi gestiti. È stata ridotta, inoltre, per tutti i Fondi, la percentuale di indi-

cizzazione dal 75 per cento al 50 per cento dell'indice Istat per le pensioni di importo annuo superiore a 4 volte il minimo.

È ancora troppo presto per valutare gli effetti complessivi di contenimento sulla spesa, ma, anche in considerazione della naturale fase di transizione demo-

grafica verso generazioni di pensionati sempre più numerose che attende l'Ente, si può ragionevolmente auspicare l'introduzione di ulteriori misure di intervento volte a salvaguardare la stabilità e la sostenibilità nel tempo di ciascuno dei Fondi amministrati.

Tabella 1
Iscritti e contributi
(Fondo generale "Quota A")

Anno	Iscritti												Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Cessati			totale		
	Attivi		Silenti	maschi		femmine		maschi		femmine		nuovi assicurati			
maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale		
2004	208.709	111.870	320.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	
2005	210.379	117.179	327.558	1.029	166	2.394	396	3.700	4.711					306	
2006	211.381	121.453	332.834	1.036	167	2.371	427	3.344	4.729					317	
Variazioni %															
2005	0,8	4,7	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	
2006	0,5	3,6	1,6	0,7	0,6	-1,0	7,8	-9,6	0,4					3,7	

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale	
2004	34,90	-	-	-	47,65	43,79	46,30	166-1.117	-	
2005	35,77	0,4%	0,65	0,08	48,22	43,41	46,50	170-1.142	-	
2006	36,49	0,4%	0,71	0,09	48,73	43,79	46,93	172-1.160	-	

(a) Contributo fisso

Tabella 1
Iscritti e contributi
(Fondo della libera professione)

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€)			
	Attivi			Cessati		Nuovi assicurati		totale					
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine						
2004	73.920	26.237	100.157	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	207
2005	89.946	34.994	124.940	117	13	695	90	4.162	3.510	34,4	222		
2006	91.472	37.211	128.683	101	6	755	108	4.273	3.854	35,6	238		
Variazioni %													
2005	21,7	33,4	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,1
2006	1,7	6,3	3,0	-13,7	-53,8	8,6	20,0	2,7	9,8	3,6	7,0		

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	contribuenti f.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
2004	26,20	-	-	-	47,98	43,34	46,77	12,5	6,5%	
2005	28,01	0,1%	0,17	0,03	48,43	42,94	46,89	12,5	5,2%	
2006	28,92	0,1%	0,18	0,03	48,81	43,09	47,16	12,5	5,2%	

Tabella 1
Iscritti e contributi
(Fondo medici di medicina generale)

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€)			
	Attivi			Cessati			Nuovi assicurati			totale			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale				
2004	45.602	19.018	64.620	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	728
2005	46.915	21.620	68.535	21	5	105	27	967	700	700	700	68.383	751
2006	46.819	22.132	68.951	14	4	133	28	605	824	824	824	72.799	820
Variazioni %													
2005	2,9	13,7	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	3,2
2006	-0,2	2,4	0,6	-33,3	-20,0	26,7	3,7	-37,4	17,7	17,7	17,7	6,5	9,3

Anno	Indicatori								
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti f.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
2004	29,43	-	-	-	51,54	49,68	50,99	15,0	17,3%
2005	31,55	0,0%	0,11	0,04	50,70	47,39	49,65	15,0	16,0%
2006	32,10	0,0%	0,22	0,03	51,41	48,07	50,34	15,0	16,3%

Tabella 1
Iscritti e contributi
(Fondo specialisti ambulatoriali)

Anno	Iscritti											Monte contributivo complessivo (mln €)		
	Stock al 31/12			Cessati				Flusso dell'anno					Retribuzione media annua (€) totale	
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine			totale
2004	8.594	5.285	13.879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	178
2005	9.260	6.413	15.673	325	34	14	14	6	6	585	725	776	42.727	200
2006	9.753	6.848	16.601	301	30	25	25	7	7	646	776	776	45.440	236
Variazioni %														
2005	7,8	21,3	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	12,7
2006	5,3	6,8	5,9	-7,4	-11,8	78,6	78,6	16,7	16,7	10,4	7,0	7,0	6,3	17,8

Anno	Indicatori										
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale		
2004	38,08	-	-	-	52,03	50,66	51,51	24-32,35	32,0%		
2005	40,92	2,3%	0,02	0,01	50,63	48,23	49,65	24-32,35	29,9%		
2006	41,25	2,0%	0,04	0,01	51,17	48,63	50,12	24-32,35	31,3%		

Tabella 1
Iscritti e contributi
(Fondo specialisti esterni)

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)	
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€)				
	Attivi			Cessati		Nuovi assicurati		totale						
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine				maschi	femmine		
2004	592	114	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	19
2005	781	145	926	351	31	1	1	23	5	103.051	17			
2006	787	167	954	306	24	1	1	10	3	122.547	22			
Variazioni %														
2005	32,0	27,6	31,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-6,2
2006	0,8	15,2	3,0	-12,8	-22,6	-	-	-56,5	-40,0	18,9	25,8			

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	contribuenti f.	età media contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale
2004	16,11	-	-	-	53,07	51,28	52,78	12-22	12-22	26,3%
2005	15,66	41,3%	0,04	0,00	54,79	49,88	54,02	12-22	12-22	18,3%
2006	17,51	34,6%	0,10	0,00	55,10	49,83	54,18	12-22	12-22	18,7%

Grafico 1. Enpam: iscritti per genere



Tabella 2
Numero pensioni
(Fondo generale "Quota A")

Anno	Pensionati da lavoro				Pensionati totali			Flusso dell'anno								
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		Cessate		Liquidate		
	maschi	femmine	totale	femmine				maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi
2004	38.195	4.066	42.261	-	42.619	35.514	78.133	-	-	2.162	343	2.505	-	-	-	-
2005	38.041	4.554	42.595	-	42.510	36.383	78.893	-	-	2.009	1.694	3.703	1.164	1.779	2.943	1.694
2006	38.682	5.277	43.959	-	43.264	37.506	80.770	-	-	2.285	2.018	4.303	1.216	1.664	2.880	2.018
Variazioni %																
2005	-0,4	12,0	0,8	0,0	0,0	2,4	1,0	-	-	-7,1	393,9	47,8	-	-	-	-
2006	1,7	15,9	3,2	0,0	0,0	3,1	2,4	-	-	13,7	19,1	16,2	4,5	-6,5	-2,1	13,7

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	età media pensionamento	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	9,6%	-	45,5%	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	10,7%	-	46,1%	0,89	0,69	66,0	66,0	66,0	35,9	35,0
2006	12,0%	-	46,4%	0,73	0,60	66,0	66,0	66,0	36,0	35,0

Tabella 2
Numero pensioni
(Fondo della libera professione)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate			
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale
2004	9.068	581	9.649	-	10.025	3.479	13.504	-	-	-	-	-	-
2005	12.576	858	13.434	-	13.512	3.868	17.380	204	56	260	3.772	364	4.136
2006	13.286	963	14.249	-	14.313	4.396	18.709	340	75	415	1.154	611	1.765
Variazioni %													
2005	38,7	47,7	39,2	-	34,8	11,2	28,7	-	-	-	-	-	-
2006	5,6	12,2	6,1	-	5,9	13,7	7,6	66,7	33,9	59,6	-69,4	67,9	-57,3

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione	numero medio anni contribuzione f.
2004	6,0%	-	25,8%	-	-	-	-	-	-	-
2005	6,4%	-	22,3%	0,05	0,15	67,0	67,0	67,0	8,0	8,0
2006	6,8%	-	23,5%	0,29	0,12	65,9	66,0	65,0	9,0	9,0

Tabella 2
Numero pensioni
(Fondo medici di medicina generale)

Anno	Pensionati da lavoro				Pensionati totali			Flusso dell'anno						
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate				
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	
2004	10.382	761	11.143	71	6	77	12.139	12.046	24.185	-	489	444	933	
2005	10.298	881	11.179	74	9	83	12.156	12.709	24.865	608	373	981	1.681	
2006	10.183	943	11.126	85	15	100	12.044	12.795	24.839	576	382	958	1.349	
Variazioni %														
2005	-0,8	15,8	0,3	4,2	50,0	7,8	0,1	5,5	2,8	-	-	45,4	118,5	80,2
2006	-1,1	7,0	-0,5	14,9	66,7	20,5	-0,9	0,7	-0,1	2,4	-2,3	-14,1	-23,9	-19,8

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	età media pensionamento	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	6,8%	7,8%	49,8%	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2005	7,9%	10,8%	51,1%	0,86	0,38	69,0	68,0	34,6	35,0	30,0
2006	8,5%	15,0%	51,5%	0,94	0,52	69,0	68,0	34,6	35,0	31,0

Tabella 2
Numero pensioni
(Fondo specialisti ambulatoriali)

Anno	Pensionati da lavoro				Pensionati totali				Flusso dell'anno					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate				
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	
2004	4.492	779	5.271	40	25	65	5.137	5.512	10.649	-	-	175	203	378
2005	4.427	847	5.274	27	16	43	5.140	5.642	10.782	174	404	230	307	537
2006	4.444	895	5.339	29	22	51	5.163	5.838	11.001	163	398	273	337	610
Variazioni %														
2005	-1,4	8,7	0,1	-32,5	-36,0	-33,8	0,1	2,4	1,2	-	-	31,4	51,2	42,1
2006	0,4	5,7	1,2	7,4	37,5	18,6	0,4	3,5	2,0	-6,3	-1,5	18,7	9,8	13,6

Anno	Indicatori									
	quota femmine lavoro totale	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	età media pensionamento totale	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
	2004	14,8%	38,5%	51,8%	0,00	0,00	-	-	-	-
2005	16,1%	37,2%	52,3%	1,00	0,57	69,0	68,0	21,0	20,0	25,0
2006	16,8%	43,1%	53,1%	0,86	0,48	69,0	67,0	18,8	18,0	23,0

Tabella 2
Numero pensioni
(Fondo specialisti esterni)

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali			Flusso dell'anno					
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine				totale	maschi	femmine	maschi	femmine	totale
2004	2.634	302	2.936	22	5	27	2.814	3.161	5.975	-	-	64	106	170
2005	2.569	343	2.912	10	2	12	2.732	3.259	5.991	126	90	100	148	248
2006	2.578	361	2.939	11	2	13	2.738	3.329	6.067	115	84	123	157	280
Variazioni %														
2005	-2,5	13,6	-0,8	-54,5	-60,0	-55,6	-2,9	3,1	0,3	-	-	56,3	39,6	45,9
2006	0,4	5,2	0,9	10,0	0,0	8,3	0,2	2,1	1,3	-8,7	-6,7	23,0	6,1	12,9

Indicatori

Anno	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	età media pensionamento	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	10,3%	18,5%	52,9%	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2005	11,8%	16,7%	54,4%	1,26	0,61	69,0	70,0	15,5	16,0	12,0
2006	12,3%	15,4%	54,9%	0,93	0,54	69,0	67,0	17,0	17,0	17,0

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
(Fondo generale "Quota A")

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	totali						
2004	2,03	2,11	2,03	-	1,94	1,39	1,69	82,89	49,44	132,33
2005	2,07	2,22	2,09	-	2,00	1,55	1,79	85,14	56,37	141,51
2006	2,14	2,07	2,13	-	2,07	1,56	1,83	89,40	58,37	147,77
Variazioni %										
2005	2,2	5,1	2,6	-	3,0	11,3	5,9	2,7	14,0	6,9
2006	3,2	-6,4	2,1	-	3,2	0,4	2,0	5,0	3,5	4,4

Anno	Indicatori									
	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura		
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni					
	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale			
2004	103,6%	-	-	-	-	-	-	2,2		
2005	106,2%	-	-	-	-	-	-	2,2		
2006	97,4%	-	-	-	-	-	-	2,1		

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
(Fondo della libera professione)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi						
2004	1,30	1,52	1,31	-	1,29	1,13	1,25	12,89	3,94	16,83
2005	1,13	1,35	1,14	-	1,14	1,25	1,17	15,45	4,82	20,27
2006	1,20	1,44	1,22	-	1,22	1,26	1,23	17,42	5,54	22,96
Variazioni %										
2005	-13,1	-11,1	-12,9	-	-11,1	10,2	-6,4	19,8	22,5	20,4
2006	6,9	6,8	7,0	-	6,5	1,2	5,2	12,8	15,0	13,3

Anno	Indicatori									
	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura		
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni					
	Totale	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale		
2004	116,1%	-	90,8%	4,0%	4,8%	4,1%	4,0%	3,5%	3,9%	12,3
2005	118,6%	-	106,9%	3,0%	5,5%	3,3%	3,0%	5,1%	3,4%	11,0
2006	118,3%	-	102,8%	3,0%	5,7%	3,4%	3,1%	5,0%	3,4%	10,4

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
(Fondo medici di medicina generale)

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)		
	Totali			di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale						
2004	31,58	17,78	30,63	14,49	11,75	14,28	28,82	15,10	21,99	349,89	181,95	531,84
2005	31,88	18,57	30,83	20,95	18,89	20,72	28,76	15,29	21,87	349,61	194,31	543,92
2006	32,58	18,64	31,40	22,24	24,00	22,50	29,32	15,91	22,41	353,07	203,58	556,66
Variazioni %												
2005	1,0	4,4	0,6	44,6	60,7	45,2	-0,2	1,2	-0,5	-0,1	6,8	2,3
2006	2,2	0,4	1,8	6,2	27,1	8,6	1,9	4,1	2,4	1,0	4,8	2,3

Anno	Indicatori									
	importo relativo femmine					Importo pensione/retribuzione media				
	Lavoro		Anzianità		Totale	Pensione da lavoro		Totale Pensioni		Aliquota contributiva di equilibrio
2004	58,0%	82,3%	68,7%	27,4%	47,1%	44,3%	23,2%	33,8%	12,7%	1,4
2005	60,2%	91,1%	69,9%	29,6%	45,1%	40,5%	24,4%	32,0%	11,6%	1,4
2006	59,4%	106,7%	71,0%	27,6%	43,1%	39,0%	23,5%	30,8%	11,1%	1,5

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
(Fondo specialisti ambulatoriali)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale
2004	17,75	18,35	17,84	15,33	16,56	15,80	16,42	8,06	12,09	84,35	44,44	128,79
2005	17,51	18,43	17,66	24,81	25,00	24,88	15,94	8,53	12,06	81,93	48,13	130,06
2006	17,63	18,11	17,71	23,45	24,55	23,92	16,04	8,68	12,14	82,82	50,70	133,53
Variazioni %												
2005	-1,3	0,4	-1,0	61,9	51,0	57,5	-2,9	5,8	-0,3	-2,9	8,3	1,0
2006	0,7	-1,7	0,3	-5,5	-1,8	-3,9	0,6	1,8	0,6	1,1	5,3	2,7

Anno	Indicatori												
	importo relativo femmine			Importo pensione/retribuzione media						Aliquota contributiva di equilibrio			Grado di copertura
	Lavoro	Anzianità	Totale	Pensione da lavoro			Totale Pensioni			di equilibrio			
			maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale		
2004	102,9%	104,8%	66,7%	44,4%	45,9%	44,6%	41,1%	20,2%	30,2%	23,2%	1,4		
2005	104,4%	100,5%	70,7%	40,3%	44,3%	41,3%	36,7%	20,5%	28,2%	19,4%	1,5		
2006	102,3%	102,6%	71,6%	37,8%	41,4%	39,0%	34,4%	19,9%	26,7%	17,7%	1,8		

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)
(Fondo specialisti esterni)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale
2004	7,62	5,14	7,36	18,26	10,65	16,85	7,43	3,49	5,34	20,92	11,02	31,94
2005	7,31	7,58	7,34	19,00	39,50	81,67	7,15	3,85	5,36	19,54	12,55	32,10
2006	7,56	5,65	7,33	21,82	40,00	24,62	7,40	3,70	5,37	20,27	12,32	32,59
Variazioni %												
2005	-4,0	47,4	-0,3	4,1	3607,5	384,7	-3,8	10,5	0,2	-6,6	13,9	0,5
2006	3,5	-25,5	-0,2	14,8	-89,9	-69,9	3,5	-3,9	0,3	3,7	-1,8	1,6

Anno	Indicatori									
	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio		Grado di copertura	
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni		Aliquota contributiva di equilibrio		Grado di copertura	
2004	69,9%	63,2%	maschi 7,6%	femmine 5,1%	maschi 7,4%	femmine 3,5%	45,3%	0,6		
2005	103,3%	483,7%	maschi 6,8%	femmine 9,8%	maschi 6,6%	femmine 5,0%	33,6%	0,5		
2006	77,1%	162,5%	maschi 5,9%	femmine 5,8%	maschi 5,8%	femmine 3,8%	27,9%	0,7		

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)
(Fondo generale "Quota A")

Anno	Pensioni da lavoro			Pensioni totali			Reddito al pensionamento		
	Totali			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale						
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	2,85	2,79	2,84	-	-	-	2,68	1,90	2,32
2006	2,24	2,16	2,23	-	-	-	2,13	1,53	1,85
Variazioni %									
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-21,5	-22,8	-21,6	-	-	-	-20,7	-19,4	-20,5

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine			Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo totale pensioni
	Lavoro	Anzianità	Totale	Pensione da lavoro	Totale	
2004	-	-	-	maschi	femmine	Totale
2005	98,3%	-	81,7%	-	-	-
2006	96,8%	-	82,8%	1,3	1,2	1,3
				1,0	1,0	1,0

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)
(Fondo della libera professione)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine						
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	0,50	0,73	0,51	-	0,57	1,68	0,67	-	-	-
2006	1,87	2,33	1,91	-	1,73	1,30	1,58	-	-	-
Variazioni %										
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	273,7	217,6	271,7	-	203,6	-22,7	136,8	-	-	-

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine			effetto rimpiazzo		
	Importo pensione/reddito al pensionamento			totale pensioni		
	Pensione da lavoro		Totale	femmine		Totale
2004	-	-	-	-	-	-
2005	142,4%	-	251,8%	0,50	1,35	0,57
2006	121,7%	-	82,2%	1,42	1,03	1,29

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)
(Fondo specialisti ambulatoriali)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	totale						
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	23,05	31,87	24,78	28,08	18,02	17,40	17,67	-	-	-
2006	19,37	25,52	20,38	25,71	15,34	14,37	14,81	-	-	-
Variazioni %										
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-16,0	-19,9	-17,7	-8,4	-13,8	-14,9	-17,4	-	-	-16,2

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento			effetto rimpiazzo
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale
2004	-	-	-	-	-	-
2005	128,6%	114,0%	98,5%	-	-	1,46
2006	125,2%	108,3%	97,1%	-	-	1,22

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)
(Fondo specialisti esterni)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine						
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	12,94	9,57	12,51	26,38	11,43	5,96	8,17	-	-	-
2006	14,94	21,82	15,56	36,00	13,47	6,00	9,28	-	-	-
Variazioni %										
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	15,4	128,0	24,4	36,5	17,8	0,6	13,6	-	-	-

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo	
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		totale pensioni	
			maschi	femmine	Totale	Totale
2004	-	-	-	-	-	-
2005	76,5%	-	-	-	1,60	1,55
2006	140,2%	-	-	-	1,82	1,62
						1,73

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

Inarcassa	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	671,4	6078,3	293,0	5785,3	5102,6	442,0	48,9	6,1
2005	813,9	6839,4	247,4	6592,0	5774,1	671,4	55,3	6,7
2006	801,4	7652,4	259,0	7393,4	6588,0	813,9	63,1	7,4

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	6.043,7	2,5%	3087,4	1,7%	2.956,3	3,4%
2005	6.745,6	3,1%	2753,4	1,3%	3.992,2	4,3%
2006	7.547,5	3,2%	2795,6	1,5%	4.751,9	4,3%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	51,1%	0,4%	27,3%	54,9%	3,7%
2005	40,8%	0,5%	27,9%	55,2%	3,7%	-
2006	37,0%	0,5%	23,2%	58,6%	4,0%	-

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	109,1	25,0	9,5	109,1	501	27
2005	116,2	27,0	9,9	116,2	505	27
2006	115,7	27,6	9,9	115,7	502	26
2007 - (c)	139,1	31,5	12,9	139,1	-	-

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	22,9%	240,8	52,6	4,7%	1,0%	47,6	56,3%	29,6%
2005	23,2%	249,6	54,1	4,8%	1,0%	49,8	57,6%	29,6%
2006	23,8%	243,9	54,2	4,4%	1,0%	51,2	57,0%	23,1%
2007 - (c)	22,6%	-	-	-	-	-	-	-

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(c) Dati di preventivo.

Tabella 8
Principali indicatori della gestione Quota A (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Saldo altre voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2004	291,0	137,0	154,0	0,0	154,0	1.102,0	73.907	320.207
2010	347,0	178,0	169,0	39,0	208,0	2.242,0	82.268	320.207
2015	378,0	287,0	91,0	68,0	159,0	3.195,0	108.865	320.207
2020	373,0	575,0	-202,0	74,0	-128,0	3.231,0	165.895	320.207
2025	381,0	943,0	-562,0	27,0	-535,0	1.337,0	218.233	320.207
2030	450,0	1.196,0	-746,0	-74,0	-820,0	-2.206,0	241.966	320.207
2035	546,0	1.354,0	-808,0	-214,0	-1.022,0	-6.955,0	242.017	320.207
2040	630,0	1.465,0	-835,0	-382,0	-1.217,0	-12.626,0	230.505	320.207
2043	677,0	1.491,0	-814,0	-767,0	-1.581,0	-16.748,0	217.419	320.207

Tabella 8
Principali indicatori della gestione Quota B (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Saldo altre voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2004	207,0	17,0	190,0	32,0	222,0	1.773,0	14.141	166.862
2010	238,0	40,0	198,0	78,0	276,0	3.295,0	22.968	121.692
2015	277,0	102,0	175,0	120,0	295,0	4.755,0	38.769	124.986
2020	315,0	277,0	38,0	159,0	197,0	6.008,0	67.584	130.978
2025	343,0	546,0	-203,0	174,0	-29,0	6.326,0	99.932	134.373
2030	359,0	816,0	-457,0	151,0	-306,0	5.371,0	121.114	131.572
2035	386,0	1.001,0	-615,0	89,0	-526,0	3.133,0	124.732	129.563
2040	445,0	1.042,0	-597,0	2,0	-595,0	231,0	116.271	131.251
2043	487,0	1.026,0	-539,0	-54,0	-593,0	-1.547,0	108.345	131.671

Tabella 8
Principali indicatori della gestione Specialisti ambulatoriali (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Saldo altre voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2004	159,0	131,0	28,0	42,0	70,0	859,0	9.711	16.381
2010	185,0	135,0	50,0	33,0	83,0	1.255,0	9.000	16.690
2015	212,0	154,0	58,0	45,0	103,0	1.738,0	8.441	16.615
2020	224,0	240,0	-16,0	59,0	43,0	2.134,0	9.055	16.315
2025	213,0	446,0	-233,0	53,0	-180,0	1.727,0	11.556	15.870
2030	215,0	618,0	-403,0	11,0	-392,0	109,0	13.091	15.791
2035	247,0	644,0	-397,0	-53,0	-450,0	-2.045,0	12.215	15.748
2040	285,0	612,0	-327,0	-121,0	-448,0	-4.302,0	10.540	15.645
2043	308,0	588,0	-280,0	-162,0	-442,0	-5.634,0	9.369	15.537

Tabella 8
Principali indicatori della gestione Specialisti esterni (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Saldo altre voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2004	19,0	33,0	-14,0	4,0	-10,0	73,0	5.727	616
2010	11,0	34,0	-23,0	-1,0	-24,0	-61,0	4.927	509
2015	12,0	36,0	-24,0	-6,0	-30,0	-195,0	4.045	430
2020	9,0	41,0	-32,0	-9,0	-41,0	-373,0	3.077	306
2025	4,0	51,0	-47,0	-17,0	-64,0	-639,0	2.225	160
2030	1,0	53,0	-52,0	-28,0	-80,0	-1.009,0	1.560	29
2035	0,3	48,0	-47,7	-40,3	-88,0	-1.432,0	1.035	5
2040	0,0	38,0	-38,0	-108,0	-146,0	-1.885,0	667	0
2043	0,0	31,0	-31,0	-62,0	-93,0	-2.164,0	496	0

Tabella 8
Principali indicatori della gestione Medicina Generale, Continuità Assistenziale
e Pediatri di libera scelta (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Saldo altre voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2004	612,0	541,0	71,0	164,0	235,0	1.967,0	21.946	68.723
2010	727,0	580,0	147,0	67,0	214,0	3.001,0	21.998	69.009
2015	815,0	673,0	142,0	102,0	244,0	4.228,0	23.078	69.090
2020	840,0	1.185,0	-345,0	118,0	-227,0	4.351,0	31.685	69.047
2025	803,0	2.109,0	-1.306,0	-65,2	-1.371,2	0,9	45.967	68.948
2030	848,0	2.639,0	-1.791,0	-280,0	-2.071,0	-8.790,0	53.579	68.883
2035	985,0	2.833,0	-1.848,0	-567,0	-2.415,0	-20.398,0	52.768	68.843
2040	1.192,0	2.554,0	-1.362,0	-927,0	-2.289,0	-32.208,0	45.250	68.757
2043	1.319,0	2.332,0	-1.013,0	-1.131,0	-2.144,0	-38.780,0	39.786	68.664

Tabella 9
Importo medio della pensione (valori in € 2004)

	Pensioni di vecchiaia			Totale pensioni		
	2004	2043	var %	2004	2043	var %
Quota A	2317	3720	60,5%	2028	3169	56,2%
Quota B	961	5054	425,9%	1041	4376	320,4%
Specialisti Ambulatoriali	17867	38743	116,8%	12721	29749	133,9%
Specialisti Esterni	7128	47452	565,7%	5320	29123	447,4%
Medicina Generale, Continuità Assistenziale e Pediatri di libera scelta	30542	32538	6,5%	23521	26281	11,7%

Grafico 2a. Andamento della gestione: Quota A




Grafico 2b. Andamento della gestione Quota B
(milioni di euro)




Grafico 2c. Andamento della gestione Specialisti Ambulatoriali
(milioni di euro)




Grafico 2d. Andamento della gestione Specialisti Esterni
(milioni di euro)




Grafico 2e. Andamento della gestione medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta (milioni di euro)





Grafico 3. Pensioni/attivi



ALLEGATO 2

Bilanci consuntivi 2004-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2005 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF).**RELAZIONE***Premessa.*

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) è uno degli enti previdenziali a più recente privatizzazione, avvenuta nell'anno 2000. L'Ente assicura sia i farmacisti che godono di altra copertura previdenziale obbligatoria, sia quelli esenti. L'Enpaf eroga le prestazioni previdenziali in base al sistema di liquidazione a « prestazione definita », cioè in cifra fissa, adeguata ogni anno al costo della vita, a seconda del tipo di contribuzione prescelta dall'iscritto. Anche il contributo soggettivo obbligatorio è richiesto in cifra fissa.

L'Enpaf eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, reversibilità, malattia e maternità), oltre a dei trattamenti assistenziali a favore degli iscritti che si trovino in particolari condizioni di bisogno.

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni.

Il contributo soggettivo Enpaf è corrisposto in misura fissa, non collegato al reddito professionale. Per l'anno 2006, il contributo soggettivo intero ammontava a euro 3.800, rivalutati annualmente sulla base dell'indice del costo della vita. Il contributo soggettivo ridotto nelle misure del 33, 50 e 85 per cento spetta agli iscritti che godono di altra copertura previdenziale obbligatoria e a coloro che si trovino nelle condizioni di disoccupazione involontaria. Per gli iscritti a partire dal 1° gennaio 2004 che siano coperti da altra previdenza obbligatoria è prevista la possibilità di versare il solo

contributo di solidarietà (pari al 3 per cento del contributo intero), in luogo della contribuzione previdenziale intera o ridotta. Il suddetto contributo di solidarietà non è utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione. È prevista infine la possibilità di versare il contributo soggettivo in misura doppia o tripla ricevendo in cambio una prestazione aumentata oltre che dalla maggiore contribuzione, anche di un ulteriore 10 per cento (contribuzione doppia), o 15 per cento (contribuzione tripla), come incentivo al versamento di maggiori contributi previdenziali. Tra le entrate contributive va anche segnalato un ulteriore contributo pari allo 0,90 per cento imposto a carico delle Aziende USL a favore dell'Enpaf sulle prestazioni farmaceutiche erogate in regime di Servizio Sanitario Nazionale (ai sensi della legge 395 del 1977).

Agli iscritti compete infine un contributo per la maternità pari a 18 euro e un contributo per le prestazioni assistenziali pari a 26 euro.

L'ente eroga un trattamento base di importo fisso. Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 2003 l'importo annuo della pensione base diretta è pari a 6.713,98 euro, rivalutati su base annua, in caso di contribuzione ordinaria e in presenza di 30 anni di anzianità. La pensione di vecchiaia spetta all'assicurato che abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e abbia:

a) almeno 30 anni di iscrizione all'Ente;

b) almeno 30 anni di contribuzione effettiva;

c) almeno 20 anni di attività professionale.

Esiste poi un regime transitorio che riduce le anzianità previste fino al 2011.

La pensione di anzianità spetta all'assicurato che abbia raggiunto i seguenti requisiti:

a) almeno 40 anni di iscrizione all'Ente;

b) almeno 40 anni di contribuzione effettiva;

c) almeno 20 anni di attività professionale.

Il pensionato per vecchiaia che prosegua l'attività lavorativa ha diritto alla liquidazione di supplementi di pensione. A decorrere dal 1° febbraio 2004 l'iscritto che al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia richiede il posticipo della decorrenza della pensione da 1 a 10 anni ha diritto a maggiorazioni progressive reversibili della pensione stessa.

La gestione tipica entrate contributive-spese prestazioni.

Nell'anno 2006 la Cassa presenta un numero di iscritti pari a 73.681 di cui oltre il 60 per cento femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione intorno al 2 per cento, più dinamici per le femmine (3 per cento medio) che per i maschi il cui numero rimane sostanzialmente invariato. L'indicatore demografico, rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, risulta migliore per le femmine (pari allo 0,50 circa) che per la componente maschile che mostra valori in crescita e superiori all'unità, indicando l'esistenza di flussi in entrata di nuovi iscritti minori rispetto alle uscite. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 44 anni, in linea con il dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento delle entrate contributive complessive mostra una dinamica positiva (+7 per cento nel 2006), principalmente influenzata dall'incremento delle quote contributive deliberato dal Consiglio Nazionale e dall'aumento degli iscritti che hanno scelto la contribuzione doppia e tripla. La quota di contribuzione base per il 2006 è pari a 3.800 euro annui.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del totale dei trattamenti. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dalla Cassa è pari per il 2007 a 26.639. Oltre il 70 per cento di questi trattamenti è costituito da pensioni da lavoro. La dinamica dello stock di pensioni liquidate, nel periodo 2004-2006 risulta estremamente lenta per tutte le tipologie di pensioni (addirittura negativa per quelle di anzianità), per la totalità dei pensionati. Anche il flusso delle nuove liquidate si mostra negativo nel biennio osservato (-0,90).

La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 60 per cento, che aumenta al 68 per cento per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, comprensivi dei trattamenti ai superstiti, tale quota si attesta al 65 per cento del totale.

L'età media al pensionamento della categoria è pari a 65 anni nel 2006. Il numero medio di anni di contribuzione, sempre per l'anno 2006, è pari a 34 per la totalità dei pensionati.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi dell'insieme delle pensioni da lavoro sono pari nel 2006, per il totale della categoria, a poco meno di 6 mila euro, con tassi di crescita annui intorno all'1 per cento. Leggermente più elevati risultano gli importi medi delle

sole pensioni di anzianità (poco meno di 7 mila euro annui). Più modesti appaiono, invece, gli importi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), pari a poco più 5 mila euro annui.

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati, che segnalano una quasi completa rispondenza tra gli importi medi relativi di femmine e maschi. Gli importi relativi delle femmine sono infatti pari al 94 per cento rispetto a quelli complessivi.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate va ricordato che l'Enpaf eroga una pensione diretta base, per coloro i quali abbiano versato la contribuzione ordinaria, pari a circa 7.000 euro nel 2006. Detto importo può essere aumentato qualora venga versata una contribuzione doppia o tripla, fino ad un massimo di oltre 20 mila euro. Dall'osservazione degli importi medi liquidati si può notare come la maggior parte dei pensionati si attesti su importi pari a quelli della pensione base nel suo valore più ridotto (7.000 euro).

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2006 a 144 milioni di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita pari al 1,8 per cento. In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa, è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,7 volte la spesa per pensioni (tabella 3).

Il rapporto tra numero di pensioni su iscritti, è pari a 36 pensioni ogni 100 iscritti nel 2006.

Nella stessa tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate. Detti importi (5 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e 4 mila 500 euro per il complesso dei trattamenti) sono molto vicini a quelli dello stock delle pensioni vigenti osservati in precedenza, proprio in relazione al meccanismo di

funzionamento del sistema previdenziale dell'Enpaf che eroga la pensione diretta base in cifra fissa, al netto degli adeguamenti al costo della vita. Pertanto l'indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti, nel breve periodo di tempo osservato, mostra una sostanziale stabilità indicando che ogni nuova pensione liquidata dall'Ente è di importo pari a oltre l'80 per cento rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati l'Enpaf presenta un risultato economico di esercizio sempre in avanzo, pari a 147 milioni di euro nel 2006 in aumento rispetto agli anni immediatamente precedenti. Il patrimonio netto si mostra in aumento e pari a 916 milioni di euro per l'anno 2006. L'Enpaf, che è diventato ente di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 solo nel 2000, ha tempo fino al 2010 per adeguare la propria riserva legale al requisito delle 5 annualità di pensione in pagamento in riferimento al 1994. Tuttavia l'ente soddisfa il vincolo richiesto già dal 2006 (con un valore 5,9 volte superiore).

Infine, se si fa riferimento alla spesa corrente per pensioni la riserva risulta 5,4 volte superiore.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il patrimonio dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 896 milioni di euro nel 2006, in aumento di oltre 180 milioni di euro rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il 21 per cento circa dell'intero patrimonio è costituito da immobili (191 milioni di euro nel 2006) la cui quota si è fortemente ridotta nel periodo di tempo qui analizzato (era pari al 35 per cento dell'intero patrimonio nel 2004). La restante parte costituita da investimenti mobiliari ammonta, sempre per il 2006, a 705 milioni di euro. La quota del patrimonio mobiliare è in forte incremento rispetto agli anni precedenti, arrivando a costituire nell'ultimo anno di osservazione il 79 per cento dell'intero patrimonio. Il rendimento netto del patrimonio complessivo appare in crescita nel periodo osservato ed è pari al 4 per cento. La crescita del rendimento complessivo del patrimonio è indotta in primo luogo dallo spostamento degli investimenti dal settore immobiliare a quello mobiliare, oltre che dalla specifica ricomposizione all'interno dei due singoli comparti. Il rendimento della componente immobiliare passa dallo 0,8 all'1,9 nel 2006, grazie anche all'azione di valorizzazione della componente immobiliare intrapresa dall'Ente, attraverso dismissioni o operazioni di valorizzazione di alcuni degli immobili posseduti. Anche per il patrimonio mobiliare il rendimento netto è in crescita (dal 3,7 per cento del 2004 al 4,5 per cento del 2006).

La composizione degli investimenti mobiliari per il 2006 è data da circa il 58 per cento da attività liquide in senso lato, comprensive cioè anche della componente dei fondi comuni monetari e dei pronti contro termine, per una quota pari al 37 per cento da titoli, per il 4 per cento da azioni.

Tra gli obiettivi di *asset allocation* dell'Ente vi è quello di diminuire la componente di liquidità elevando il livello degli strumenti finanziari quotati a medio e breve termine, aumentando così il profilo dei rendimenti attesi, in un'ottica di minimizzazione dei rischi. Per il 2007 le scelte di investimento sono state indirizzate, coerentemente con l'impostazione delineata, verso Fondi azionari quotati che replicano alcuni indici di rendimento dei principali titoli (ETF) e verso la componente obbligazionaria incentrata su titoli a breve termine. La gestione del patrimonio mobiliare si prospetta come una gestione in fase di evoluzione, vista anche la recente data della privatizzazione dell'Ente (anno 2000).

I rendimenti medi effettivi del periodo in esame per i tre sottogruppi di investimenti, rispettivamente attività liquide, titoli e azioni, risultano lievemente differenziati rispetto a quelli di mercato osservati per lo stesso periodo. In particolare risultano superiori per le attività liquide (2,7 per cento per l'Ente a fronte dell'1,5 per cento di mercato), in linea con quelli di mercato per quanto riguarda il comparto obbligazionario (3,1 per cento a fronte del 3,5 per cento di mercato) e superiori con riferimento a quello azionario (15 per cento a fronte del 13 per cento di mercato).

I costi di gestione.

I costi di gestione dell'Enpaf (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 13 milioni di euro di cui il 43 per cento per il personale in servizio, con una quota in diminuzione nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 250 mila euro, pari a poco meno del 2 per cento dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2006, sono pari a 99 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (42 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 2,5

per cento (l'1,1 le sole spese per il personale), con una tendenza alla stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 62 unità di personale in servizio, di cui 3 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 68 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è pari alla metà (52 per cento).

La Cassa vanta un ammontare di crediti contributivi nel 2006 di 62 milioni di euro, pari a circa il 25 per cento delle entrate contributive complessive. L'Ente nei tre anni in esame è riuscito a recuperare tramite esattorie una quota pari a poco meno del 4 per cento annuo.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono inferiori a 10 giorni per le pensioni dirette di vecchiaia e anzianità, mentre salgono a circa tre mesi per le pensioni ai superstiti e per le invalidità.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti⁽⁵⁾, l'Ente ha soddisfatto totalmente gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici avvenuto nel 2006, seguito da un secondo invio nel corso del 2007 relativo alle informazioni sulle posizioni contributive (estratto conto contributivo).

Nota integrativa sui dati del bilancio preventivo 2007.

Dall'osservazione dei dati riportati nel bilancio preventivo dell'Enpaf risulta confermata, per l'anno 2007, la medesima tendenza positiva degli anni precedenti con un risultato economico di esercizio in avanzo per 90 milioni di euro. Tale valore è di dimensioni comunque più ridotte rispetto a quello particolarmente favorevole del 2006, pari a 147 milioni di euro, che è imputabile al forte incremento delle entrate contributive registratosi per lo stesso anno, grazie all'introduzione della possibilità di versare una contribuzione maggiorata.

L'Ente dei farmacisti integra inoltre il dato 2007 sulla consistenza del patrimonio

immobiliare che rimane immutata, mentre si mostra lievemente in calo il rendimento netto di detto patrimonio che passa dall'1,9 all'1 per cento.

Infine i costi di gestione complessivi, che nel 2007 ammontano a 13,6 milioni di euro si mostrano sostanzialmente stabili. All'interno dell'aggregato complessivo le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano, per il 2007, a 320 mila euro e risultano in crescita rispetto al 2006. Di conseguenza aumenta anche il peso relativo come quota sui costi complessivi, dall'1,7 per cento a circa il 2,5 per cento.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo.

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti così come riportati nella relazione allegata al bilancio tecnico redatta con i dati a tutto il 2005. Lungo tutto l'orizzonte di previsione, le entrate per contributi dovrebbero sempre eccedere la spesa per pensioni, determinando quindi un saldo corrente (che oltre alla differenza delle due voci precedenti tiene conto dei redditi da capitale e delle spese di gestione) non solo sempre positivo ma addirittura in grado di superare il flusso di contributi a partire dal 2030. Alla fine del periodo di previsione, infatti, il saldo corrente dovrebbe risultare positivo per oltre 700 miliardi di euro, cifra del 40 per cento superiore alle entrate per contributi. Un risultato così eclatante è dovuto ad una serie di fattori tra cui va segnalato:

in primis la presenza di un contributo oggettivo da cui dipende in buona misura il flusso delle entrate: a fine 2045 i contributi oggettivi rappresenteranno il 45 per cento del totale dei contributi;

la possibilità per i farmacisti, iscritti dopo il 2003, già tutelati da altra forma previdenziale obbligatoria, di versare un contributo di solidarietà (pari al 3 per cento dell'importo del contributo sogget-

⁽⁵⁾ Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro del 4 febbraio 2004.

tivo) rinunciando però ad ogni prestazioni previdenziale;

un criterio di calcolo della pensione che, relativamente al flusso dei contributi soggettivi versati, sembra ispirata alla volontà di garantire un solido equilibrio di lungo periodo della gestione previdenziale⁽⁶⁾.

L'importanza del primo dei punti indicati è abbastanza visibile dal grafico 3, dove si può notare come il saldo previdenziale ristretto, differenza tra entrate per contributi soggettivi e spesa previdenziale, risulti in equilibrio fino al 2020, mostrando in seguito una tendenza al peggioramento; è solo grazie alla presenza dei contributi oggettivi, dunque, che il saldo previdenziale complessivo risulta costantemente positivo per una cifra superiore ai 100 milioni di euro all'anno.

Ovviamente il positivo andamento dei saldi di gestione commentato in precedenza si riflette in un'elevata e crescente capacità di copertura del patrimonio rispetto agli impegni previdenziali. Secondo le cifre del grafico 2, il patrimonio dovrebbe aumentare dai 900 milioni di euro del 2006 agli oltre 15 miliardi del 2045, per cui, come visibile nel grafico 4, se il patrimonio a inizio periodo di previsione era sufficiente a coprire 5 annualità della spesa per pensioni, alla fine del periodo le risorse patrimoniali accumulate sono bastevoli a coprire oltre 40 anni delle rate di pensioni. Una così elevata capacità di

copertura rappresenta un vero e proprio primato rispetto a quanto rilevato per le altre casse privatizzate.

Infine nel grafico 5 riportiamo i tassi di crescita delle entrate per contributi e della spesa per pensioni per descrivere le dinamiche congiunturali del saldo previdenziale. Un primo elemento di riflessione riguarda la dinamica dei contributi che per tutto il periodo di previsione giace su tassi di incremento annui del 2 per cento, pari cioè al tasso di inflazione previsto dal bilancio tecnico: in questo caso, ricordando che per l'Ente in questione la misura dei contributi è in cifra fissa e non in percentuale del reddito da lavoro degli iscritti, tale dinamica risente dell'ipotesi di adeguamento della misura dei contributi e di una dinamica degli iscritti pressoché nulla. A fronte di tale invarianza di andamento la spesa per pensioni presenta diverse fasi di crescita: un prima fase, fino al 2015, di sostanziale stagnazione, seguita da un decennio di rapida espansione, in cui evidentemente entrano in gioco consistenti leve di pensionamento; dopo il 2025 la crescita della spesa prima si stabilizza e poi inizia un percorso di rapida convergenza al tasso di crescita dei contributi, convergenza che si realizza nel 2040.

Osservazioni conclusive.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti mostra negli anni di rilevazione e nel lungo periodo, sulla base delle risultanze dell'analisi della relazione allegata al bilancio tecnico, la permanenza su valori di equilibrio di tutti gli indicatori della gestione. Alcuni elementi strutturali ne determinano la tenuta nel lungo periodo: in primo luogo la struttura del sistema di previdenza che prevede una pensione e una contribuzione base in cifra fissa, insieme ad una contribuzione integrativa sostanziosa che viene quasi totalmente accantonata; in secondo luogo la

⁽⁶⁾ Considerando i valori del 2006, nel caso *standard* di un iscritto che versi la contribuzione ordinaria, per una cifra annua di 3801,16 euro per 30 anni e vada in pensione di vecchiaia a 65 anni, il criterio di calcolo attualmente in vigore per la Cassa, determinerebbe una misura iniziale della pensione di 7.062,3 euro annui. Se si considera il montante contributivo dell'iscritto, rivalutato al tasso tecnico dell'1,5 per cento, così come potrebbe avvenire nel regime generale dell'Ago, tale misura della pensione equivarrebbe ad un coefficiente di trasformazione prossimo al 4,9 per cento. Tale coefficiente risulta inferiore all'attuale coefficiente di trasformazione previsto dalla legge Dini per i neo pensionati di 65 anni.

peculiare struttura dello specifico mercato del lavoro che non presenta variazioni di rilievo nel tempo. Sulla base di questi elementi l'Ente tende ad una convergenza di lungo periodo tra entrate e uscite e all'accumulazione di quote crescenti di patrimonio.

In riferimento all'adeguatezza delle prestazioni si ritiene che nell'importo base la pensione erogata può essere appena sufficiente a svolgere la funzione di strumento integrativo accanto ad una pensione già garantita dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12						Flusso dell'anno						media annua totale	media annua totale	
	Attivi			Silenti			Cessati			Nuovi assicurati					
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	
2004	26.068	44.238	70.306	2.035	3.123	1.177	1.416	993	1.177	1.416	993	2.715	2.715	222	
2005	26.107	45.832	71.939	2.208	3.506	942	1.266	942	942	1.266	942	2.654	2.654	228	
2006	26.274	47.407	73.681	2.375	3.830	1.028	1.280	826	1.028	1.280	826	2.468	2.468	244	
Variazioni %															
2005	0,1	3,6	2,3	8,5	12,3	-20,0	-10,6	-5,1	-20,0	-10,6	-5,1	-2,2	-2,2	2,7	
2006	0,6	3,4	2,4	7,6	9,2	9,1	1,1	-12,3	9,1	1,1	-12,3	-7,0	-7,0	7,0	

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale	
2004	62,92	7,3%	1,19	0,52	48,28	42,50	44,65	-	-	
2005	63,71	7,9%	1,00	0,48	48,22	42,43	44,53	-	-	
2006	64,34	8,4%	1,24	0,52	48,29	42,50	44,56	3.801,0	-	

(a) Contributo fisso

Grafico 1. Cassa Farmacisti: iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Flusso dell'anno								
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate						
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	totali	maschi	femmine	totali				
2004	7.692	11.702	19.394	1.686	3.517	5.203	8.949	17.277	26.226	431	579	1.010	540	624	1.164	
2005	7.769	11.760	19.529	1.643	3.485	5.128	9.028	17.410	26.438	458	575	1.033	512	690	1.202	
2006	7.858	11.771	19.629	1.607	3.453	5.060	9.176	17.463	26.639	439	587	1.026	550	602	1.152	
	Variazioni %															
2005	1,0	0,5	0,7	-2,6	-0,9	-1,4	0,9	0,9	0,8	0,8	6,3	-0,7	2,3	-5,2	10,6	3,3
2006	1,1	0,1	0,5	-2,2	-0,9	-1,3	1,6	0,3	0,8	0,8	-4,1	2,1	-0,7	7,4	-12,8	-4,2

Anno	Indicatori											
	quota femmine totale lavoro		quota femmine anzianità		cessate / nuove liquidate		cessate / nuove liquidate		età media pensionamento		numero medio anni contribuzione	
	totale	femmine	totale	femmine	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
2004	60,3%	67,6%	65,9%	65,9%	0,80	0,93	65,0	65,0	65,0	65,0	34,0	34,0
2005	60,2%	68,0%	65,9%	65,9%	0,89	0,83	65,5	65,0	66,0	32,5	33,0	32,0
2006	60,0%	68,2%	65,6%	65,6%	0,80	0,98	65,0	65,0	65,0	34,1	35,0	33,0

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi						
2004	6,43	5,40	5,81	7,57	5,97	4,94	5,29	53,39	85,37	138,76
2005	6,44	5,45	5,85	7,63	5,98	4,99	5,33	54,03	86,90	140,93
2006	6,49	5,53	5,92	7,76	6,02	5,07	5,40	55,23	88,50	143,73
Variazioni %										
2005	0,2	0,9	0,6	0,8	0,3	1,0	0,8	1,2	1,8	1,6
2006	0,8	1,4	1,2	1,6	0,6	1,5	1,2	2,2	1,8	2,0

Anno	Importo relativo femmine				Indicatori			
	Lavoro		Anzianità		Importo pensione/retribuzione media		Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura
	Lavoro	Anzianità	Totale	Totale	Pensione da lavoro	Totale Pensioni		
2004	93,0%	93,5%	93,4%	-	-	-	-	1,6
2005	93,3%	93,7%	93,6%	-	-	-	-	1,6
2006	93,5%	93,7%	93,9%	-	-	-	-	1,7

(a) Dati di preventivo.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (b)					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi									
2004	4,61	4,12	4,39	6,57	5,98	6,21	4,17	3,83	3,99	-	-	-	
2005	5,01	4,47	4,75	7,06	5,35	5,89	4,60	4,16	4,35	-	-	-	
2006	5,42	4,77	5,14	8,42	5,85	6,86	4,77	4,34	4,54	-	-	-	
Variazioni %													
2005	8,6	8,5	8,2	7,4	-10,5	-5,1	10,3	8,5	9,0	-	-	-	
2006	8,1	6,7	8,3	19,4	9,4	16,6	3,7	4,3	4,5	-	-	-	

Anno	Indicatori							
	importo relativo femmine			effetto rimpiazzo				
	Importo pensione/reddito al pensionamento		Pensione da lavoro		totale pensioni			
Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale
2004	93,9%	96,4%	96,1%	-	-	0,70	0,78	0,75
2005	94,2%	90,8%	95,7%	-	-	0,77	0,83	0,82
2006	92,8%	85,2%	95,5%	-	-	0,79	0,86	0,84

(a) Dati di preventivo.

(b) Solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	94,0	722,0	48,0	674,0	580,0	63,0	4,4	4,2
2005	95,0	782,0	13,0	769,0	674,0	94,0	5,1	4,8
2006	147,0	931,0	15,0	916,0	769,0	95,0	5,9	5,4

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	670,0	2,7%	235,0	0,8%	435,0	3,7%
2005	722,0	3,3%	182,0	0,9%	540,0	4,2%
2006	896,0	4,0%	191,0	1,9%	705,0	4,5%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
2004	35,1%	0,9%	35,2%	22,8%	6,4%	-
2005	25,2%	1,1%	24,8%	31,9%	6,3%	-
2006	21,3%	1,6%	58,0%	37,3%	4,1%	-

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	12,17	-	-	9,0	64	3,0
2005	12,03	-	-	9,4	64	3,0
2006	12,96	-	-	9,9	62	3,0
2007 - (c)	13,60	4,29	0,9	11,6		

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	0,0%	93,2	41,5	2,5%	1,1%	62,6	53,1%	0,0%
2005	0,0%	95,6	42,8	2,5%	1,1%	65,8	53,1%	0,0%
2006	0,0%	98,7	42,4	2,5%	1,1%	68,6	51,6%	0,0%
2007 - (c)	31,5%	-	-	-	-	-	-	-

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(c) Dati di preventivo

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale Ristretto	Saldo Previdenziale	Saldo Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio
2006	239	149	-21	90	26	116	894
2010	261	149	-4	111	47	158	1.466
2015	290	153	10	137	84	221	2.443
2020	319	173	5	146	132	278	3.719
2025	352	213	-17	138	190	329	5.260
2030	388	265	-48	123	259	383	7.069
2035	428	309	-71	119	341	459	9.219
2040	469	337	-77	132	441	574	11.868
2045	509	371	-93	138	567	704	15.158




Grafico 3. Saldi previdenziali
(milioni di euro)





Grafico 4. Rapporto patrimonio spesa per pensioni



COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna (*Seguito dell'audizione e conclusione*) 205

AVVERTENZA 206

AUDIZIONI

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene il ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna.

(Seguito dell'audizione e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che il ministro proseguirà, nella

seduta odierna, l'audizione iniziata lo scorso 9 ottobre 2008, concernente le politiche del Governo in materia di contrasto alla prostituzione minorile, rispondendo ai quesiti posti in quella sede.

Propone pertanto che il contenuto dell'audizione svolta il 9 ottobre sia acquisito agli atti dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

La Commissione consente.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA risponde ai quesiti posti nella seduta del 9 ottobre 2008 e fornisce ulteriori informazioni, concernenti l'oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene per formulare osservazioni la senatrice Laura ALLEGRINI (Pdl).

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (*Esame e rinvio*) 5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia. C. 1052 Santelli. (*Esame e rinvio*) 34

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 35

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta. (*Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto*) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1875-A Governo. (Parere all'Assemblea). (*Esame e conclusione - Parere*) 36

AVVERTENZA 36

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 37

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 39

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contino, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo dicembre 2008-gennaio 2009	43
AVVERTENZA	43
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.	
Audizione del presidente dell'ICE, Amb. Umberto Vattani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
SEDE REFERENTE:	
Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. C. 1907 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania. C. 1908 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	45
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Or- ganizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
AVVERTENZA	55
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace. Testo unificato C. 139 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	57
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	58
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-00554 Lulli: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate	61
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	67

5-00558 Siragusa: Sulla scelta dei formatori del Piano di formazione sull'indagine OCSE-PISA	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	69
5-00562 Mancuso: Accertamenti ispettivi presso l'Università degli studi di Genova	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	72
5-00582 Cera: Chiarimenti sul decreto ministeriale n. 59 del 2008, in materia di personale ATA di terza fascia	61
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	73
5-00591 Ghizzoni: Sul fenomeno dei « laureati precoci »	61
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	75
5-00597 Centemero: Sullo studio della lingua latina nella classe terminale del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane	62
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	76
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano, e di Alberto Francesconi, presidente dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Sincrotrone Europeo di Grenoble (ESRF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008 (atto n. 49)	63
SEDE REFERENTE:	
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
COMITATO DEI NOVE:	
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo	85
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia.	
Audizioni di rappresentanti di Nomisma Energia, di rappresentanti dell'ENEA e di rappresentanti della Stazione sperimentale per i combustibili	85
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	85

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	85
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base)</i>	87

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto. Atto n. 48 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	92
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge abbinati C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione europea dei produttori di pneumatici (<i>European Tyre & Rubber Manufacturers' Association – ETRMA</i>) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93
--	----

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 471, C. 649 e C. 772, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti di Fondazione ANIA per la sicurezza stradale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00317 Rampi: Conformità agli standard previsti dei dati relativi all'impiego degli equipaggi della compagnia aerea Neos	94
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	96
--	----

5-00341 Vannucci: Ripercussioni nei collegamenti delle regioni Marche ed Umbria con Roma a seguito dell'attivazione dell'alta velocità	94
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	98
--	----

5-00698 Montagnoli: Ritardi e difficoltà di funzionamento dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza dovuti a carenza di personale	94
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	101
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	95
-----------------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
--	-----

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
--	-----

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. Nuovo testo C. 1440 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 112

AVVERTENZA 114

XIII Agricoltura

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Agricoltura dell'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese 115

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 115

SEDE CONSULTIVA:

DL 180/08 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 118

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 119

Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan. C. 1931 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Associazione Città del pane sulle problematiche della filiera dei pani tradizionali di qualità 120

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e province autonome (*Svolgimento e conclusione*) 121

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 122

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1^a 5^a e 6^a del Senato) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 127

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia S. 1195 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 10^a Commissione del Senato) (*Esame e rinvio*) 131

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 134

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Comunicazioni del Presidente	135
Sulla pubblicità dei lavori	136
Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008	136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**
**ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGA-
TORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:**

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) <i>(Esame e conclusione)</i>	137
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i>	140
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) <i>(Esame e conclusione)</i>	139
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i>	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA
AUDIZIONI:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna <i>(Seguito dell'audizione e conclusione)</i>	205
AVVERTENZA	206

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 9 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente sull'attività della delegazione.

Luigi VITALI, *presidente* ha ritenuto di convocare questa riunione della Delegazione allo scopo di portare a conoscenza di tutti i colleghi i principali temi di discussione e gli avvenimenti rilevanti occorsi nei lavori degli organi dell'Assemblea, nel periodo successivo alla nostra ultima riunione del 29 ottobre 2008.

Innanzitutto desidera comunicare che da un primo monitoraggio concernente la partecipazione dei componenti, titolari e supplenti della delegazione, alle riunioni di commissione, non è emerso alcun « sovrappollamento ». Infatti, solo in occasione della riunione della Commissione questioni giuridiche svoltasi a Mosca il 10 e l'11 novembre scorso ci sono state più richieste di partecipazione rispetto ai 4 posti spettanti ai titolari, per le altre riunioni di commissioni c'è stata una partecipazione media di 2 persone.

Ha potuto personalmente partecipare ad alcune iniziative di rilievo, sia in qualità di Presidente sia come membro di commissione, e intende riferire sui risultati delle stesse. Sulle altre importanti riunioni invita i colleghi che hanno partecipato a fornire una breve relazione dei

fatti salienti e dei dibattiti avvenuti, che rivestano una particolare importanza per i lavori della Delegazione.

Dal 3 al 5 novembre la Sottocommissione per le relazioni esterne della Commissione politica si è recata a New York. Oltre alla riunione ordinaria, la Sottocommissione ha assistito al dibattito svoltosi in seno all'Assemblea generale dell'ONU sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e le Organizzazioni regionali. Nel corso del dibattito vi sono state, tra l'altro, due comunicazioni svolte rispettivamente dal Vice Presidente dell'Assemblea parlamentare del Cde, Aligrudic a nome della Serbia, e dal Segretario Generale del Cde, Terry Davis. Sono poi intervenuti i rappresentanti permanenti di molti altri Paesi del mondo tra cui Singapore, che è uno Stato che riafferma con forza la propria contrarietà ad eliminare la pena di morte e ad immaginare altresì qualsiasi moratoria delle esecuzioni capitali.

La risoluzione sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa è stata quindi adottata per consenso ma, durante le negoziazioni sul contenuto della stessa, è stato necessario eliminare ogni riferimento alle esecuzioni capitali, nonostante questa sia stata una battaglia condotta dal Consiglio d'Europa, da ultimo anche lo scorso anno con una forte iniziativa della Delegazione italiana.

La risoluzione riafferma il rafforzamento della cooperazione e delle sinergie tra Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa in materia di prote-

zione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di promozione della democrazia e dello Stato di diritto, di abolizione della pena di morte, di prevenzione della tortura, di lotta alla tratta degli esseri umani, di lotta contro il razzismo, di discriminazione, xenofobia e intolleranza, di promozione delle pari opportunità e di protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

La risoluzione rivolge inoltre un'attenzione particolare al ruolo svolto dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, in quanto custode dell'attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Accoglie con forza l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2008, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta degli essere umani, esorta a proseguire la cooperazione tra l'Alto Commissariato per i Profughi e il Consiglio d'Europa, nonché tra l'organizzazione delle Nazioni Unite e la Commissione di Venezia. Particolare rilievo, infine, viene dato alla Campagna del Consiglio d'Europa « Tutti uniti per mettere fine alla violenza contro le donne ».

A tale riguardo, desidera informare la Delegazione che il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, De Puig, ha scritto al Presidente Fini chiedendo di proseguire la campagna di sensibilizzazione dei parlamenti nazionali per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, individuando un parlamento di riferimento per assicurare un collegamento stabile tra i parlamenti nazionali dei 47 Paesi membri del CdE e l'Assemblea parlamentare. A tal fine, si riserva di proporre l'incarico ad un parlamento componente la Delegazione.

Nel concludere la relazione sulla missione a New York della Sottocommissione per le relazioni pubbliche, segnala infine una serie di incontri molto importanti con funzionari, dirigenti ed esperti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel corso dei quali è emersa, tra l'altro, la difficoltà di procedere ad una riforma del Consiglio di sicurezza a causa delle posizioni troppo distanti tra i Paesi in merito all'allargamento di tale organo. Sottolinea, infine, con sorpresa, il fatto che non esista una

definizione comunemente accettata di alcuni fenomeni tra cui il terrorismo, il genocidio, pur trattandosi di emergenze sulle quali l'ONU dovrebbe intervenire con caratteristiche di coordinamento e gestione rispetto ai singoli Stati. Inoltre, l'alto numero di ONG che agisce nell'ambito della Organizzazione delle Nazioni Unite è sembrato possa lasciare dubbi sulle capacità di effettivo coordinamento e selezione delle priorità.

Il 10 e 11 novembre la Commissione giuridica si è recata a Mosca. Nel corso della riunione vi sono stati incontri con rappresentanti della Duma e della Federazione russa, in particolare sulla mancata ratifica da parte della Duma del Protocollo n. 14 che, invece, è stato firmato dal Governo della Federazione Russa. Il Protocollo, come è noto, si riferisce al rispetto e alla tutela dei diritti umani prevedendo – tra l'altro – le modalità di accesso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo ed è, evidentemente, una situazione anomala, il fatto che la Federazione russa sia l'unico dei 47 Paesi membri del CdE a non averlo ratificato.

Sempre a Mosca si sono inoltre svolte audizioni con esperti sui temi delle minoranze e della corruzione giudiziaria e si è aperto un dibattito sull'opportunità di costituire un registro europeo su chi delinque per reati sessuali.

È stato infine scelto uno dei temi per il consueto dibattito annuale in plenaria sullo stato dei diritti dell'uomo, il cui titolo provvisorio è « Inazione: impunità in Europa? ». La Commissione ha anche previsto di organizzare su questo tema una conferenza, che si terrà a Berlino il 23 e 24 marzo 2009.

Sempre nei giorni 10 e 11 dicembre l'onorevole Bergamini si è recata a Lisbona per partecipare al 24° Forum sui diritti dell'uomo organizzato dal Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa.

Tale iniziativa, per il momento di stampo governativo, rappresenta un importante luogo di incontro, riflessione e soprattutto dialogo tra le culture, le religioni e i valori fondamentali che ispirano la società in Europa, in Africa e in Medio

Oriente. Su questo fronte credo che l'Italia, anche per la sua posizione geografica, possa e debba avere un ruolo fondamentale.

L'onorevole Bergamini, che ha partecipato personalmente all'iniziativa, è oggi in missione, ma potrà fornire le sue impressioni in occasione della prossima riunione della delegazione.

Il 18 novembre si è svolta a Parigi una riunione della Commissione politica, alla quale ha partecipato insieme ai colleghi Rigoni e Nirenstein. Quest'ultima ha anche partecipato, il giorno precedente, alla riunione della Sottocommissione per il Medio Oriente della medesima Commissione politica ed è stata nominata dalla Commissione relatrice sul tema della « Eliminazione della discriminazione fondata sul principio della colpa collettiva », originata da una proposta di risoluzione il cui primo firmatario è stato il Presidente dell'Assemblea, de Puig.

Infine, il 27 e 28 novembre si è recato a Madrid per prendere parte alle riunioni del Bureau e della Commissione Permanente. In questa occasione sono state approvate numerose risoluzioni, fra le quali segnala la 1637 (2008) sul tema dei « *Boat people* d'Europa: arrivo in Europa del sud di flussi migratori misti ». Tale rapporto, firmato dal deputato danese Ostergaard, del gruppo liberale, ha preso in considerazione anche l'Italia e ne riferisce in termini positivi. Il relatore si era infatti recato a Lampedusa nell'estate del 2007, visitando il centro di accoglienza e ricavandone una impressione favorevole.

Altre riunioni importanti sono state quello della Commissione sociale del 27 ottobre scorso a Lisbona, nella quale, tra l'altro, l'onorevole Volontè è stato nominato relatore per parere sul tema del « Divieto di commercializzazione e utilizzo del sistema anti-giovani *Mosquito* ».

Il 24 novembre si è svolta poi a Lissabona la riunione della Sottocommissione per i diritti umani istituita in seno alla Commissione Giuridica, alla quale ha partecipato l'onorevole Renato Farina: in tale ambito è stata affrontata la difficile questione politico-territoriale di Cipro.

Ricorda a tutti infine che è già pervenuto il calendario provvisorio dei lavori della prossima sessione di gennaio, ed è in distribuzione. Invita chi lo desiderasse a iscriversi il prima possibile a parlare, comunicandolo agli uffici, in modo da essere inserito nella migliore posizione possibile nella lista degli oratori.

Il deputato Fiamma NIRENSTEIN (PdL) sottolinea l'importanza di valorizzare il ruolo della delegazione italiana anche potenziando le specifiche competenze dei parlamentari: a tale riguardo chiede di poter essere assegnata alla Commissione per le migrazioni anziché a quella per le pari opportunità.

Il deputato Renato FARINA (PdL) ricorda che nella riunione della Commissione giuridica svoltasi a Mosca, ricordata dal Presidente, sono stati chiamati alcuni esperti per svolgere un'audizione sul tema della corruzione giudiziaria: a tale riguardo, ha evidenziato l'inopportunità della convocazione del dottor Davigo, il quale ha addirittura parlato – relativamente alla situazione italiana – di una sorta di tentativo di sottomissione della parte politica rispetto al potere giudiziario. Ha trovato altresì del tutto improprio il fatto che il dottor Davigo abbia reso comunicazioni alla stampa subito dopo la sua audizione, la quale avrebbe dovuto avere le caratteristiche dell'imparzialità. Comunica inoltre di aver partecipato alla riunione della Sottocommissione per i diritti umani svoltasi a Cipro lo scorso 24 novembre in occasione della quale ha potuto constatare di persona la deturpazione ambientale, umana e sociale provocata dall'occupazione turca di una parte dell'isola. A tale riguardo, ritiene che tale situazione debba essere monitorata, in particolare dall'Italia, che era peraltro l'unico grande paese presente alla riunione. Dichiarò inoltre di aver parlato con il Presidente della Sottocommissione, onorevole Gardetto, in merito alla possibilità di organizzare a Roma un seminario sui diritti umani ovvero di invitare l'intera Commissione giuridica per una sua riu-

nione. Ritieni, infatti, che la delegazione italiana dovrebbe avere un maggior ruolo in questa Commissione, come anche in quella sulle migrazioni, le cui tematiche sono particolarmente importanti per il nostro paese. Ricorda infine che nell'ambito della Commissione giuridica è in corso un dibattito sulla depenalizzazione delle diffamazioni e personalmente intenderebbe proporre una proposta di risoluzione sulle condizioni della rieducazione nelle carceri dei paesi del Consiglio d'Europa.

Il deputato Gennaro MALGIERI (PdL) nel ricordare le importanti tematiche svolte dalla Commissione *ad hoc* riunitasi a Madrid lo scorso 27 ottobre, tra cui le principali questioni concernenti la cosiddetta democrazia elettronica, dichiara il proprio interesse a partecipare ai lavori della Sottocommissione per la tutela del patrimonio culturale, istituita nell'ambito della Commissione Cultura.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) preannuncia l'intendimento di proporre, nell'ambito della Commissione sociale, un rapporto sugli elementi di coesione sociale che scaturiscono dalla famiglia.

Il deputato Giacomo STUCCHI (LNP) nel condividere la relazione svolta dal Presidente, sottolinea l'importanza della documentazione relativa alle riunioni di commissione, così da svolgere al meglio l'attività nell'ambito delle commissioni stesse.

Luigi VITALI, *presidente*, raccoglie le osservazioni dei colleghi, che ringrazia per il loro contributo.

La seduta termina alle 14.40.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.40 alle 15.05.

PAGINA BIANCA

€ 4,46



16SMC0001050